

29.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge n. 1137 ed abbinata proposta di legge n. 969</b> .....	15
Missioni valedoli nella seduta del 2 agosto 2001 .....	3	(Sezione 1 — Articolo 3 ed emendamenti) .	15
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4, 5	(Sezione 2 — Articolo 4, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	34
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	7	(Sezione 3 — Articolo 5 ed emendamenti) .	67
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	12	(Sezione 4 — Articolo 6, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	98
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni) .....	13	(Sezione 5 — Articolo 7 ed emendamenti) .	101
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio) .....	13	(Sezione 6 — Articolo 8 ed emendamenti) .	105
Nomina ministeriale (Comunicazione) .....	13	(Sezione 7 — Articolo 9 ed emendamenti) .	107
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo .....	14	(Sezione 8 — Articolo 10, emendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	107
Atti di controllo e di indirizzo .....	14	(Sezione 9 — Articolo 11, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi) ...	114
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	14	(Sezione 10 — Ordini del giorno) .....	175

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di conversione n. 1334</b> ....	190	(Sezione 3 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	195
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	190	(Sezione 4 – Ordine del giorno) .....	199
(Sezione 2 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	190	<b>Disegno di legge di conversione n. 1387</b> ....	200
(Sezione 3 – Ordini del giorno) .....	191	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	200
<b>Disegno di legge di conversione (approvato dal Senato) n. 1386</b> .....	194	(Sezione 2 – Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	202
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	194	(Sezione 3 – Ordini del giorno) .....	203
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	195		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 2 agosto 2001.**

Aprèa, Armosino, Baccini, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Molgora, Prestigiaco, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aprèa, Baccini, Biondi, Bonaiuti, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, Maroni, Martinat, Martino, Matteoli, Molgora, Prestigiaco, Scarpa Bonazza Buora, Soro, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 1° agosto 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE ANEDDA** ed altri: « Statuto speciale per la Sardegna » (1458);

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CABRAS** ed altri: « Statuto speciale per la Sardegna » (1459);

**VALPIANA:** « Modifiche all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, recante norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra » (1460);

**STRADELLA e PAOLO RUSSO:** « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » (1461);

**VASCON** ed altri: « Modifica all'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di gestione ecocompatibile delle valli da pesca lagunari » (1462);

**TURCO:** « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante norme sulla cittadinanza » (1463);

**PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TURCO:** « Modifiche alla Costituzione in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia » (1464);

**MELANDRI:** « Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di diffusione dei programmi elettorali » (1465);

**PISAPIA** ed altri: « Abolizione delle imposte di bollo e di registro nelle controversie in materia di lavoro » (1466);

**MAGGI e GALLO:** « Liberalizzazione della produzione e della commercializzazione del tabacco e disciplina del divieto di pubblicità del tabacco e del divieto di fumare » (1467);

LICASTRO SCARDINO ed altri: « Agevolazioni per l'accesso alla rete INTERNET » (1468);

MARRAS: « Istituzione di una biblioteca nel comune di Oristano » (1469);

ANTONIO RUSSO ed altri: « Modifica all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, in materia di porto d'armi senza licenza » (1470);

MARRAS: « Istituzione dell'albo dei diplomati universitari in agraria » (1471);

MARRAS: « Concessione di un contributo alla regione Sardegna per il risarcimento dei danni subiti in occasione di eventi calamitosi che hanno colpito gli stagni della regione destinati all'attività produttiva di pesca » (1472);

MARRAS: « Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura » (1473);

MARRAS: « Autorizzazione alla vendita al comune di Terralba del compendio demaniale marittimo sito in località Marceddi tra "Torre Vecchia" e "Punta Caserma" » (1474);

GIOVANNI BIANCHI ed altri: « Istituzione in una imposta di bollo sulle transazioni valutarie » (1475).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 1° agosto 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti:*

« Disposizioni urgenti in materia di oneri contributivi delle aziende di trasporto pubblico locale » (1457).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge ARACU ed altri: « Istituzione della provincia di Sulmona » (41) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tarantino.

La proposta di legge TARDITI ed altri: « Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli » (66) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Schmidt, Francesca Martini e Cesaro.

La proposta di legge BURANI PROCACCINI: « Legge quadro sulla famiglia » (155) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Di Virgilio.

La proposta di legge ARACU ed altri: « Nuovo modello di finanziamento dello sport italiano » (180) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Damiani, Carbonella, Bornacin e Tarantino.

La proposta di legge MASSIDDA ed altri: « Disciplina della produzione, commercializzazione e consumo di prodotti erboristici » (278) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ricciuti, Nicotra, Caminiti, Scaltritti e Moretti.

La proposta di legge GIACCO ed altri: « Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno » (340) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pisapia.

La proposta di legge ALBERTA DE SIMONE: « Istituzione delle banche di sangue da cordone ombelicale » (351) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Nigra, Tolotti, Lumia, Petrella, Trupia, Zannella, Coluccini, Lettieri, Di Serio D'Antona, Tidei, Zanotti, Rossiello, Cordoni, Giacco, Ruggieri, Carli, Maura Cossutta, Bimbi, Ceremigna, Boato, Cento, Rotundo, Meduri, Labate, Chiaromonte, Bolognesi, Pinotti, Pisa, Luigi Pepe, Galeazzi, Adduce, Spini, Buemi, Lucidi, Ruzzante, Gambini, Magnolfi, Ottone, Piscitello, Widmann, Turco, Camo, Duca, Carbonella, Diana, Cazzaro, Villari, Rocchi, Grignaffini, Amici, Fioroni e Bielli.

La proposta di legge ALBERTA DE SIMONE: « Disposizioni per la promozione

del parto fisiologico » (352) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lumia, Trupia, Coluccini, Lettieri, Di Serio D'Antona, Giacco, Ruggieri, Bimbi, Ceremigna, Boato, Rotundo, Labate, Pinotti, Pisa, Galeazzi, Adduce, Tolotti, Potenza, Meduri, Zanotti, Abbondanzieri, Carli, Capitelli, Cordoni, Cento, Lucidi, Buemi, Gambini, Ottone, Turco, Camo, Duca, Diana, Rocchi, Grignaffini, Fioroni e Amici.

La proposta di legge ALBERTA DE SIMONE: « Modifica all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 444, recante ordinamento della scuola materna statale » (353) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Nigra, Lumia, Trupia, Coluccini, Lettieri, Di Serio, D'Antona, Giacco, Ruggieri, Bimbi, Ceremigna, Boato, Rotundo, Labate, Pinotti, Pisa, Galeazzi, Adduce, Tolotti, Potenza, Siniscalchi, Giulietti, Meduri, Carboni, Zanella, Rossiello, Lucidi, Buemi, Gambini, Angioni, Bellini, Ottone, Turco, Camo, Cima, Diana, Luigi Pepe, Rocchi, Amici, Fioroni e Bova.

La proposta di legge costituzionale ALBERTA DE SIMONE: « Modifiche agli articoli 51, 56 e 58 della Costituzione, in materia di pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive » (355); è stata successivamente sottoscritta dai deputati Coluccini, Manzini, Di Serio D'Antona, Pinotti, Bolognesi, Pisa, Lucidi, Turco, Rocchi e Amici.

La proposta di legge LUCÀ ed altri: « Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili per le famiglie numerose » (509) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fioroni e Melandri.

La proposta di legge LUCÀ ed altri: « Disposizioni in materia di giochi e concorsi pronostici gestiti dallo Stato » (510) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fioroni.

La proposta di legge LUCÀ ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minore » (511) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Fioroni e Melandri.

La proposta di legge costituzionale LANDI DI CHIAVENNA ed altri: « Modifi-

che agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione » (572) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Antonio Pepe.

La proposta di legge LAVAGNINI: « Disposizioni per il conferimento del grado superiore, a titolo onorifico, ai paracadutisti della "Folgore", caduti nelle acque della Meloria il 9 novembre 1971 » (575) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Alfano, Angioni, Ascierio, Biondi, Bricolo, Cossiga, Fallica, Fontana, Gamba, Lenna, Milanese, Minniti, Molinari, Pisa, Ramponi, Rizzi e Tucci.

La proposta di legge LAVAGNINI: « Istituzione dell'Ordine del Tricolore » (577) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biondi, Cossiga, Fallica, Fontana, Lenna, Milanese, Molinari, Ramponi e Tucci.

La proposta di legge FINOCCHIARO ed altri: « Misure contro il traffico di persone » (1255) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Magnolfi.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 1° agosto 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 373. — « Primi interventi per il rilancio dell'economia » (*approvato dal Senato*) (1456).

In data 2 agosto 2001 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 297. — Senatori FLORINO ed altri: « Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1476).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

ARACU ed altri: « Istituzione della provincia di Sulmona » (41) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BOSSI: « Istituzione della provincia di Monza e della Brianza » (154) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MUSSOLINI: « Istituzione della provincia autonoma dell'Arcipelago campano » (372) *Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SINISI e NICOLA ROSSI: « Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani » (518) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BOCCIA: « Istituzione della provincia di Melfi » (571) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MARIO PEPE: « Istituzione della provincia dei Castelli Romani » (853) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

OLIVERIO: « Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino » (882) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

TANONI: « Istituzione della provincia di Fermo » (900) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ZAMA: « Istituzione della provincia di Fermo » (1126) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

SCHMIDT ed altri: « Istituzione della provincia di Monza e della Brianza »

(1196) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

CAPARINI: « Istituzione della provincia di Valle Camonica » (1374) *Parere delle Commissioni II, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DIDONÈ: « Istituzione della provincia di Bassano del Grappa » (1385) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*II Commissione (Giustizia):*

S. 297. — Senatori FLORINO ed altri: « Modifica all'articolo 23, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 134, in materia di patrocinio a spese dello Stato » (*approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1476) *Parere delle Commissioni I e V.*

*VI Commissione (Finanze):*

LUCÀ ed altri: « Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di riduzione dell'imposta comunale sugli immobili per le famiglie numerose » (509) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

LUCÀ ed altri: « Disposizioni in materia di giochi e concorsi pronostici gestiti dallo Stato » (510) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XII;*

S. 373. — « Primi interventi per il rilancio dell'economia » (*approvato dal Senato*) (1456) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VII Commissione (Cultura):*

CIMA: « Disposizioni per favorire l'alfabetizzazione informatica e telematica » (201) *Parere delle Commissioni I, V, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

PRESTIGIACOMO: « Riforma dell'Istituto nazionale per il dramma antico (467) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

ANGELA NAPOLI: « Riconoscimento del valore legale delle lauree ad honorem conferite a cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti d'America » (739) *Parere delle Commissioni I e II*.

*X Commissione (Attività produttive):*

GAMBINI ed altri: « Trasformazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo in società per azioni » (144) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

GAMBINI ed altri: « Nuova disciplina della panificazione e introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" » (359) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, XI e XII*;

LABATE ed altri: « Disposizioni per la trasparenza e la salvaguardia delle condizioni socio-ambientali nella produzione di beni e servizi » (1101) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XII e XIII*.

*XI Commissione (Lavoro):*

CORDONI ed altri: « Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo pensionistico » (59) *Parere delle Commissioni I e V*;

CORDONI ed altri: « Modifica all'articolo 211 della legge 19 maggio 1975, n. 151, in materia di determinazione dell'assegno familiare per i figli a favore del coniuge affidatario » (62) *Parere delle Commissioni I, II, V e XII*;

CORDONI ed altri: « Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico » (63) *Parere delle Commissioni I, V e XII*;

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni in materia di rappresentanza sindacale nelle istituzioni scolastiche » (738) *Parere delle Commissioni I e VII*.

*XII Commissione (Affari sociali):*

LUCIDI ed altri: « Norme in materia di iniziative sociali per la gestione e la mediazione dei conflitti » (302) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

**Annuncio di sentenze della Corte costituzionale e loro assegnazione a Commissioni.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 266 del 5-19 luglio 2001 (doc. VII, n. 75)

con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, in assenza di base legislativa, emanare il decreto del Ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246 (Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati) e conseguentemente annulla lo stesso decreto del ministro dell'ambiente 24 maggio 1999, n. 246;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe n. 1 del 1999.

*alla VIII Commissione (Ambiente).*

Sentenza n. 273 del 5-20 luglio 2001  
(doc. VII, n. 77)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, e 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza in epigrafe.

*alla II Commissione (Giustizia).*

Sentenza n. 274 del 5-20 luglio 2001  
(doc. VII, n. 78)

con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato di cui in epigrafe, proposto dal tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati.

*alla I Commissione (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 275 del 5-23 luglio 2001  
(doc. VII, n. 79)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80), sollevata, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, dal tribunale di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

*alla II Commissione (Giustizia).*

Sentenza n. 276 del 5-23 luglio 2001  
(doc. VII, n. 80)

con la quale:

a) dichiara che non spetta allo Stato, e, per esso, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Mantova, emettere l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, impugnato con il ricorso indicato in epigrafo; e conseguentemente;

b) annulla l'atto impugnato.

*alla I Commissione (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 277 del 5-23 luglio 2001  
(doc. VII, n. 81)

con la quale:

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato con il ricorso in epigrafe.

*alla XII Commissione (Affari sociali).*

Sentenza n. 289 del 12-25 luglio 2001  
(doc. VII, n. 84)

con la quale:

dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i fatti per i quali è in corso presso il tribunale di Caltanissetta il procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi, di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; conseguentemente annulla la deliberazione in tal senso adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 luglio 1998.

*alla I Commissione (Affari costituzionali).*

Sentenza n. 290 del 12-25 luglio 2001  
(doc. VII, n. 85)

con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 163, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio — sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

*alla X Commissione (Attività produttive).*

Sentenza n. 291 del 12-25 luglio 2001  
(doc. VII, n. 86)

con al quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448 (Provvedimenti a favore del comune di San Remo), del regio decreto-legge 2

marzo 1933, n. 201 (Provvedimenti a favore del comune di Campione), del regio decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1404 (Estensione al comune di Venezia delle disposizioni del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del comune di San Remo), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta) e della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), sollevata dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, in riferimento agli articoli 2, 3, 4, 5 e 41 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

*alla X Commissione (Attività produttive)*

Sentenza n. 292 del 12-25 luglio 2001  
(doc. VII, n. 87)

con la quale:

dichiara che spetta alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Trentino-Alto Adige, prescrivere all'agente contabile del consiglio della regione Trentino-Alto Adige e all'agente contabile del consiglio della provincia autonoma di Trento il termine per la presentazione dei conti relativi, alla propria gestione, al fine della instaurazione dei relativi giudizi di conto.

*alla V Commissione (Bilancio)*

Sentenza n. 293 del 12-25 luglio 2001  
(doc. VII, n. 88)

con la quale:

dichiara improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal tribunale di Cosenza, II sezione penale, nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe.

*alla I Commissione (Affari costituzionali)*

Sentenza n. 313 del 12-27 luglio 2001  
(doc. VII, n. 89)

con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato, e per esso all'Ente nazionale per le strade, procedere al riparto e alla consegna dei beni strumentali all'esercizio delle funzioni delegate, alla consegna della documentazione amministrativa concernente gli affari non ancora esauriti, all'accertamento degli appalti dei lavori pubblici, aggiudicati o affidati precedentemente al 1° luglio 1998 ed alla definizione, per ciascun appalto, dello stato di esecuzione dei lavori, delle obbligazioni in capo all'ANAS e delle modalità di rimborso dei relativi oneri, senza la partecipazione della provincia autonoma di Bolzano al relativo procedimento, secondo le previsioni del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320; consequenzialmente annulla, per tale parte, la nota dell'Ente nazionale per le strade — ANAS — Direzione generale di Roma, protocollo n. 1117, e quella dello stesso Ente - ufficio di Bolzano, protocollo n. 2169, entrambe del 20 maggio 1999; rigetta, per il resto, i ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti dalla provincia autonoma di Bolzano contro lo Stato con gli atti indicati in premessa.

*alla VIII Commissione (Ambiente)*

Sentenza n. 315 del 12-27 luglio 2001  
(doc. VII, n. 91)

con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato imporre alle province autonome di Trento e di Bolzano l'obbligo di corrispondere contributi a favore dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), a titolo di partecipazione alle spese di gestione relative alla contrattazione collettiva per il personale del comparto sanità e conseguentemente annulla il decreto del ministro della funzione pubblica in data 18 ottobre 1999 concernente « Modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN per il

comparto sanità, ai sensi dell'articolo 50, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nella parte in cui si riferisce alle province autonome di Trento e di Bolzano.

*alla XI Commissione (Lavoro).*

Sentenza n. 316 del 12-27 luglio 2001  
(doc. VII, n. 92)

con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), come modificato dall'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 333, sollevata, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

*alla II Commissione (Giustizia).*

Sentenza n. 317 del 12-27 luglio 2001  
(doc. VII, n. 93)

con la quale:

1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante « Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 5, 97, 115, 117 e 188 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, commi da 1 a 4; 4; 5, commi 3 e 5; 6 e 11 del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5,

11, 76, 97, 115, 117, 118 e 199 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso indicato in epigrafe.

*alla XIII Commissione (Agricoltura).*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari Costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

ordinanza n. 294 del 12-25 luglio 2001  
con lettera in data 25 luglio 2001  
(doc. VII, n. 34-bis)

con la quale:

dispone che nella sentenza n. 158 del 2001, sia corretto il seguente errore materiale: nell'epigrafe, nel dispositivo, nel punto 1 del Ritenuto in fatto e nel punto 1 del Considerato in diritto, l'espressione « articolo 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 » va sostituita con la dizione « articolo 20, diciassettesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ».

*alla II Commissione (Giustizia)*

con lettera in data 20 luglio 2001;  
sentenza n. 272 del 5-20 luglio 2001  
(doc. VII, n. 76)

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 (Disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e Bolzano;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 39, sollevata, in riferimento all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), dalla provincia autonoma di Bolzano con il ricorso in epigrafe.

*alla XII Commissione (Affari sociali)*

con lettera in data 25 luglio 2001;  
sentenza n. 287 del 12-25 luglio 2001  
(doc. VII, n. 82)

con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) nella parte in cui punisce il fatto previsto dal comma 3 con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

*alla II Commissione (Giustizia)*

con lettera in data 25 luglio 2001;  
sentenza n. 288 del 12-25 luglio 2001  
(doc. VII, n. 83)

con la quale:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'articolo 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'articolo

16, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'articolo 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; dell'articolo 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'articolo 12, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento;

*b)* dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 7, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della regione siciliana.

*alla Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).*

con lettera in data 27 luglio 2001; sentenza n. 314 del 12-27 luglio 2001 (doc. VII, n. 90)

con la quale dichiara:

*a)* l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché di-

sposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nella parte in cui ricomprende, fra i propri destinatari, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano;

*b)* non fondate le questioni di legittimità costituzionali dell'articolo 1, commi 1, 2 lettera *a)* e *c)*, 3 e 9, della predetta legge 17 maggio 1999, n. 144, sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con il ricorso in epigrafe, in riferimento agli articoli 8, numeri 1, 5, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 23, 28 e 29; 9, numeri 3, 4, 5 e 8; 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, in particolare all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

*alla V Commissione (Bilancio).*

#### **Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2001, ha trasmesso, il parere espresso dalla conferenza unificata in merito al disegno di legge — S. 373 — « Primi interventi per il rilancio dell'economia » (*approvato dal Senato*) (C. 1456).

Tale parere è trasmesso alla VI Commissione permanente (Finanze).

#### **Trasmissione dal ministro della difesa.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 1° agosto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 2000 dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (I.N.S.E.A.N.), sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e sulla consistenza organica dell'ente, con allegati il bilancio di previsione, la pianta organica ed il conto consuntivo dell'esercizio 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IV Commissione (Difesa).

### **Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di undici risoluzioni approvate nella sessione dal 2 al 5 luglio 2001. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sul documento di lavoro della Commissione sulla risoluzione extragiudiziaria delle vertenze di consumo (raccomandazione 98/257/CEE), conclusioni del Consiglio europeo di Tampere » (*doc. XII, n. 33*) — alla X Commissione (Attività produttive);

« sul Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2001 a Göteborg » (*doc. XII, n. 34*) — alla Commissione III (Affari esteri) e alla Commissione IV (Difesa);

« sui mezzi per aiutare gli operatori economici nel passaggio all'euro » (*doc. XII, n. 35*) — alla V Commissione (Bilancio);

« sui diritti dell'uomo nel mondo nel 2000 e la politica dell'Unione europea in materia di diritti dell'uomo » (*doc. XII, n. 36*) — alla III Commissione (Affari esteri);

« sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea » (*doc. XII, n. 37*) — alla III Commissione (Affari esteri);

« sulla pena di morte nel mondo e l'instaurazione di una "Giornata europea contro la pena di morte" » (*doc. XII, n. 38*) — alla III Commissione (Affari esteri);

« sulla posizione dell'Unione europea nell'ambito della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata ai bambini » (*doc. XII, n. 39*) — alla III Commissione (Affari esteri);

« sulla situazione nell'Africa del Sud » (*doc. XII, n. 40*) — alla III Commissione (Affari esteri);

« sulla strategia dell'Unione europea in vista della Conferenza di Bonn sul cambiamento climatico (COP-6, 2<sup>a</sup> parte » (*doc. XII, n. 41*) — alla VIII Commissione (Ambiente);

« sulla comunicazione della Commissione in merito alla sicurezza delle attività minerarie: studio di seguito dei recenti incidenti minerari » (*doc. XII, n. 42*) — alla X Commissione (Attività produttive);

« sulla relazione annuale della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sui risultati dei programmi di orientamento pluriennali per le flottiglie da pesca alla fine del 1999 » (*doc. XII, n. 43*) — alla XIII Commissione (Agricoltura).

### **Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.**

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 30 luglio 2001, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Castelsaraceno (Potenza), Mottola (Taranto) e di Cittaducale (Rieti).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

### **Comunicazione di una nomina ministeriale.**

Il Ministero delle attività produttive, con lettera in data 23 luglio 2001, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina dell'ingegner Paolo CULICCHI, a componente del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta in Milano.

Tale comunicazione è trasmessa alla X Commissione permanente (Attività produttive).

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare delle istituzioni di cui alla citata legge n. 508 del 1999 (28).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 agosto 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° agosto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la richiesta di parere parlamentare

sullo schema di regolamento per la disciplina delle modalità di trasformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e degli Istituti musicali pareggiati in istituti superiori di studi musicali e coreutici ai sensi della citata legge n. 508 del 1999 (29).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 agosto 2001.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° agosto 2001, pagina 3, prima colonna, quindicesima riga, sostituire il nome: « C'è », con il seguente: « Cè ».

*DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER  
LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO (1137)  
ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE N. 969*

*(A.C. 1137 – Sezione 1)*

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Società a responsabilità limitata).*

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

*a)* prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;

*b)* prevedere un'ampia autonomia statutaria;

*d)* prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificare il procedimento di costituzione, confermando in materia di omologazione i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché eliminando gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

*b)* individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

*c)* dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

*d)* semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

*e)* riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

*f)* ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali; prevedere, comunque, la nullità delle clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di esercizio del recesso;

*g)* disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di

debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

*h)* stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

*i)* prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori sociali, norme inderogabili per la formazione e la conservazione del capitale sociale e la liquidazione della società.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 157.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 3.

*(Società a responsabilità limitata).*

1. La riforma della disciplina della società a responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:

*a)* prevedere un autonomo ed organico complesso di norme, modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale;

*b)* prevedere un'ampia autonomia statutaria;

*c)* attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i soci;

*d)* prevedere la libertà di forme organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificare il procedimento di costituzione, eliminando il giudizio di

omologazione, nonché gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche dell'atto costitutivo;

*b)* determinare la misura minima del capitale in coerenza con la funzione economica del modello;

*c)* dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare la incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

*d)* semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi;

*e)* riconoscere ampia autonomia statutaria riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della società ed agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con particolare riferimento alle azioni di responsabilità;

*f)* ampliare l'autonomia statutaria con riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della partecipazione sociale, nonché del recesso, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali;

*g)* disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione all'investimento in quote di capitale;

*h)* stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio un controllo legale dei conti;

*i)* prevedere, nei limiti dell'esigenza di tutela dei creditori sociali, norme in-

derogabili per la formazione e la conservazione del capitale sociale e la liquidazione della società.

**Testo alternativo dei relatori di minoranza onn. Finocchiaro e Pinza.**

*Sopprimere il comma 1.*

**3. 199.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **3. 197.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **3. 52.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **3. 1.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: novel-lando le norme del codice civile,*

\*\* **3. 51.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: novel-lando le norme del codice civile,*

\*\* **3. 156.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonomo aggiungere le seguenti: completo in tutte le sue articolazioni.*

**3. 65.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: autonomo aggiungere le seguenti: completo.*

**3. 66.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: anche fino alla fine della lettera.*

**3. 67.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti: in grado di disciplinare compiutamente l'organizzazione ed il funzionamento della società in difetto di esercizio dell'autonomia contrattuale.*

**3. 109.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti: che attribuisca rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali fra i soci, modellato anche sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale.*

**3. 88.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti: specifico per il tipo sociale in oggetto.*

**3. 122.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche suppletive fino alla fine della lettera con le seguenti: modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale.*

\* **3. 6.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: anche suppletive fino alla fine della lettera, con le seguenti: modellato sulle esigenze proprie delle imprese a ristretta compagine sociale;*

\* **3. 192.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: anche suppletive.*

**3. 4.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: salvaguardando il loro diritto ad una corretta amministrazione e al perseguimento dell'interesse sociale;*

**3. 167.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere che tale normativa non utilizzi la tecnica legislativa di rinvio ad altre norme o ad articoli del codice civile.*

**3. 5.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: in grado di rispondere alle esigenze proprie delle imprese di piccole e medie dimensioni e con più ristretta base sociale;*

**3. 168** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **3. 53** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **3. 169** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **3. 171** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: ampia.*

**3. 6-bis.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: l'introduzione delle sole disposizioni inderogabili indispensabili per la tutela di interessi rilevanti.*

**3. 131** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: e un'ampia autonomia privata.*

**3. 139** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere una disciplina suppletiva dei profili organizzativi.*

**3. 163** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: riguardo alle strutture organizzative.*

**3. 137** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: riguardo ai procedimenti decisionali.*

**3. 135** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* e prevedere delle norme inderogabili dirette a distinguere il controllo sull'amministrazione da quello contabile.

**3. 133** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1 lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* prevedere nello statuto le forme e gli strumenti di tutela dei terzi.

**3. 12** Pisapia.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* pur nel rispetto degli interessi dei creditori e dei terzi in genere.

**3. 143** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* nel rispetto degli interessi dei creditori e dei terzi.

**3. 9** Pisapia.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* pur nel rispetto degli interessi dei terzi in genere.

**3. 141** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* nel rispetto degli interessi dei terzi.

**3. 10** Pisapia.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* con precise indicazioni rispetto alla tutela dei soci, dei creditori e dei lavoratori dipendenti.

**3. 7** Pisapia.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* con precise indicazioni rispetto alla garanzia di trasparenza e di conoscenza della gestione della società.

**3. 8** Pisapia.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* riguardo alle strutture organizzative.

**3. 11** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere un'ampia libertà di autorganizzazione, di flessibilità e semplificazione degli assetti organizzativi delle società.

**3. 147** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali fra i soci, salvaguardando il diritto degli stessi una corretta amministrazione e al perseguimento dell'interesse sociale.

**3. 13.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali fra i soci.

**3. 14.** Benvenuto, Agostani, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

\* **3. 181.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1 sopprimere la lettera c).*

\* **3. 54.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) prevedere la possibilità di definire liberamente la configurazione degli organi sociali assicurando la tutela dei terzi con idonee misure.

**3. 148.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: forme organizzative aggiungere le seguenti: che soddisfino le esigenze dei soci.*

**3. 15.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del principio con le seguenti: dei principi di trasparenza e.*

\* **3. 56.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: del principio con le seguenti: dei principi di trasparenza e.*

\* **3. 166.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nei rapporti con con le seguenti: e di responsabilità nei confronti dei.*

**3. 201.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine le seguenti parole: e prevedere le modalita' di recesso del socio dissenziente e di salvaguardia del capitale sociale.*

**3. 17.** Pisapia.

*Al comma 1, c), aggiungere, in fine le seguenti parole: in modo da assicurare correttezza e trasparenza nella gestione.*

**3. 16.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere, per quanto riguarda il recesso del socio, di salvaguardare, in ogni caso, l'integrità del capitale sociale.

**3. 136.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere, per quanto riguarda il recesso del socio, di salvaguardare, in ogni caso, gli interessi dei creditori sociali.

**3. 134.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere, in caso di recesso del socio, la salvaguardia degli interessi dei creditori sociali e dei dipendenti.

**3. 18.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere, in caso di recesso del socio, la salvaguardia degli interessi dei creditori.

**3. 19.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere, in caso di recesso del socio, la salvaguardia del livello occupazionale.

**3. 20.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere, in caso di recesso del socio, la salvaguardia degli interessi dei dipendenti.

**3. 21.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere la possibilità per il socio di recedere quando lo stesso risulti dissenziente rispetto a quanto stabilito dagli organi societari.

**3. 138.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) adottare un assetto organizzativo che assicuri efficacia e correttezza nella gestione.

**3. 140.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci.

**3. 142.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere la limitazione della rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

**3. 144.** Frigato, Santagata, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) disciplinare tassativamente i casi di nullità dell'atto costitutivo prevedendo la possibilità di sanatoria mediante l'adozione delle necessarie modifiche entro un termine perentorio stabilito dal giudice.

**3. 119.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere che la gestione dell'impresa sia affidata agli accordi dei soci.

**3. 121.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere che la gestione dell'impresa sia affidata agli accordi dei soci, assicurando, in ogni caso, certezza sulla rappresentanza legale della società.

**3. 145.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere la distinzione del controllo dell'amministrazione dal controllo contabile.

**3. 130.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere norme tese a distinguere il controllo e la responsabilità dell'amministrazione dal controllo e dalla responsabilità contabile.

**3. 22.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere una specifica normativa per le società che svolgono attività artigianale.

**3. 23.** Pisapia.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere una specifica normativa e definizione delle società a responsabilità limitata che svolgono attività artigianale.

**3. 149.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

d) prevedere una specifica normativa e definizione delle società a responsabilità limitata di tipo artigianale.

**3. 83.** Mantini, Santagat, Lettieri, Frigato.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

d) prevedere una specifica normativa e definizione delle società a responsabilità limitata di tipo artigianale precisando specifiche modalità di pubblicità sulla forma societaria artigianale.

**3. 118.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

d) prevedere una specifica normativa e definizione delle società a responsabilità limitata di tipo artigianale, specificandone le peculiarità nella ragione sociale.

**3. 120.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere una specifica normativa e definizione delle società a responsabilità limitata di tipo artigianale, specificando una distinta pubblicità della forma societaria artigianale rispetto alle altre società a responsabilità limitata.

**3. 117.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere forme di modelli organizzativi delle imprese diverse in ragione delle esigenze degli imprenditori.

**3. 132.** Lettieri, Santagata, Frigato, Mantini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere regole inderogabili in tema di doveri fiduciari.

**3. 89.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere l'obbligo di pubblicità circa l'esistenza di patti parasociali e le conseguenze dell'inadempimento al medesimo.

**3. 90.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere regole inderogabili in tema di disciplina delle deleghe.

**3. 87.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra soci.

\* **3. 193.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 1, aggiungere dopo la lettera c), la seguente:*

d) attribuire rilevanza centrale al socio e ai rapporti contrattuali tra i soci;

\* **3. 2.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

d) prevedere il momento in cui la società acquista la personalità giuridica e disciplinare il regime di pubblicità a garanzia dei terzi.

**3. 68.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 198.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**3. 186.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: costituzione aggiungere le seguenti: indicandone il contenuto minimo.*

**3. 116.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: confermando in materia fino a:*

nonché eliminando con le seguenti: eliminando il giudizio di omologazione, nonché.

**3. 194.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: nonché eliminando gli adempimenti non necessari.*

\* **3. 183.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: nonché eliminando gli adempimenti non necessari.*

\* **3. 57.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: precisando fino alla fine della lettera con le seguenti: prevedendo per le società di dimensioni ridotte l'eliminazione del controllo notarile sulle modifiche dell'atto costitutivo;*

**3. 24.** Sergio Rossi, Innocenti, Benvenuto, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) affidare direttamente all'ufficio del registro delle imprese il controllo formale della corrispondenza dell'atto costitutivo ai requisiti di legge;*

**3. 164.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) prevedere che la registrazione dell'atto costitutivo delle società possa avvenire anche da parte dell'avvocato e del dottore commercialista.*

**3. 84.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis)* ridurre il contenuto minimo dell'atto costitutivo, rendendo obbligatorie le sole indicazioni della denominazione, della sede della società, del nominativo dei soci, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del capitale sottoscritto e versato, nonché dei soggetti che amministrano e che hanno la rappresentanza della società;

*Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole da:* individuare fino a: costitutivo e.

**3. 165.** Lettieri, Santagata, Frigato, Mantini.

*Al comma 2 sopprimere la lettera b).*

\* **3. 184.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 2 sopprimere la lettera b).*

\* **3. 58.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* ridurre il contenuto minimo dall'atto costitutivo, rendendo obbligatorie le sole indicazioni della denominazione, della sede della società, del nominativo dei soci, dell'oggetto sociale, dell'ammontare del capitale sottoscritto e versato, nonché dei soggetti che amministrano e che hanno la rappresentanza della società; determinare la misura minima del capitale in misura non superiore ad un decimo di quello previsto per le società per azioni;

**3. 178.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole:* individuare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo e.

**3. 195.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da:* e determinare fino alla fine della lettera.

**3. 25.** Sergio Rossi.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da:* in coerenza fino alla fine della lettera.

**3. 108.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da:* in coerenza fino alla fine della lettera con le seguenti: in misura non superiore ad un decimo di quello previsto per le società per azioni;

**3. 179.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* in misura comunque non superiore ad un dodicesimo di quello previsto per le società per azioni.

**3. 28.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* in misura comunque non superiore ad un undicesimo di quello previsto per le società per azioni.

**3. 27.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* in misura comunque non superiore ad un decimo di quello previsto per le società per azioni.

**3. 26.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , differenziandolo per l'attività artigianale.*

**3. 105.** Frigato, Santagata, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2 sopprimere la lettera c).*

**3. 190.** Lettieri, Santagata, Frigato, Mantini.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) modificare la disciplina dei conferimenti, ampliando il novero dei beni conferibili, ponendo un limite oltre il quale la procedura di valutazione dei crediti e dei beni in natura diviene obbligatoria ed eliminando comunque la nomina di un esperto estimatore da parte dell'autorità giudiziaria;.*

**3. 177.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2 lettera c), dopo le parole: disciplina dei conferimenti aggiungere le seguenti: ampliando il novero dei beni conferibili in modo.*

**3. 29.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: utile aggiungere le seguenti: , ivi comprese le prestazioni di opera o di servizi,.*

**3. 102.** Montini, Santagata, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole da: consentire fino alla fine della lettera.*

**\* 3. 185.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2 lettera c) sopprimere le parole da: consentire fino alla fine della lettera.*

**\* 3. 59.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera c) sostituire le parole da: consentire fino alla fine della lettera con le seguenti: consentire ai soci di determinare consensualmente le rispettive partecipazioni sociali.*

**3. 100.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la incidenza delle con la seguente: le.*

**3. 98.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**3. 189.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , eliminando comunque la nomina di un perito estimatore da parte dell'autorità giudiziaria;.*

**3. 30.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le parole: , nonché le procedure per l'acquisto, da parte della società e nel biennio, di beni o crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori;.*

**3. 110.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) prevedere, per la tutela dei terzi, nella valutazione dei conferimenti, forme di controllo;*

**3. 85.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) prevedere idonei strumenti con lo scopo di proteggere gli investitori sul terreno delle garanzie patrimoniali, della correttezza dei conti e della trasparenza delle informazioni;*

**3. 93.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis) proteggere il sottoscrittore di titoli quantomeno sotto il profilo di un'adeguata informazione;*

**3. 86.** Frigato, Santagata, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis) predisporre regole per la precisazione della tipologia di emissione dei titoli di debito;*

**3. 91.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) determinare le condizioni e i limiti di collocamento dei titoli del debito;*

**3. 92.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**3. 200.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: della società aggiungere le seguenti: , pur nel rispetto del metodo assembleare,*

**3. 115** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: ed agli fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto del principio di tutela dei soci e dei terzi;*

**3. 106.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: con particolare riferimento fino alla fine della lettera.*

**3. 104.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto del principio di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, ferma restando la responsabilità, nei confronti dei creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agito nei casi previsti dagli articoli 2394 e 2395 del codice civile;*

**3. 31.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto del principio di tutela dei soci e dei terzi;*

**3. 32.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto comunque delle disposizioni civilistiche relative*

ai poteri del legale rappresentante della società nonché alle forme di pubblicità degli stessi, a tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società;

**3. 103.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:* prevedere espresse norme tese a garantire la tutela dei dipendenti della società;

**3. 33.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole:* prevedere espresse norme tese a garantire forme di pubblicità a tutela dei terzi che entrano in rapporto con la società;

**3. 34.** Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis)* ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci;

**3. 35.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis)* assicurare, nei procedimenti decisionali, la partecipazione dei soci alla decisione collegiale;

**3. 126.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* prevedere gli strumenti minimi inderogabili per assicurare la tutela degli

interessi dei soci riconoscendo, al di fuori di essi, autonomia statutaria in materia;

**3. 127.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* riconoscere autonomia statutaria agli strumenti di tutela degli interessi dei soci assicurando comunque almeno il diritto dei medesimi alla verifica delle scritture contabili in assenza del controllo legale dei conti;

**3. 128.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

**3. 158.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2 sostituire la lettera f) con le seguenti:*

*f)* riconoscere all'autonomia statutaria la possibilità di diversificare il contenuto della partecipazione, con particolare riferimento ai diritti amministrativi;

*f-bis)* disciplinare la circolazione delle partecipazioni, lasciando ampia autonomia ai soci nell'introdurre clausole di prelazione e di gradimento, salvaguardando in ogni caso il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali, e vietando clausole di intrasferibilità che non siano collegate alla possibilità di esercizio del diritto di recesso;

**3. 176.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da:* salvaguardando sino a: gli in-

teressi dei *con le seguenti*: assicurando in ogni caso idonee garanzie per i.

**3. 125.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e.*

**3. 124.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: prevedere, comunque, fino alla fine della lettera.*

**3. 196.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: prevedere fino alla fine della lettera.*

**3. 3.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: prevedere, comunque, fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) prevedere che lo statuto disciplini le ipotesi in cui, in situazioni che possano recare pregiudizio ad uno o più soci o in situazioni di insanabile conflitto tra soci, ai soci pregiudiziati o dissenzienti sia riconosciuto il diritto di riscatto delle proprie quote da parte degli altri soci ovvero, in situazioni di ingiustificato pregiudizio per la società, il socio di minoranza possessore di una determinata percentuale del capitale sociale possa essere obbligato a cedere la partecipazione agli altri soci;*

**3. 36.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: prevedere, comunque, fino alla fine della lettera con le seguenti: disciplinare le ipotesi di nullità delle clausole contrattuali;*

**\* 3. 188.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: prevedere comunque fino alla fine della lettera con le seguenti: disciplinare le ipotesi di nullità delle clausole contrattuali.*

**\* 3. 60.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: prevedere a tal fine la possibilità di costituire appositi fondi, con l'impiego di quote di utili non tassabili, per consentire l'acquisto con queste delle quote dei soci recedenti.*

**3. 63.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: individuare in quali ipotesi deve ritenersi nullo ogni patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l'esercizio;*

**3. 146.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) consentire agli statuti la libera determinazione delle cause di recesso, disciplinando le modalità di liquidazione della quota, anche attraverso una perizia indipendente, e assicurando in ogni caso idonee garanzie per i creditori sociali;*

**3. 174.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* permettere la libera determinazione delle cause di recesso nel rispetto della garanzia per i creditori sociali prevedendo procedure di volontaria giurisdizione per la nomina di un perito indipendente per le valutazioni e l'intervento del giudice, sentite le parti, per stabilire il termine per la cessione della quota e le modalità di pagamento;

**3. 73.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* disciplinare l'organizzazione della società prevedendo due organi distinti, uno assembleare e l'altro amministrativo, semplificandone il funzionamento e lasciando comunque ai soci la facoltà di adottare modalità organizzative diverse, nel rispetto del principio di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, ferma restando la responsabilità, nei confronti dei creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agito nei casi previsti dagli articoli 2394 e 2395 del codice civile;

**3. 173.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* prevedere che l'atto costitutivo possa introdurre clausole che consentano alla società o ai soci, entro un determinato periodo e al valore determinato da un perito nominato dai soci e dagli eredi del socio defunto ovvero, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale, di acquistare le quote cadute in successione;

**3. 175.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* tutelare l'interesse ad una corretta amministrazione, prevedendo la possibilità che, tramite ricorso all'autorità giudiziaria e in presenza di situazioni di pregiudizio o di insanabile conflitto nella compagine sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale;

**3. 37.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi Nicola, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* favorire l'acquisto da parte della società o dei soci delle quote cadute in successione anche mediante la previsione di procedure consensuali o di giurisdizione volontaria che, in mancanza di accordo, permettano la nomina di un perito indipendente per le valutazioni e demandino al giudice, sentite le parti, di stabilire il termine per la cessione e le modalità di pagamento;

**3. 99.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* lasciare ampia autonomia nella disciplina della circolazione delle partecipazioni individuando misure che, in caso di intrasferibilità delle quote, favoriscano il diritto di recesso o, in difetto, determinino lo scioglimento della società;

**3. 101.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* prevedere norme inderogabili ed ipotesi tassative per quanto riguarda i principi contenuti nelle lettere e) ed f);

**3. 64.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* consentire ad una minoranza qualificata dei soci l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, demandando all'autonomia statutaria la possibilità di rafforzare ulteriormente gli strumenti di tutela dei singoli soci;

**3. 38.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi Nicola, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis)* riconoscere all'autonomia statutaria la possibilità di diversificare il contenuto della partecipazione, con particolare riferimento ai diritti amministrativi;

**3. 39.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi Nicola, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**3. 159.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) consentire la emissione ed il collocamento di titoli di debito per il tramite di operatori qualificati escludendo l'appello diretto al pubblico risparmio.

**3. 75.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: operatori qualificati aggiungere le seguenti: oltre determinate dimensioni del capitale sociale.*

**3. 69.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: operatori qualificati aggiungere le seguenti: oltre determinate dimensioni del prestito.*

**3. 78.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: restando esclusa fino alla fine della lettera.*

\* **3. 61.** Pecoraro Scanio.

*Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: restando esclusa fino alla fine della lettera.*

\* **3. 187.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* precisare le condizioni patrimoniali per l'emissione di titoli di debito.

**3. 97.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* precisare in modo tassativo le regole di garanzia, soggettive ed oggettive, per il collocamento indiretto dei titoli di cui alla lettera precedente;

**3. 76.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

**3. 160.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) mantenere l'attuale sistema di controllo dei conti;*

**\* 3. 50.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h) mantenere l'attuale sistema di controllo legale dei conti;*

**\* 3. 155.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*h) stabilire il limite di capitale sociale oltre il quale è obbligatorio un controllo legale dei conti nonché i casi in cui, per l'emissione e il collocamento di titoli di debito, è comunque prescritto detto controllo.*

**3. 94.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: stabilire aggiungere le seguenti: , anche con riferimento al rapporto tra indebitamento e capitale di rischio,.*

**3. 95.** Frigato, Santagata, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: , con riferimenti tassativi in relazione al rapporto tra indebitamento e capitale di rischio.*

**3. 40.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo il principio di cui all'articolo 2489 del codice civile.*

**3. 96.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: ed il collegio sindacale;.*

**3. 41.** Sergio Rossi.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio il collegio sindacale.*

**3. 153.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) favorire il ricorso al controllo legale dei conti anche al di sotto del limite di legge, introducendo disposizioni che semplifichino gli adempimenti riducendo i costi, attenuino i requisiti di indipendenza e prevedano limitazioni alla responsabilità civile dei professionisti incaricati.*

**3. 152.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato da soggetti con particolari requisiti di professionalità.*

**3. 151.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato da soggetti con particolari requisiti di onorabilità;*

**3. 81.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato da un revisore esterno alla società al quale sia garantita ogni informazione e il massimo di autonomia nelle verifiche dei conti.*

**3. 42.** Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato da un revisore dei conti esterno alla società;*

**3. 79.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato da un avvocato iscritto all'albo dei revisori ufficiali dei conti;*

**3. 80.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis) prevedere che il controllo legale dei conti sia effettuato dal collegio sindacale;*

**3. 82.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 2, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis) stabilire i limiti oltre i quali è obbligatorio il collegio sindacale.*

**3. 43.** Pisapia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

**3. 161.** Mantini, Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in materia di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure.*

**3. 44.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Sergio Rossi.

**(Approvato).**

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: inderogabili aggiungere le seguenti: e tassative.*

\* **3. 45.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: inderogabili aggiungere le seguenti: e tassative.*

\* **3. 114.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: , introducendo procedure semplificate nel caso di consenso dei soci sulle modalità della liquidazione stessa o per le società di modeste dimensioni.*

**3. 113.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere, a protezione dei terzi e degli eventuale investitori, forme di controllo legale dei conti.

**3. 70.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere specifiche disposizioni finalizzate alla possibilità di controllo legale dei conti da parte di un organo indipendentemente a tutela dei creditori e degli investitori.

**3. 46.** Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) ampliare gli strumenti di informazione e di acquisizione di notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci.

**3. 172.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere l'autorganizzazione della società anche per quanto riguarda i rapporti contrattuali tra soci.

**3. 72.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) disciplinare l'organizzazione della società con la previsione di due organi, uno assembleare e l'altro amministrativo, ma con la espressa possibilità per le parti di individuare diverse modalità di organizzazione, fermo il rispetto degli oneri di pubblicità a garanzia della certezza dei rapporti giuridici ed a tutela dei terzi.

**3. 112.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere che lo statuto disciplini le ipotesi in cui — in situazioni che possano recare pregiudizio ad uno o più soci o in caso di insanabile contrasto tra soci — ai soci pregiudicati o dissenzienti sia riconosciuto il diritto di riscatto delle proprie quote da parte di altri soci ovvero — in situazioni di ingiustificato pregiudizio per la società — il socio di minoranza possessore di una determinata percentuale del capitale sociale possa essere obbligato a cedere la sua partecipazione agli altri soci.

**3. 123.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere la possibilità di partecipazione alla società con attività professionale o lavorativa a favore della società.

**3. 47.** Pisapia.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere che la partecipazione alla società possa avvenire anche con il conferimento di apporti utili all'esercizio dell'impresa anche se non partecipanti alla formazione del capitale.

**3. 77.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere che la partecipazione alla società possa avvenire anche con la partecipazione di un'attività professionale di un commercialista in favore della società.

**3. 129.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) agevolare la trasformazione della società a responsabilità limitata in società per azioni, nel rispetto della tutela dei creditori sociali e del diritto di recesso dei soci.

**3. 48.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) prevedere precisi obblighi di documentazione delle decisioni.

**3. 48.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

l) introdurre disposizioni dirette a stabilire le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o di coloro che hanno agito in nome e per conto della società nonché disposizioni volte a garantire l'acquisizione di informazioni e notizie da parte dei soci soprattutto se di minoranza o dissenzienti rispetto agli atti di gestione.

**3. 111.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Alla rubrica, premettere le parole: Principi generali in materia di.*

\* **3. 62.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Nella rubrica, prima della parola: Società aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

\* **3. 162.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Alla rubrica premettere le parole: Principi in materia di.*

**3. 202.** Siniscalchi.

**(A.C. 1137 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 4.

*(Società per azioni).*

1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie delle imprese, sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato del capitale di rischio.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci;

3) fissare congrui *quorum* per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione, confermando i principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

d) che nell'atto costitutivo non sia richiesta l'indicazione della durata della società;

e) che sia consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi, indicando il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgi-

mento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze

di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e, per le società di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) prevedere che le società per azioni possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:

1) il sistema vigente che prevede un organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un collegio sindacale;

2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di questi;

3) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione;

e) prevedere che, in mancanza di diversa scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera d), numero 1);

f) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono tenuti ad agire in modo informato.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

(Società per azioni).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Società per azioni).

1. La disciplina della società per azioni è modellata sulle esigenze proprie delle imprese a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei

soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.

2. Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:

a) un ampliamento dell'autonomia statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato dei capitali norme inderogabili dirette almeno a:

1) distinguere il controllo sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore esterno;

2) consentire l'azione sociale di responsabilità da parte di una minoranza dei soci;

3) fissare i *quorum* per le assemblee straordinarie a tutela della minoranza;

4) prevedere la denuncia al tribunale, da parte dei sindaci, di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori;

b) un assetto organizzativo idoneo a promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa sociale;

c) la determinazione dei limiti, dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione.

3. In particolare, riguardo alla disciplina della costituzione, la riforma è diretta a:

a) semplificare il procedimento di costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei terzi;

b) limitare la rilevanza dei vizi della fase costitutiva.

4. Riguardo alla disciplina del capitale, la riforma è diretta a:

a) aumentare la misura del capitale minimo in coerenza con le caratteristiche del modello;

b) consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.

5. Riguardo alla disciplina dei conferimenti, la riforma è diretta a:

a) dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali;

b) semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela dei terzi.

6. Riguardo alla disciplina delle azioni e delle obbligazioni la riforma è diretta a:

a) prevedere la possibilità di emettere azioni senza valore nominale, determinandone la disciplina conseguente;

b) adeguare la disciplina della emissione e della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;

c) prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) modificare la disciplina relativa alla emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consen-

tendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente e le relative procedure deliberative.

7. Riguardo alla disciplina dell'assemblea e dei patti parasociali, la riforma è diretta a:

a) semplificare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;

b) disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa ed i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica ed integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità;

c) prevedere una disciplina dei patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano, che ne limiti la durata temporale e ne assicuri il necessario grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;

d) determinare, anche con adeguato spazio all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare, lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle convocazioni.

8. Riguardo alla disciplina dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è diretta a:

a) attribuire all'autonomia statutaria un adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo amministrativo, al suo funzionamento, alla circo-

lazione delle informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi;

b) riconoscere, quando non prevista da leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per la nomina alla carica;

c) definire le competenze dell'organo amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione dell'impresa sociale;

d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, ed un sistema basato sulla compresenza di un organo amministrativo e di un organo di sorveglianza, di nomina assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che svolga le funzioni proprie del collegio sindacale, nonché quelle, indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della società, anche opportunamente rivedendo la competenza dell'assemblea; all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale;

e) disciplinare i doveri di fedeltà dei componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse.

9. Riguardo alla disciplina delle modificazioni statutarie, la riforma è diretta a:

a) semplificare le procedure e i controlli, con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive dei soci;

b) rivedere la disciplina dell'aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque adeguati controlli sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e consentendo,

con la precisazione di limiti temporali, la delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione, opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;

c) semplificare la disciplina della riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della tutela dei creditori;

d) rivedere la disciplina del recesso, consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come forma alternativa di tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente, salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli interessi dei creditori sociali.

**(Testo alternativo dei relatori di minoranza, onn. Finocchiaro e Pinza)**

*Sopprimere il comma 1.*

**4. 101.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: , adottata mediante modifica delle norme del codice civile,*

**\* 4. 102.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: società per azioni aggiungere le seguenti: , adottata mediante modifica delle norme del codice civile,*

**\* 4. 103.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1 sopprimere le parole: sulle esigenze proprie delle imprese ».*

**4. 350.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: proprie aggiungere le seguenti: anche esclusive.*

**4. 104.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: a compagine sociale potenzialmente ampia.*

\* **4. 105.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: a compagine sociale potenzialmente ampia.*

\* **4. 106.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: sui principi fino alla fine del comma con le seguenti: a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla rilevanza centrale dell'azione, dalla circolazione della partecipazione sociale e dalla possibilità di ricorso al mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato dei capitali.*

**4. 107.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sui principi della con le seguenti a compagine sociale potenzialmente ampia, caratterizzate dalla.*

**4. 15.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: tutela degli interessi aggiungere le seguenti: della collettività,*

\* **4. 108.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: tutela degli interessi aggiungere le seguenti: della collettività,*

\* **4. 109.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: imperatività con le seguenti: trasparenza e pubblicità.*

\*\* **4. 110.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: imperatività con le seguenti: trasparenza e pubblicità.*

\*\* **4. 111.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole : del capitale di rischio con le seguenti: dei capitali.*

**4. 16.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Sopprimere il comma 2.*

**4. 112.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

- 4. 113.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: che garantisca i soggetti che investono capitali propri in una società.*

- 4. 114.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: che faciliti la costituzione di imprese collettive.*

- 4. 115.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: al fine di porre a disposizione degli imprenditori diversi modelli normativi.*

- 4. 116.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: con previsione di forme semplificative per la stipula dell'atto costitutivo delle società.*

- 4. 117.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: in modo da ampliare gli spazi dell'autonomia privata delle imprese dove gli interessi coinvolti dello Stato non richiedano l'intervento di un organo statale.*

- 4. 118.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: per elevare la capacità competitiva del nostro sistema economico.*

- 4. 119.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: che faciliti lo sviluppo delle imprese caratterizzate dalla presenza di soci imprenditori.*

- 4. 120.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: correlata alle esigenze economiche delle imprese.*

- 4. 121.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: correlata alle esigenze di funzionamento delle imprese.*

- 4. 123.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: che responsabilizzi i soggetti che influenzano direttamente sulla gestione dell'impresa.*

- 4. 122.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: per rendere snella la nascita delle imprese.*

- 4. 124.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: statutaria aggiungere le seguenti: per rendere funzionali le imprese.*

**4. 125.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), alinea, sostituire le parole: del capitale di rischio con le seguenti: dei capitali.*

\* **4. 17.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del capitale di rischio con le seguenti: dei capitali.*

\* **4. 127.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: dirette aggiungere le seguenti: , tenendo conto della necessità delle imprese nell'adeguamento dello schema organizzativo per la realizzazione delle finalità imprenditoriali,*

**4. 128.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).*

**4. 129.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) ridurre i termini di iscrizione al libro dei soci per la partecipazione all'assemblea e per gli altri diritti o adempimenti societari ad un giorno.

\* **4. 130.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) ridurre i termini di iscrizione al libro dei soci per la partecipazione

all'assemblea e per gli altri diritti o adempimenti societari ad un giorno.

\* **4. 131.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).*

**4. 132.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , rappresentativa di una quota fino alla fine del numero.*

\***4. 3.** Cento.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , rappresentativa di una quota fino alla fine del numero.*

\***4. 5.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , rappresentativa di una quota fino alla fine del numero.*

\***4. 18.** Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: , rappresentativa di una quota fino alla fine del numero.*

\***4. 133.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: rappresentativa fino a: sociale idonea.*

**4. 20.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: congrua.*

\* **4. 6.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: congrua.*

**\* 4. 21.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: congrua con la seguente: limitata.*

**4. 22.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: congrua con la seguente: minima.*

**4. 7.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: al fine di fino alla fine del numero.*

**4. 9.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: eccessiva.*

**4. 8.** Grandi, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole seguenti parole: in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

**4. 19.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3).*

**4. 134.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole fissare congrui con le seguenti fissare i.*

**\* 4. 23.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole fissare congrui con le seguenti fissare i.*

**\* 4. 24.** Pisapia.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole fissare congrui con le seguenti fissare i.*

**\* 4. 135.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: congrui quorum con le seguenti: quorum più bassi.*

**\*\* 4. 136.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: congrui quorum con le seguenti: quorum più bassi.*

**\*\* 4. 138.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo la parola: quorum aggiungere le seguenti: costitutivi e deliberativi.*

**4. 137.** Mantini, Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).*

**4. 139.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

Al comma 2, lettera a) n. 4, dopo la parola: Sindaci aggiungere le seguenti: o, nei casi di cui al comma 8, lettera d), numeri 2 e 3 del presente articolo, dei componenti di altro organo di controllo.

**4. 25.** (Nuova formulazione) Sergio Rossi.  
(Approvato)

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo la parola: sindaci aggiungere le seguenti: o di una minoranza di soci o di investitori individuata in misura percentualmente determinata.

**4. 141.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: gravi.

\* **4. 26.** Pisapia.

Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: gravi.

\* **4. 142.** Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 2, lettera a), numero 4), sopprimere la parola: gravi.

\* **4. 143.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo la parola: irregolarità aggiungere le seguenti: e omissioni.

**4. 144.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

5) stabilire i casi di estensione dei suddetti limiti alle società controllate da

società con azioni quotate, alle banche e alle assicurazioni.

**4. 145.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

**4. 146.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'efficienza aggiungere le seguenti: , la trasparenza.

\* **4. 148.** Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: l'efficienza aggiungere le seguenti: , la trasparenza.

\* **4. 149.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: gestione aggiungere le seguenti: nonché la trasparenza.

\*\* **4. 27.** Pisapia.

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: gestione aggiungere le seguenti: nonché la trasparenza.

\*\* **4. 147.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché regole tassative per la ricostruzione delle specifiche responsabilità nella gestione dell'impresa sociale.

**4. 28.** Pisapia.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

**4. 148.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere regole precise per una più agevole ricostruzione delle responsabilità.

**4. 150.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere regole per una reale trasparenza della gestione.

**4. 151.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere l'indelegabilità delle decisioni gestorie di rilevanza primaria.

**4. 152.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere obblighi di informazioni sulle proposte di nomina degli amministratori.

**4. 153.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere obblighi di informazione sui compensi riconosciuti agli amministratori.

**4. 154.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere obblighi di informazione specifica sulle deleghe attribuite agli amministratori.

**4. 155.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, dopo la parola: la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere che gli statuti disciplinino i rapporti tra amministratori e strutture di controllo interno.

**4. 156.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 2, sopprimere le lettera d) ed e).*

**4. 157.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*4. 29.** Pisapia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*4. 158.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

**\*4. 159.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere la parola: non.*

**4. 10.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**\* 4. 30.** Pisapia.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**\* 4. 161.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole:* la costituzione *aggiungere le seguenti:* ai soli fini dell'esercizio dell'impresa.

**\*\* 4. 164.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole:* la costituzione *aggiungere le seguenti:* ai soli fini dell'esercizio dell'impresa.

**\*\* 4. 166.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole:* garanzie per i creditori *con le seguenti:* misure per il controllo della sua attività.

**\* 4. 162.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole:* garanzie per i creditori *con le seguenti:* misure per il controllo della sua attività.

**\* 4. 163.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* e coordinando la nuova normativa con la disciplina delle cause di nullità delle società.

**\*\* 4. 165.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* e coordinando la nuova normativa con la disciplina delle cause di nullità delle società.

**\*\* 4. 169.** Frigato, Santagata, Lettieri, Mantini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) prevedere regole tassative per la trasparenza della gestione della società.

**4. 31.** Pisapia.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) introdurre criteri volti ad impedire la creazione di società senza attività o costituite ai soli fini di diminuire il prelievo fiscale sui patrimoni.

**\* 4. 126.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

f) introdurre criteri volti ad impedire la creazione di società senza attività o costituite ai soli fini di diminuire il prelievo fiscale sui patrimoni.

**\* 4. 167.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1), si provvederà:

a) a conferire apposita delega al ministero competente affinché, di concerto con gli ordini professionali interessati, provveda a definire una serie di principi, direttive e norme di prudenza, correttezza e comportamento che gli organi sociali dovranno osservare per garantire la migliore trasparenza nell'ambito del procedimento per l'elaborazione ed approvazione del bilancio, e per l'elaborazione, l'approvazione e la diffusione delle relazioni o altre comunicazioni sociali, anche al fine di tutelare la libera concorrenza ed il mercato in genere,

b) a specificare che, qualora tali principi, direttive e norme di prudenza vengano violate, la relativa condotta degli organi sociali sarà ritenuta intenzionale ed idonea a trarre in inganno ai fini dell'accertamento dei reati previsti dal citato articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1);

c) a prevedere che un apposito organo di controllo, costituito per iniziativa degli ordini professionali interessati che

operano nei vari distretti di corte d'appello, potrà all'uopo promuovere un cinquantesimo del capitale sociale, ispezioni volte ad accertare il rispetto delle regole in parola;

d) a prevedere altresì che in caso vengano accertate violazioni, i verbali, in uno con apposita denuncia dei fatti e con la contestazione dell'ipotesi di reato che emerge, verranno trasmessi all'autorità giudiziaria ordinaria, che procederà senz'altro ad istruire il procedimento inerente il reato ascritto.

**4. 209.** Landi di Chiavenna.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 169.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 3, sopprimere la lettera a).*

**4. 170.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: nel rispetto fino alla fine della lettera con le seguenti: attraverso la previsione di un solo controllo sulla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 del codice civile.*

**4. 171.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: del principio con le seguenti: dei principi di trasparenza,*

\* **4. 174.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: del principio con le seguenti: dei principi di trasparenza,*

\* **4. 175.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: certezza aggiungere le seguenti: nonché di trasparenza.*

**4. 172.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 3, lettera a), dopo la parola: certezza aggiungere le seguenti: di correttezza.*

**4. 173.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: , indicando il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo.*

**4. 176.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 3, sopprimere la lettera b).*

**4. 177.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: dei vizi aggiungere le seguenti: meramente formali.*

\* **4. 220.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: dei vizi aggiungere le seguenti: meramente formali.*

\* **4. 221.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo espressamente le condizioni in assenza delle quali non può avere luogo l'iscrizione nel registro delle imprese e le modalità per ovviare ad eventuali irregolarità suscettibili di sanatoria.*

**4. 178.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* collegando tuttavia i vizi rilevati alle conseguenze previste nella fase di omologazione e di controllo.

**4. 182.** Siniscalchi.

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* in relazione alle sole cause di nullità.

**4. 185.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Sopprimere il comma 4.*

**4. 187.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

\* **4. 32.** Sergio Rossi.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

\* **4. 188.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*

\* **4. 190.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) determinare la misura del capitale minimo versato in funzione della natura dei conferimenti.

\* **4. 192.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) determinare la misura del capitale minimo versato in funzione della natura dei conferimenti.

\* **4. 196.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 2327 del codice civile e richiedere, quale condizione per l'iscrizione, il versamento di un quarto del capitale sottoscritto.

**4. 193.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 2327 del codice civile e prevedere come obbligatorio per la costituzione il versamento di un quinto di detto capitale.

**4. 195.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 100.000.

\* **4. 33.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 100.000.

\* **4. 194.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 101.000.

**4. 34.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 102.000.

**4. 35.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 103.000.

**4. 36.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 104.000.

**4. 38.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 105.000.

**4. 39.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore ad euro 163.291.38.

**4. 37.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore a lire 193.627.000.

**4. 40.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) fissare il capitale minimo in misura non superiore a lire 200 milioni.

**4. 41.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , facendo salve le società costituite o in corso di costituzione entro un termine specificatamente stabilito a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo.*

**4. 197.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto delle necessità delle imprese di una maggiore libertà nell'adeguamento dello schema organizzativo per la realizzazione delle finalità imprenditoriali.*

**4. 198.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*

**4. 199.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) individuare norme dirette a favorire la costituzione di società controllate.

**4. 201.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 4, lettera b), dopo la parola: costituisca aggiungere le seguenti: , con i limiti indicati dall'articolo 2410 per l'emissione di obbligazioni,*

\* **4. 202.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 4, lettera b), dopo la parola: costituisca aggiungere le seguenti: , con i limiti indicati dall'articolo 2410 per l'emissione di obbligazioni,*

\* **4. 205.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 4, lettera b), dopo la parola: costituisca aggiungere le seguenti: , con delibera dell'assemblea assunta a maggioranza qualificata.*

**4. 204.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: determinandone fino alla fine della lettera con le seguenti: con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso, prevedendo modalità di amministrazione idonee e regole contabili in grado di consentire, in ogni momento, una distinzione tra elementi patrimoniali destinati al singolo affare rispetto al patrimonio globale della società e determinando condizioni, limiti e modalità di rendicontazione.*

\* **4. 179.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole da: determinandone fino alla fine*

*della lettera con le seguenti: con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso, prevedendo modalità di amministrazione idonee e regole contabili in grado di consentire, in ogni momento, una distinzione tra elementi patrimoniali destinati al singolo affare rispetto al patrimonio globale della società e determinando condizioni, limiti e modalità di rendicontazione.*

\* **4. 203.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: prevedere adeguate forme di pubblicità.*

**4. 180.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e la relativa insolvenza.*

\* **4. 181.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: e la relativa insolvenza.*

\* **4. 186.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché gli strumenti e le modalità di controllo della gestione patrimoniale.*

**4. 42.** Pisapia.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché le modalità in cui si esercita il controllo sulla gestione patrimoniale.*

**4. 206.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ; dettare norme per il regime fiscale di detti patrimoni.*

**4. 207.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Devono essere previste modalità di amministrazione e criteri contabili tali da consentire in ogni momento l'individuazione del patrimonio separato destinato ad un affare specifico.

**4. 208.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Sopprimere il comma 5.*

**4. 210.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 5, sopprimere la lettera a).*

**4. 211.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: capitale sociale aggiungere le seguenti: , tenendo conto che il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.*

\* **4. 212.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 5, lettera a), dopo le parole: capitale sociale aggiungere le seguenti: , tenendo conto che il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.*

\* **4. 213.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e statutarie.*

**4. 216.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; aggiornare la normativa sul divieto di sottoscrizione reciproca di*

azioni ed esplicitare le tipologie di conferimenti in cui ricorrono i presupposti del divieto previsto dall'articolo 2360 del codice civile.

\* **4. 214.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 5, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; aggiornare la normativa sul divieto di sottoscrizione reciproca di azioni ed esplicitare le tipologie di conferimenti in cui ricorrono i presupposti del divieto previsto dall'articolo 2360 del codice civile.*

\* **4. 215.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

**4. 217.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 5, lettera b), dopo la parola: certezza aggiungere le seguenti: e trasparenza.*

\* **4. 43.** Pisapia.

*Al comma 5, lettera b), dopo la parola: certezza aggiungere le seguenti: e trasparenza.*

\* **4. 218.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché le procedure per l'acquisto, da parte della società e nel biennio, di beni o crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori.*

**4. 219.** Santagata, Frigato, lettera, Mantini.

*Sopprimere il comma 6.*

**4. 223.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).*

**\*4. 44.** Pisapia.

*Al comma 6, sopprimere la lettera a).*

**\*4. 224.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.

*Al comma 6, lettera a), premettere le parole: per specifiche individuate attività,*

**\*\*4. 226.** Pecoraro Scanio, Cento

*Al comma 6, lettera a), premettere le parole: per specifiche individuate attività,*

**\*\*4. 229.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: emettere azioni aggiungere la seguente: nominative.*

**\*4. 227.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 6, lettera a), dopo le parole: emettere azioni aggiungere la seguente: nominative.*

**\*4. 228.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: senza con la seguente: con.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: nominale con la seguente: percentuale.*

**4. 11.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: indicazione del.*

**4. 225.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 6, sopprimere la lettera b).*

**4. 230.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: concordandola inoltre con le disposizioni vigenti in materia di gestione accentrata di strumenti finanziari e di libro dei soci.*

**4. 45.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: e alle previsioni fino alla fine della lettera.*

**\*4. 231.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: e alle previsioni fino alla fine della lettera.*

**\*4. 232.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 6, sopprimere la lettera c).*

**4. 233.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le società con azioni quotate in mercati regolamentari italiani o di paesi membri dell'Unione europea o che quotano in tali mercati detti strumenti finanziari, non sono previsti limiti quantitativi di emissione.*

**4. 47.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) consentire l'ammissione di azioni riscattabili, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 39 della seconda*

direttiva in materia societaria n. 77 /91/ CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976.

- 4. 46.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 6, sopprimere la lettera d).*

- 4. 240.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: attenuandone o rimuovendone i limiti con le seguenti: adattandone limiti e condizioni alla nuova disciplina complessiva.*

- 4. 236.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 6, lettera d), sopprimere le parole: o rimuovendone.*

- 4. 235.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 6, lettera d), sopprimere le parole da: e consentendo all'autonomia statutaria fino alla fine della lettera.*

- \*4. 222.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 6, lettera d), sopprimere le parole da: e consentendo all'autonomia statutaria fino alla fine della lettera.*

- \*4. 234.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 6, lettera d), sostituire le parole: l'organo competente e le relative con la seguente: le.*

- 4. 237.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 6, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: riservando queste ultime all'organo amministrativo in mancanza di diversa indicazione.*

- 4. 48.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) prevedere, per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, che lo statuto possa disciplinare limiti al trasferimento delle azioni, ivi compresa la temporanea intrasferibilità.*

- 4. 49.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) prevedere, per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, che lo statuto possa disciplinare limiti al trasferimento dei relativi titoli, ivi compresa la temporanea intrasferibilità.*

- 4. 238.** Mantini, Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) indicare ipotesi nelle quali, in deroga al generale principio di trasferibilità delle azioni, lo statuto può definire specifiche ipotesi di intrasferibilità purché limitate nel tempo.*

- 4. 239.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) consentire la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto dei soli limiti previsti dalla seconda direttiva, in materia societaria n. 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976.

**4. 50.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) prevedere che, nelle società che non hanno azioni quotate, lo statuto possa attribuire al socio in possesso di azioni che rappresentino almeno il 95 per cento del capitale sociale il diritto di acquisto delle restanti azioni.

**4. 51.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Sopprimere il comma 7.*

**4. 241.** Frigato, Santagata, Lettieri, Mantini.

*Al comma 7, alinea, dopo la parola: assemblea aggiungere le seguenti: ordinaria e straordinaria.*

**4. 242.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

*Al comma 7, sopprimere la lettera a).*

**4. 244.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, con la seguente: relativamente.*

**\*4. 243.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: anche relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, con la seguente: relativamente.*

**\*4. 245.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 7, lettera a), dopo la parola: adempimenti aggiungere le seguenti: per la convocazione e.*

**4. 247.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: consentendo in ogni caso l'esercizio di quest'ultimo in via telematica.*

**4. 53.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere, per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, che lo statuto possa derogare al principio di collegialità nel funzionamento della assemblea, nel rispetto del diritto di informazione dei soci;*

**\*4. 52.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere, per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, che lo statuto possa derogare al principio di collegialità nel funzionamento della assemblea, nel rispetto del diritto di informazione dei soci;*

**\*4. 246.** Mantini, Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* prevedere in particolare la possibilità che gli statuti disciplinino il voto per corrispondenza e consentano lo scrutinio segreto per tutte o per alcune deliberazioni assembleari, introducendo gli adeguamenti necessari e la disciplina delle impugnazioni delle delibere assembleari e del diritto di recesso.

**4. 54.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* consentire in particolare agli statuti delle società che non hanno azioni quotate di prevedere per l'assemblea straordinaria i quorum previsti dall'articolo 126 del decreto 24 febbraio 1998, n. 58.

**4. 55.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis)* estendere in particolare la disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto a tutte le società con più di 200 soci, consentendo, anche per le società con azioni quotate, la sollecitazione a qualsiasi socio ed eliminando l'obbligo di avvalersi di un intermediario.

**4. 56.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, sopprimere la lettera b).*

**4. 248.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 7, lettera b), dopo le parole: vizi delle deliberazioni aggiungere le seguenti: , che non comportino la nullità del deliberato,*

**\*4. 249.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 7, lettera b), dopo le parole: vizi delle deliberazioni aggiungere le seguenti: , che non comportino la nullità del deliberato,*

**\*4. 260.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 7, lettera b), dopo la parola: certezza aggiungere le seguenti: e trasparenza.*

**\*\*4. 57.** Pisapia.

*Al comma 7, lettera b), dopo la parola certezza aggiungere le seguenti: e trasparenza.*

**\*\*4. 251.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

*Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: ed integrazione con le seguenti: , integrazione e riabilitazione con efficacia sanante.*

**4. 252.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresa la previsione di misure risarcitorie da commisurare all'interesse leso.*

**\*4. 250.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , ivi compresa la previsione di misure risarcitorie da commisurare all'interesse leso.*

**\*4. 261.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) disciplinare in particolare il conflitto di interessi del socio vietando l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui è interessato, consentendo al presidente dell'assemblea di escluderlo dal voto.

**4. 58.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Pisapia, Frigato.

*Al comma 7, sopprimere la lettera c).*

**4. 253.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole da: ne limiti fino a: del presente articolo,*

**\*4. 256.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole da: ne limiti fino a: del presente articolo,*

**\*4. 263.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 7, lettera c), sostituire le parole da: a cinque anni con le seguenti: la durata temporale e.*

**4. 262.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: a cinque anni.*

**4. 59.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, lettera c) sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: non oltre tre anni.*

**4. 61.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, lettera c) sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: non oltre quattro anni.*

**4. 60.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, lettera c) sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.*

**4. 12.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 7, lettera c), dopo la parola: massima aggiungere le seguenti: , ne regoli l'efficacia.*

**4. 255.** Mantini, Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 7, lettera c) sostituire le parole: e, per le società con le seguenti: , nonché, per le società.*

**4. 63.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: , per le società di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo,*

**4. 62.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 7, lettera c), dopo la parola: trasparenza aggiungere la seguente: anche.*

**4. 254.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere la registrazione nel registro delle imprese dei patti parasociali;

**4. 257.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 7 sopprimere la lettera d).*

**4. 258.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 7, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: fissandone comunque un numero minimo per legge.*

**4. 259.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) disciplinare la figura del presidente dell'assemblea, con riferimento all'adempimento dei doveri connessi alla sua funzione e alla responsabilità verso la società e verso i singoli soci per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

**4. 64.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Sopprimere il comma 8.*

**4. 264.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.

*Al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) consentire che le riunioni degli organi di gestione, amministrazione e controllo si svolgano anche in videoconferenza o mediante utilizzo di analoghe tecnologie.

**4. 65.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 8, sopprimere la lettera a).*

**4. 265.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.

*Al comma 8, lettera a), dopo la parola: informazioni aggiungere le seguenti: con periodicità almeno mensile.*

**4. 266.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 8, lettera a), dopo la parola: informazioni aggiungere le seguenti: con periodicità almeno bimestrale.*

**4. 267.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 8, lettera a), dopo la parola: informazioni aggiungere le seguenti: con periodicità almeno trimestrale.*

**4. 268.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 8, lettera a), sostituire le parole da: contenuti e limiti fino alla fine della lettera, con le seguenti: i soli limiti imperativi delle deleghe a singoli amministratori o comitati esecutivi definendo il regime di pubblicità, ai fini dell'efficacia nei confronti dei terzi, delle deleghe affidate.*

**4. 269.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere, per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, che lo statuto possa disciplinare specifici criteri di nomina degli amministratori attribuendo il potere di nomina di una parte di essi anche a

titolari di speciali categorie di azioni o strumenti finanziari emessi dalla società.

\* **4. 66.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere, per le società che non fanno ricorso al mercato dei capitali mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, che lo statuto possa disciplinare specifici criteri di nomina degli amministratori attribuendo il potere di nomina di una parte di essi anche a titolari di speciali categorie di azioni o strumenti finanziari emessi dalla società.

\* **4. 270.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**4. 271.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 8, lettera b), dopo la parola: onorabilità aggiungere le seguenti: fedeltà,*

**4. 272.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: di componente dell'organo amministrativo.*

**4. 273.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 8, sopprimere la lettera c).*

\* **4. 100.** Sergio Rossi.

*Al comma 8 sopprimere la lettera c).*

\* **4. 274.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione di gestione, distinguendo tra gli amministratori o consiglieri investiti di particolari cariche e quelli privi di deleghe ed equiparando agli amministratori nominati in conformità della legge e dello statuto gli amministratori di fatto.

**4. 312.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

c-bis) consentire, salvi i necessari adattamenti della disciplina, la scelta statutaria di nominare, quali amministratori o componenti dell'organo di gestione, persone giuridiche.

**4. 313.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 8, sopprimere la lettera d).*

**4. 275.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 8 sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) ammettere la scelta statutaria tra un sistema basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale, ed un sistema basato sulla compresenza di un organo amministrativo e di un organo di sorveglianza, nomina assembleare e con rappresentanza delle minoranze, che svolga le funzioni proprie del collegio sindacale, nonché quelle, indicate nello statuto, concernenti l'indirizzo strategico della società, anche opportunamente rivedendo la competenza dell'assemblea; all'organo di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme

disciplinanti la nomina, i poteri, i doveri e le responsabilità del collegio sindacale;

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).*

**4. 276.** Mantini.

*Al comma 8, alinea, aggiungere, in fine, le parole:* , tenendo conto che negli organi di controllo dovrà essere presente un revisore contabile.

**\* 4. 280.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 8, alinea, aggiungere, in fine, le parole:* tenendo conto che negli organi di controllo dovrà essere presente un revisore contabile.

**\* 4. 281.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 8, lettera d), sostituire i numeri 1), 2) e 3), con i seguenti:*

1) un sistema basato sulla compresenza dell'organo amministrativo e del collegio sindacale dotato dei poteri e delle competenze previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2) un sistema che preveda la presenza di un consiglio di amministrazione all'interno del quale sia istituito un comitato preposto al controllo interno di gestione, composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso di specifici requisiti di indipendenza, e al quale devono essere assicurati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di codici di comportamento e di forme di autoregolazione;

3) un sistema basato sulla compresenza di un organo di sorveglianza eletto dall'assemblea con competenze di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché di deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei

confronti di questi; gli statuti potranno prevedere che una quota, non superiore alla metà, dei membri del consiglio di sorveglianza, non computandosi tra questi il presidente, sia eletta dai lavoratori, nel rispetto delle regole che il Governo detterà al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico nella scelta dei rappresentanti dei lavoratori; in ogni caso, la nomina del presidente del consiglio di sorveglianza sarà di competenza dell'assemblea; sarà sempre obbligatorio il controllo legale dei conti da parte di un revisore esterno.

**4. 282.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 8, lettera d), sopprimere il numero 1).*

**4. 277.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 8, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:* dotato dei poteri e delle competenze previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**4. 314.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 8, lettera d), sopprimere il numero 2).*

**\* 4. 67.** Pisapia.

*Al comma 8, lettera d), sopprimere il numero 2).*

**\* 4. 278.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 8, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:* ; i componenti il consiglio di sorveglianza devono

possedere i requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione ai collegi sindacali;

**4. 1.** Tagliatela, Lo Presti, Sergio Rossi.

*Al comma 8, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Gli statuti possono prevedere che una quota, non superiore alla metà dei membri del consiglio di sorveglianza, non computandosi tra questi il presidente, sia eletta dai lavoratori, nel rispetto delle regole che il Governo detterà al fine di assicurare, in particolare, il rispetto del metodo democratico nella scelta dei rappresentanti dei lavoratori. In ogni caso, la nomina del presidente del consiglio di sorveglianza è di competenza dell'assemblea.

**4. 68.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 8, lettera d), sopprimere il numero 3).*

\* **4. 69.** Pisapia.

*Al comma 8, lettera d), sopprimere il numero 3).*

\* **4. 279.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 8, lettera d), sopprimere il numero 3).*

\* **4. 13.** Grandi, Pistone.

*Al comma 8, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:* i componenti il comitato preposto al controllo interno sulla gestione devono possedere i requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione ai collegi sindacali;

**4. 2.** Tagliatela, Lo Presti, Sergio Rossi.

*Al comma 8, sopprimere la lettera e).*

**4. 283.** Lettieri, Santagata, Frigato, Mantini.

*Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis)* prevedere che, con riferimento alle fattispecie di cui alla lettera d), numeri 2 e 3 del presente comma, siano assicurate, anche per le società che non si avvalgono della revisione contabile, forme di controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il collegio sindacale.

**4. 4.** (Nuova formulazione) Leo, Antonio Pepe.

**(Approvato)**

*Al comma 8, sopprimere la lettera f).*

**4. 284.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 8, lettera f), dopo la parola: interesse aggiungere le seguenti: , nonché i doveri di riservatezza dei componenti gli altri organi societari.*

**4. 285.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 8, lettera f), sopprimere le parole da: e precisare fino alla fine della lettera.*

**4. 287.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*g)* disciplinare le situazioni di potenziale conflitto d'interessi dei singoli componenti, garantendo un'adeguata informazione degli organi competenti a deliberare ed assicurando un'informazione periodica

ai soci sulle operazioni effettuate. Le operazioni devono essere deliberate dal consiglio di amministrazione o di gestione, anche quando rientranti nelle competenze degli organi delegati, con l'astensione dei componenti interessati. Il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione deve escludere dal voto l'amministratore interessato. In caso di amministratore unico, salvo che gli statuti dispongano diversamente, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea; tale autorizzazione è richiesta altresì, in caso di amministrazione pluripersonale, per le operazioni in potenziale conflitto d'interessi di ammontare particolarmente significativo.

**4. 70.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) disciplinare la funzione di revisione contabile, eliminando le restrizioni alle attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l'obiettività, l'integrità e l'indipendenza dei revisori contabili. Consentire l'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ai revisori contabili persone fisiche.

**\* 4. 71.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) disciplinare la funzione di revisione contabile, eliminando le restrizioni alle attività che non siano strettamente necessarie a garantire la competenza, l'obiettività, l'integrità e l'indipendenza dei revisori contabili. Consentire l'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 161 del de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ai revisori contabili persone fisiche.

**\* 4. 286.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) prevedere, in caso d'inadempimento dei doveri inerenti alle operazioni in conflitto d'interessi, l'inversione dell'onere della prova del nesso causale tra l'inadempimento e il danno, nonché l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società ogni profitto realizzato, direttamente o indirettamente, mediante l'operazione interessata.

**4. 72.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 8, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) prevedere che il controllo legale dei conti sia di competenza di un revisore esterno, indipendentemente dal modello organizzativo prescelto ai sensi della lettera d).

**4. 73.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-bis. Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta a riconoscere agli statuti la possibilità di prevedere, a favore del socio dissenziente da deliberazioni dell'assemblea, ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 2437 del codice civile, prevedendo che al socio recedente spetti, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria, una somma di denaro che rappresenti una stima con-

grua del valore della partecipazione e adottando cautele idonee al fine di salvaguardare le ragioni dei creditori sociali.

**4. 74.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta a consentire ad una minoranza pari al 5 per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del capitale di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo statuto.

**4. 75.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta a consentire ad una minoranza pari al 4 per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del capitale di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo statuto.

**4. 76.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta a consentire ad una minoranza pari al 3 per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad una minoranza che rappresenti almeno il 2 per cento del capitale di

richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo statuto.

**4. 77.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta a consentire ad una minoranza pari al 4 per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad una minoranza che rappresenti almeno l'1 per cento del capitale di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo statuto.

**4. 78.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta a consentire ad una minoranza pari al 3 per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad una minoranza che rappresenti almeno l'1 per cento del capitale di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo statuto.

**4. 79.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta a consentire ad una minoranza pari al 2 per cento del capitale di richiedere la convocazione dell'assemblea e ad una minoranza che rappresenti almeno l'1 per cento del capitale di ri-

chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, salve in entrambi i casi le minori soglie previste dallo statuto.

- 4. 80.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta ad estendere a tutte le società i *quorum* previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- 4. 82.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta a rendere applicabili anche alle società bancarie le norme in materia di denuncia di gravi irregolarità, di cui all'articolo 2409 del codice civile, e ad estendere a tutte le società i *quorum* previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

- 4. 81.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta a rendere applicabili anche alle società bancarie le norme in materia di denuncia di grave irregolarità, di cui all'articolo 2409 del codice civile.

- 4. 83.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Riguardo alla disciplina dei diritti e poteri delle minoranze azionarie, la riforma è diretta ad ampliare i diritti di ispezione del socio, nel rispetto delle esigenze di riservatezza della gestione sociale.

- 4. 84.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Sopprimere il comma 9.*

- 4. 288.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 9, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) attribuire in ogni caso all'organo amministrativo, salvo diversa previsione dello statuto, la competenza relativa a modifiche statutarie richieste da leggi o da altre disposizioni normative, nonché all'apertura o chiusura di nuove sedi.

- 4. 87.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 9, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) attribuire in ogni caso all'organo amministrativo, salvo diversa previsione dello statuto, la competenza relativa a modifiche statutarie richieste da leggi o da altre disposizioni normative.

- 4. 86.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 9, alla lettera a) premettere la seguente:*

0a) attribuire in ogni caso all'organo amministrativo, salvo diversa previsione

dello statuto, la competenza relativa all'apertura o chiusura di nuove sedi.

**4. 85.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 9, sopprimere la lettera a).*

**4. 290.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: con facoltà per l'autonomia con le seguenti: individuando le fattispecie per le quali si dà facoltà all'autonomia.*

**\* 4. 291.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: con facoltà per l'autonomia con le seguenti: individuando le fattispecie per le quali si dà facoltà all'autonomia.*

**\* 4. 292.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) individuare le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo che devono essere oggetto di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria, in considerazione delle esigenze di tutela dei soci di minoranza, dei creditori sociali e dei terzi;*

**4. 88.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*, sopprimere la lettera b).*

**4. 293.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 9, lettera b), sopprimere la parola: interni.*

**\* 4. 14.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 9, lettera b), sopprimere la parola: interni.*

**\* 4. 89.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 9, lettera b), sopprimere la parola: interni.*

**\* 4. 299.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 9, lettera b), dopo le parole: controlli interni aggiungere le seguenti: ed esterni.*

**4. 92.** Pisapia.

*Al comma 9, lettera b), dopo le parole: controlli interni aggiungere le seguenti: con adeguate garanzie di autonomia e indipendenza.*

**4. 91.** Pisapia.

*Al comma 9, lettera b), sopprimere le parole da: e consentendo fino alla fine della lettera.*

**4. 298.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: consentendo con la seguente: prevedendo.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: diritto di opzione aggiungere le seguenti: ove ciò sia consentito dall'atto costitutivo, dallo statuto o dall'assemblea.*

**\* 4. 294.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: consentendo con la seguente: prevedendo.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole:* diritto di opzione *aggiungere le seguenti:* ove ciò sia consentito dall'atto costitutivo, dallo statuto o dall'assemblea.

\* **4. 301.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 9, lettera b), dopo le parole:* delega agli amministratori *aggiungere le seguenti:* entro il limite temporale eventualmente stabilito dal regolamento del mercato.

**4. 90.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 9, lettera b), dopo le parole:* per escludere *aggiungere le seguenti:* con atto motivato.

**4. 300.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 9, sopprimere la lettera c).*

**4. 295.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) consentire agli statuti di prevedere che determinate clausole siano modificabili soltanto all'unanimità;

**4. 93.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 9, sopprimere la lettera d).*

**4. 296.** Lettieri, Santagata, Frigato, Mantini.

*Al comma 9, lettera d), sostituire le parole da:* prevedendo *fino a:* recesso *a con*

*le seguenti:* consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come forma alternativa di.

**4. 306.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 9, lettera d), dopo le parole:* socio dissenziente *aggiungere le seguenti:* , eventualmente modificando in suo favore i termini temporali.

\* **4. 302.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 9, lettera d), dopo le parole:* socio dissenziente *aggiungere le seguenti:* , eventualmente modificando in suo favore i termini temporali.

\* **4. 305.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* ed introducendo la possibilità di ricorso al giudice, in sede di giurisdizione volontaria, al fine di determinare il valore della partecipazione del recedente in caso di mancanza di consenso tra le parti al riguardo.

**4. 303.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* e stabilendo altresì che il predetto valore, in caso di mancato accordo, possa essere definito dal tribunale, in camera di consiglio, in base alle indicazioni fornite da un perito nominato dal presidente del tribunale del circondario dove ha sede la società.

**4. 307.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) prevedere che le società possano deliberare, con le medesime maggioranze

previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria. Gli amministratori devono mettere a disposizione degli azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri di base ai quali è stato stabilito il prezzo di rimborso. L'iscrizione della delibera nel registro delle imprese deve essere preceduta dalla verifica da parte del Tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste, soltanto se la riduzione del capitale è superiore ad un terzo e ne fanno richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale. In materia di riduzione del capitale per perdite, non devono essere previste norme, a tutela dei terzi e dei creditori, più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva in materia societaria 77/91/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1976; in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, devono essere previsti un rafforzamento degli obblighi di informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.

**4. 98.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) fissare il *quorum* non oltre il 4 per cento per l'esercizio dell'azione di responsabilità attualmente regolata dall'articolo 2409 del codice civile;

**4. 95.** Pisapia.

*Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) fissare il *quorum* non oltre il 2 per cento per l'esercizio dell'azione di respon-

sabilità attualmente regolata dall'articolo 2409 del codice civile;

**4. 94.** Pisapia.

*Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) prevedere che la denuncia di gravi responsabilità nell'adempimento dei doveri degli organi di gestione e di controllo nonché l'azione di responsabilità possano essere adottati dal pubblico ministero su segnalazione dei soci, dei creditori e dei dipendenti;

**4. 97.** Pisapia.

*Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) prevedere, in caso di elementi tali da far ritenere la sussistenza di gravi responsabilità nell'adempimento dei doveri degli amministratori o dell'organo di controllo, che i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possano denunciare i fatti al tribunale;

**4. 96.** Pisapia.

*Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) prevedere per le società che non facciano attualmente ricorso al mercato dei capitali di rischio che lo statuto possa disciplinare, anche al fine di risolvere conflitti fra i soci, criteri e limiti per l'esclusione del socio, riconoscendo il diritto di acquisto delle azioni del socio escluso da parte della società o degli altri soci.

**4. 297.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) prevedere il diritto di recesso in favore dei soci dissenzienti da delibera-

zioni di modifica dello statuto, con le quali siano introdotti o soppressi limiti alla circolazione delle azioni.

**4. 99.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Alla rubrica premettere le parole:* Principi generali in materia di.

\* **4. 309.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Alla rubrica premettere le parole:* Principi generali in materia di.

\* **4. 311.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Alla rubrica premettere le parole:* Principi in materia di.

**4. 310.** Siniscalchi.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*  
ART. 4-bis. - (Fusioni fra società per azioni). 1. Le fusioni fra società per azioni, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui all'articolo 2358 del codice civile.

**4. 01.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

### (A.C. 1137 – Sezione 3)

## ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

### ART. 5.

(Società cooperative).

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa

connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;

c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente, valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta;

f) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute.

2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o

che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi

eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

h) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le banche popolari e gli istituti della cooperazione bancaria in genere.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*(Società cooperative).*

*Sopprimerlo.*

**\*5. 1.** Olivieri, Kessler.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 12.** Cento.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 13.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 44.** Grandi, Pistone, Pisapia.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 51.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

**\*5. 293.** Pinza, Benvenuto, Delbono, Giovanni Bianchi, Ruggeri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Società cooperative*). - 1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

*a)* assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

*b)* favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

*c)* favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

*d)* limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

*b)* prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguar-

dia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

*c)* prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

*d)* prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

*e)* prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

*f)* consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

*g)* prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

*h)* definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

*i)* eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h)*;

*l)* coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

**\*\*Testo alternativo dei relatori di minoranza, onn. Finocchiaro e Pinza**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Società cooperative*). - 1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

*a)* assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

*b)* favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

*c)* favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

*d)* limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

*b)* prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società coopera-

tive a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ritorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

*c)* prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

*d)* prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

*e)* prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

*f)* consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

*g)* prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

*h)* definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i

relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

*i)* eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h)*;

*l)* coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

**\*\*5. 2.** Olivieri, Kessler.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Società cooperative*). - 1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

*a)* assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

*b)* favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

*c)* favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

*d)* limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta;

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

*b)* prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

*c)* prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

*d)* prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

*e)* prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

*f)* consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

*g)* prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

*h)* definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

*i)* eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h)*;

*l)* coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

**\*\*5. 14.** Detomas.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5. (*Società cooperative*). - 1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

*a)* assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

*b)* favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

*c)* favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

*d)* limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta;

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle

caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

*b)* prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

*c)* prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

*d)* prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

*e)* prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

*f)* consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

*g)* prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'ar-

articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

*h)* definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

*i)* eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h*);

*l)* coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

**\*\*5. 52.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Manzini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Sopprimere il comma 1.*

**5. 278.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: normativa connessa aggiungere le seguenti: , da emanare con apposito decreto legislativo nei limiti temporali previsti dall'articolo 1,*

**5. 260.** Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: normativa connessa aggiungere le seguenti: , da emanare con apposito decreto legislativo,*

**5. 249.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: ai principi generali previsti fino a: non ché.*

**5. 58.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: lasciando inalterati il fine e la natura peculiari delle società cooperative.*

**5. 56.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: lasciando inalterata la natura peculiare delle società cooperative.*

**5. 57.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: lasciando inalterato il fine delle società cooperative.*

**5. 55.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**5. 277.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) salvaguardare la natura mutualistica delle società cooperative.*

**5. 59.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: assicurare il perseguimento aggiungere le seguenti: della funzione sociale delle cooperative, nonché.*

**5. 60.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dello scopo mutualistico con le seguenti: degli scopi mutualistici.*

**5. 61.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: mutualistico aggiungere le seguenti: da parte della società cooperativa e in ogni caso.*

**5. 62.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: mutualistico aggiungere le seguenti: , coe-  
rentemente con l'evoluzione dei bisogni della società,*

**5. 63.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: operatori.*

**5. 64.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: operatori aggiungere le seguenti: e valorizzare l'imprenditorialità delle società cooperative.*

**5. 65.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: operatori aggiungere le seguenti: nonché dei soci di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.*

**5. 66.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: operatori aggiungere le parole: nonché dei soci di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.*

**5. 54.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: operatori aggiungere le seguenti: nonché dei soci di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.*

**5. 53.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;*

**\*5. 15.** Detomas.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;*

**\*5. 45.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) favorire l'accesso nel capitale delle società cooperative degli investitori istituzionali;*

**5. 67.** Pistone, Rizzo.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) valorizzare l'efficienza imprenditoriale delle cooperative;

**5. 68.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) valorizzare l'imprenditorialità delle cooperative;

**5. 69.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) ampliare il ruolo dell'autonomia statutaria;

**5. 70.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere un sistema di norme che offra alle società cooperative un contesto normativo coerente con le finalità mutualistiche;

**5. 71.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere un sistema di norme che garantisca funzionalità al sistema delle cooperative nel rispetto delle finalità mutualistiche.

**5. 72.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere un sistema di norme che elimini gli spazi di incertezza che riguardano le decisioni delle società cooperative.

**5. 73.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) prevedere un sistema di norme che semplifichi la normativa sulle società cooperative.

**5. 74.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) semplificare la disciplina delle società cooperative.

**5. 75.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e) ed f).*

**5. 291.** Mantini.

*Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) ed f).*

**5. 286.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 3.** Olivieri, Kessler.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 16.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 46.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 76.** Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 77.** Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 276.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**\*5. 285.** Siniscalchi.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) disciplinare la cooperazione secondo i principi di cui all'articolo 45 della Costituzione, valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico, predisponendo i relativi strumenti di vigilanza, utilizzando a tal fine, ove possibile, le associazioni di categoria.

**5. 19.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) definire cooperazione costituzionalmente riconosciuta quella che destina prevalentemente gli utili a finalità mutualistiche.

**5. 78.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: costituzionalmente riconosciuta.*

**5. 81.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , con riferimento alle società fino alla fine della lettera.*

**5. 23.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: riferimento alle società fino alla fine della lettera con le seguenti: esclusivo riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, fatte salve le caratteristiche strutturali dell'impresa, la natura delle attività e dei processi produttivi, nonché la volontà soggettiva dei potenziali soci e le condizioni oggettive del mercato del lavoro.*

**5. 79.** Pistone, Rizzo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con riferimento alle società fino alla fine della lettera con le seguenti: e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, utilizzando a tal fine prioritariamente le associazioni di categoria.*

**5. 21.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con riferimento alle società fino alla fine della lettera con le seguenti: e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria.*

**5. 22.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con riferimento alle società fino alla fine della lettera con le seguenti:*

con riferimento allo scambio mutualistico che intercorre tra i soci e la cooperativa, nello svolgimento dell'attività.

- 5. 248.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* con riferimento alle società *fino alla fine della lettera con le seguenti:* valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico, facendo comunque salve le disposizioni relative ai prestiti sociali.

- 5. 17.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* con riferimento alle società *fino alla fine della lettera con le seguenti:* valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico, e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, utilizzando a tal fine prioritariamente le associazioni di categoria.

- 5. 18.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* con riferimento alle società *fino alla fine della lettera con le seguenti:* valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico, e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, utilizzando anche le associazioni di categoria.

- 5. 20.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* costituzionalmente riconosciuta, con *aggiungere la seguente:* esclusivo.

- 5. 80.** Pistone, Rizzo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* svolgono la propria attività *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , in

possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi.

- \*5. 83.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Saglia, Leo, Foti, Airaghi, Di Teodoro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* svolgono la propria attività *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi.

- \*5. 299.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Degennaro, Volontè.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* svolgono la propria attività *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi.

- \*5. 252.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Pecoraro Scanio, Cento.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da:* svolgono la propria attività *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi.

**\*5. 280.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* alle società che *aggiungere le seguenti:* , in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,

**5. 84.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* prevalentemente in favore dei soci *con le seguenti:* anche in favore dei soci.

*Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole:* prevalentemente delle prestazioni *con le seguenti:* anche delle prestazioni.

**5. 26.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* prevalentemente in favore dei soci *con le seguenti:* non solo in favore dei soci.

**5. 25.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* prevalentemente in favore dei soci *con le seguenti:* con i soci.

**5. 47.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola:* prevalentemente delle prestazioni *con le seguenti:* non esclusivamente delle prestazioni.

**5. 24.** Detomas.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* , fatte salve le caratteristiche strutturali dell'impresa, la natura delle attività e dei processi produttivi, nonché la volontà soggettiva dei potenziali soci e le condizioni oggettive del mercato del lavoro;

**5. 82.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* , e renderla riconoscibile nei confronti dei terzi.

**5. 85.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*5. 4.** Olivieri, Kessler.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*5. 27.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*5. 102.** Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*5. 103.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**\*5. 271.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: costituzionalmente riconosciuta.*

**\*\*5. 86.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, la lettera c), sopprimere le parole: costituzionalmente riconosciuta.*

**\*\*5. 87.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , conformemente ai principi della disciplina vigente,*

**5. 28.** Detomas.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: conformemente aggiungere le seguenti: agli articoli 3, 45 e 53 della Costituzione, nonché.*

**5. 88.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: conformemente aggiungere le seguenti: agli articoli 3 e 45 della Costituzione, nonché.*

**5. 89.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: conformemente aggiungere le seguenti: all'articolo 45 della Costituzione, nonché.*

**5. 90.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: conformemente aggiungere le seguenti: ai criteri, nonché.*

**5. 92.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai principi con le seguenti: ai criteri, ai principi, nonché al dettato della.*

**5. 91.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: e al dettato.*

**5. 93.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: vigente aggiungere le seguenti: ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e della legge 3 aprile 2001, n. 142.*

**5. 94.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: vigente aggiungere le seguenti: ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e della legge 31 gennaio 1992.*

**5. 95.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: vigente aggiungere le seguenti: ed in particolare del decreto legislativo del Capo*

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

**5. 96.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: vigente aggiungere le seguenti:* ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

**5. 97.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* valorizzandone sino alla fine, con le seguenti: favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti.

**\*5. 98.** (Nuova formulazione) Saglia, Di Teodoro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* valorizzandone sino alla fine, con le seguenti: favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti.

**\*5. 251.** (Nuova formulazione) Pecoraro Scanio, Lento.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* valorizzandone sino alla fine, con le seguenti: favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti.

**\*5. 279.** (Nuova formulazione) Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* valorizzandone sino alla fine, con le seguenti: favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti.

**\*5. 98-bis.** (Nuova formulazione) Degenaro, Volontè.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* ed in particolare dell'istituto del ristoro.

**5. 99.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* , fatto salvo comunque quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché dalle leggi 31 gennaio 1992, n. 59, e 3 aprile 2001, n. 142.

**5. 100.** Pistone, Rizzo.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* , e mantenere gli strumenti di finanziamento in essere.

**5. 101.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) sopprimere il limite di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;*

**5. 104.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**\*5. 29.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

- \*5. 270.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: favorire aggiungere le seguenti: , anche con assemblee separate,*

- 5. 105.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: partecipazione aggiungere la seguente: consapevole.*

- 5. 106.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: cooperatori.*

- 5. 107.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: cooperatori aggiungere le seguenti: e finanziatori.*

- 5. 109.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: alle deliberazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: e finanziatori alle deliberazioni assembleari;*

- 5. 108.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: assembleari aggiungere le seguenti: an-*

che attraverso corsi di formazione specifici.

- 5. 110.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: assembleari aggiungere le seguenti: , instaurare un corretto rapporto con i terzi con i quali la cooperativa intrattiene rapporti contrattuali.*

- 5. 111.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e rafforzare fino alla fine della lettera.*

- 5. 112.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: rafforzare con la seguente: migliorare.*

- 5. 5.** Olivieri, Kessler.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , prevedere norme per la trasparenza della gestione.*

- 5. 113.** Pisapia

*Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).*

- 5. 284.** Siniscalchi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

- \*5. 114.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**\*5. 123.** Saglia, Leo, Foti, Airaghi.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**\*5. 269.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**\*5. 294.** Degennaro, Volontè.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*e) valorizzare l'istituto del ristorno;*

**5. 115.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*e) prevedere il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative costituzionalmente riconosciute esclusivamente per accertare la sussistenza ed il mantenimento dei requisiti della cooperazione nel tempo;*

**5. 116.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*e) adeguare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alle società cooperative;*

**5. 117.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: , in conformità con il dettato*

*costituzionale fino alla fine della lettera con le seguenti: il controllo dell'autorità governativa sulle società cooperative e sui loro consorzi.*

**5. 33.** Detomas.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: in conformità con il dettato costituzionale fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto del dettato costituzionale e compatibilmente con la tutela dei soci cooperatori, dei soci sovventori e dei soci volontari, ogni forma di controllo autoritativo sulle società cooperative e sui loro consorzi.*

**5. 31.** Detomas.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: in conformità con il dettato costituzionale fino alla fine della lettera con le seguenti: nel rispetto del dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa sulle società cooperative e sui loro consorzi.*

**5. 32.** Detomas.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , in conformità con il dettato costituzionale.*

**\*5. 30.** Detomas.

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , in conformità con il dettato costituzionale.*

**\*5. 118.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dell'autorità governativa con le seguenti: di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142.*

**5. 119.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: autorità governativa aggiungere le seguenti: , nonché delle associazioni di rappresentanza.*

**5. 120.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: costituzionalmente riconosciuta con le seguenti: prevista dall'articolo 45 della Costituzione.*

**5. 121.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;*

**5. 6.** Olivieri.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: qualora la cooperativa preveda nello statuto un organo di sorveglianza di cui all'articolo 4, comma 8, lettera d).*

**5. 122.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) valorizzare ed incentivare la piccola società cooperativa, così come individuata dall'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266, introducendo forme semplificate nella tenuta dei libri sociali e contabili.*

**5. 34.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*5. 7.** Olivieri, Kessler.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*5. 35.** Detomas.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*5. 48.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*5. 124.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*5. 125.** Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*5. 261.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*f) prevedere ulteriori disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative e ai loro consorzi.*

**5. 38.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*f) prevedere ulteriori disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute e ai loro consorzi.*

**5. 37.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

*f) prevedere ulteriori disposizioni fiscali di carattere agevolativo per la piccola società cooperativa, così come individuata dall'articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266.*

**5. 36.** Detomas.

*Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:*

f) prevedere il mantenimento della disciplina fiscale vigente per le società cooperative e per i loro consorzi.

**5. 39.** Detomas.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: riservare l'applicazione delle con le seguenti: conservare le.*

**5. 126.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: costituzionalmente riconosciute.*

**5. 40.** Detomas.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: costituzionalmente riconosciute con le seguenti: che rispettino le clausole di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.*

**5. 127.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: costituzionalmente riconosciute con le seguenti: che hanno ottemperato alle norme di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142.*

**5. 128.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: costituzionalmente riconosciute*

*con le seguenti: di cui all'articolo 45 della Costituzione.*

**5. 129.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , con riferimento all'intensità del rapporto mutualistico.*

**5. 244.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) confermare che il patrimonio effettivo delle cooperative, esistente al momento del passaggio dal regime costituzionalmente riconosciuto al regime costituzionalmente non riconosciuto, resta indivisibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

**\*5. 130.** Saglia, Leo, Foti, Airaghi.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) confermare che il patrimonio effettivo delle cooperative, esistente al momento del passaggio dal regime costituzionalmente riconosciuto al regime costituzionalmente non riconosciuto, resta indivisibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

**\*5. 133.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) confermare che il patrimonio effettivo delle cooperative, esistente al momento del passaggio dal regime costituzionalmente riconosciuto al regime costituzionalmente non riconosciuto, resta indivisibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

**\*5. 298.** Degennaro, Volontè.

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria.

**\*\*5. 131.** Saglia, Leo, Foti, Airaghi, Di Teodoro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria.

**\*\*5. 297.** Degennaro, Volontè.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria.

**\*\*5. 306.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da più

società cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria.

**\*\*5. 250.** Pecoraro Scanio, Cento.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**\*5. 132.** Saglia, Leo, Foti, Airaghi, Di Teodoro.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

g) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.

*Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**\*5. 296.** Degennaro, Volontè.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

- 5. 264.** Mantini, Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b),*

- \*5. 287.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b),*

- \*5. 144.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b),*

- \*\*5. 41.** Detomas.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b),*

- \*\*5. 142.** Pistone, Rizzo.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b),*

- \*\*5. 143.** Pisapia.

*Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b),*

- \*\*5. 245.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini.

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

- 5. 263.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in quanto compatibili con le seguenti: purché non in contrasto.*

- 5. 140.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: con la disciplina loro specificamente dedicata.*

- 5. 151.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: dettate rispettivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: della presente legge dettate rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della compagine sociale, della presenza di soci finanziatori o di obbligazionisti, nonché della rilevanza del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto mutualistico.*

- 5. 146.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: dettate rispettivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: della presente legge dettate rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della compagine sociale, della presenza di soci finanziatori, nonché della rilevanza del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto mutualistico.*

- 5. 145.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da:* dettate rispettivamente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* della presente legge dettate rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della compagine sociale, della presenza di obbligazionisti, nonché della rilevanza del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto mutualistico.

- 5. 147.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da:* dettate rispettivamente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* della presente legge dettate rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della compagine sociale, nonché della rilevanza del patrimonio sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto mutualistico.

- 5. 148.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da:* dettate rispettivamente *fino alla fine della lettera con le seguenti:* della presente legge dettate rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata a seconda dell'ampiezza e delle caratteristiche della compagine sociale, tenuto in ogni caso conto della natura del rapporto mutualistico.

- 5. 149.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da:* per la società per azioni *fino alla fine della lettera con le seguenti:* per la società a responsabilità limitata, nonché

per la società per azioni, esclusivamente quando sollecitano il pubblico risparmio.

- 5. 150.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da:* a seconda *fino alla fine della lettera.*

- 5. 8.** Olivieri, Kessler.

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola:* caratteristiche *aggiungere la seguente:* mutualistiche.

- 5. 152.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* della sua capacità di coinvolgere un numero elevato di soggetti *con le seguenti:* dell'entità della sua base sociale.

- 5. 155.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* capacità di coinvolgere un numero elevato di soggetti *con le seguenti:* partecipazione al gruppo cooperativo.

- 5. 153.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole:* capacità di coinvolgere un numero elevato di soggetti *con la seguente:* articolazione.

- 5. 154.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

- 5. 262.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, sostituire lettera b), con la seguente:*

b) prevedere che, in caso di appello al pubblico risparmio, le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative. In caso di partecipazione di soci finanziatori, assicurare loro adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria, disciplinare il diritto agli utili dei soci finanziatori.

- 5. 156.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: a cui partecipano soci finanziatori o.*

- 5. 157.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: o che emettono obbligazioni.*

- 5. 158.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: , sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo,*

- 5. 159.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo con le seguenti: sul piano patrimoniale.*

- 5. 160.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), sopprimere il terzo periodo.*

- 5. 161.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori.*

- 5. 162.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: e i limiti alla distribuzione delle riserve.*

- 5. 163.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: , nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori,*

- 5. 164.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera b), terzo periodo, dopo la parola: autonomia aggiungere le seguenti: regolamentare e.*

- 5. 165.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Per le cooperative che non intendono ricorrere ai criteri e principi di cui ai precedenti commi 1 e 2, prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi.

**5. 243.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**5. 266.** Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

*Al comma 2, lettera c) dopo le parole: incentivare il ricorso aggiungere le seguenti: al risparmio, nonché.*

**5. 166.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dello scopo mutualistico con le seguenti: della funzione sociale delle cooperative.*

**5. 167.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: attività previste aggiungere le seguenti: dai rispettivi statuti, nonché.*

**5. 168.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: partecipativi e non partecipativi.*

**5. 169.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: ed amministrativi.*

**5. 170.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvaguardando in ogni caso l'autonomia statutaria.*

**5. 171.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.*

**5. 172.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: , favorendo la capitalizzazione delle società cooperative con i soci mutualistici.*

**5. 134.** Sergio Rossi.

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) valorizzare l'istituto del ristoro, assicurando criteri di determinazione trasparenti e coerenti con il principio di chiarezza del bilancio.

**5. 173.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

- 5. 267.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:*

d) ampliare la possibilità di delega dell'esercizio del diritto di voto, individuando limiti quantitativi e modalità operative che tengano conto delle caratteristiche e della dimensione della compagine sociale, nella salvaguardia dello scopo mutualistico delle cooperative.

- 5. 174.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:*

d) favorire l'apertura della compagine sociale, garantendo la trasparenza e la regolarità dei procedimenti di ammissione dei soci attraverso provvedimenti motivati ed ispirati a criteri oggettivi definiti dagli statuti;

- 5. 175.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: prevedere norme con le seguenti: predisporre indirizzi volti alla revisione degli statuti.*

- 5. 176.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: l'apertura della fino alla fine della lettera con le seguenti: la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari valorizzando le funzioni delle assemblee separate. In tale prospettiva, de-*

*finire i parametri dimensionali e le materie per le quali rendere obbligatorio il ricorso alle assemblee separate.*

- 5. 177.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: e la partecipazione fino alla fine della lettera con le seguenti: , anche attraverso l'intervento degli strumenti di vigilanza, ferme restando l'autonomia della definizione statutaria dei requisiti di ammissione e la competenza del consiglio di amministrazione, avendo riguardo alla natura del rapporto mutualistico e alle esigenze gestionali dell'impresa mutualistica.*

- 5. 178.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: partecipazione aggiungere la seguente: consapevole.*

- 5. 179.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: soci aggiungere la seguente: , anche attraverso corsi di formazione specifici,*

- 5. 180.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: la valorizzazione fino a: diritto di voto con le seguenti: il ricorso all'istituto della delega.*

- 5. 181.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: la valorizzazione con le seguenti: la previsione statutaria.*

- 5. 182.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da : ed un ampliamento fino alla fine della lettera..*

- 5. 183.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: delegare aggiungere le seguenti: ai soci cooperatori.*

- 5. 184.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico con le seguenti: natura mutualistica della società cooperativa, nonché dalla sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti.*

- 5. 185.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: struttura della società cooperativa e dalla scopo mutualistico con le seguenti: natura mutualistica della società cooperativa.*

- 5. 186.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: come previsto dallo statuto della società cooperativa europea.*

- 5. 187.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: come previsto dai rispettivi statuti.*

- 5. 188.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, altresì, che la cooperativa rediga ed illustri nella assemblea annuale dei soci il bilancio sociale, evidenziando i rapporti con i soci e con i terzi.*

- 5. 135.** Sergio Rossi.

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis) ampliare i poteri di informazione dei soci e, in particolare, i poteri di ottenere notizie dagli amministratori sullo svolgimento dell'attività sociale, con particolare riguardo alla consapevole partecipazione alle deliberazioni assembleari.*

- 5. 189.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2 sopprimere la lettera e).*

- \*5. 190.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

- \*5. 268.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: al cumulo degli incarichi e.*

- 5. 191.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e alla rieleggibilità.*

- 5. 192.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: consentendo fino alla fine della lettera.*

- 5. 193.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: ,per le società cooperative di maggiori dimensioni, avendo riferimento al numero dei soci,*

- 5. 194.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: , per le società cooperative di maggiori dimensioni,*

- 5. 195.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: ,in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'impresa cooperativa di cui alla lettera a).*

- 5. 196.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , in relazione alla dimensione della società,*

- 5. 197.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, in relazione al patrimonio della società,*

- 5. 198.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, in relazione al numero dei soci,*

- 5. 199.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , in relazione al volume di affari della società,*

- 5. 200.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: sempre che questi ultimi siano in minoranza.*

- 5. 201.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: comunque dotati dei necessari requisiti professionali;*

- 5. 202.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:* comunque funzionali al raggiungimento dello scopo mutualistico;

- 5. 203.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

- 5. 275.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: e della natura fino alla fine della lettera.*

- 5. 204.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) consentire deroghe alla regola generale del voto capitaro limitatamente alle cooperative di secondo grado in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;.*

- 5. 205.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) consentire agli statuti deroghe alla regola generale del voto capitaro limitatamente alle cooperative di secondo grado in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;*

- 5. 206.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilità che, in sede statutaria, la regola generale del voto capitaro subisca deroghe in considerazione della natura del socio finanziatore e, nelle cooperative tra imprenditori e nei consorzi tra cooperative, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico del socio cooperatore;*

- 5. 207.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilità che, in sede statutaria, la regola generale del voto capitaro subisca deroghe nelle cooperative tra imprenditori e nei consorzi tra cooperative, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico del socio cooperatore;*

- 5. 208.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:*

*f) prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilità che, in sede statutaria, la regola generale del voto capitaro subisca deroghe in considerazione della natura del socio finanziatore e della partecipazione allo scambio mutualistico del socio cooperatore;*

- 5. 209.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) prevedere norme che stabiliscano limiti alla possibilità che la regola generale del voto capitaro subisca deroghe in considerazione della natura del socio finanziatore e, nelle cooperative tra imprenditori e nei consorzi tra cooperative, in considerazione della partecipazione allo scambio mutualistico del socio cooperatore;

**5. 210.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente:*

f) consentire agli statuti deroghe alla regola generale del voto capitaro limitatamente alle cooperative con carattere consortile in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

**5. 211.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: subire deroghe aggiungere le seguenti: , nelle società cooperative di maggiori dimensioni,*

**5. 215.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: subire deroghe aggiungere le seguenti: , ad esclusione della piccola società cooperativa,*

**5. 216.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: subire deroghe aggiungere le seguenti:*

, nelle società cooperative di elevato capitale sociale,

**5. 217.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: subire deroghe aggiungere le seguenti: , nelle società cooperative di elevato volume di affari,*

**5. 218.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), dopo la parola: deroghe aggiungere le seguenti: , comunque contenute,*

**5. 9.** Olivieri, Kessler.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da : in considerazione fino alla fine della lettera con le seguenti: , nel rispetto della funzione mutualistica della cooperativa e della natura dell'investitore istituzionale;*

**5. 212.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da : in considerazione fino alla fine della lettera con le seguenti: , nel rispetto della funzione mutualistica della società cooperativa;*

**5. 213.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: del socio finanziatore con le seguenti: degli investitori istituzionali;*

**5. 214.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la tutela della prevalenza ai fini deliberativi del socio cooperatore.*

**5. 136.** Sergio Rossi.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**\*5. 219.** Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**\*5. 220.** Pistone, Rizzo.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**\*5. 49.** Grandi, Benvenuto.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**\*5. 274.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 2, sopprimere la lettera g).*

**\*5. 281.** Siniscalchi.

*Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) introdurre disposizioni dirette a semplificare la trasformazione delle società cooperative in società lucrative, confermando che il patrimonio effettivo costituito durante la permanenza della cooperativa nel regime costituzionalmente riconosciuto, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici o a scopi di utilità sociale;

**5. 137.** Sergio Rossi, Frigato.

*Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:*

g) introdurre disposizioni dirette a semplificare ed agevolare la trasformazione delle società cooperative in società lucrative;

**5. 242.** Saglia, Leo, Foti, Airaghi.

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: eventualmente maturati con le seguenti: non ancora distribuiti.*

**5. 42.** Leo.

**(Approvato)**

*Al comma 2 sopprimere la lettera h)*

**5. 221.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2 sopprimere la lettera h)*

**5. 273.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: su richiesta del revisore straordinario,*

**5. 224.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , su richiesta di almeno un terzo dei soci mutualistici,*

**5. 225.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , che non abbiano inserito nei loro statuti il rispetto delle clausole di cui all'articolo 26*

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

- 5. 226.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , su richiesta del revisore straordinario o che non abbiano adottato il regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.*

- 5. 227.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , che non abbiano adottato nei propri statuti le clausole previste alle lettere d) ed e).*

- 5. 229.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , che non abbiano adottato nei propri statuti le clausole previste alla lettera e),*

- 5. 228.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle che non hanno fatto ricorso al mercato dei capitali,*

- 5. 230.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , ad eccezione delle piccole società cooperative,*

- 5. 231.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: , dopo il loro terzo anno di vita,*

- 5. 232.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: cooperative aggiungere le seguenti: strutturalmente complesse ed articolate,*

- 5. 233.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole da: salvo quanto fino alla fine della lettera.*

- 5. 222.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: salvo quanto fino alla fine della lettera con le seguenti: individuando criteri che evitino sovrapposizioni o duplicazioni di adempimenti con gli strumenti di vigilanza previsti da leggi speciali;*

- 5. 223.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: individuando criteri che evitino sovrapposizioni o duplicazioni di adempimenti con gli strumenti di vigilanza previsti da leggi speciali;*

- 5. 234.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

- i) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i re-*

lativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

l) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera i);

m) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

**5. 289.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

i) prevedere la possibilità di trasformazione delle banche popolari quotate nei mercati regolamentati in società per azioni di diritto speciale, consentendo all'autonomia statutaria di fissare limiti al possesso azionario, al voto proporzionale e alle deleghe di voto, all'interno di limiti massimi fissati dal legislatore delegato, e prevedendo altresì maggioranze particolarmente qualificate per le successive modifiche statutarie dei predetti limiti.

**\*5. 11.** Jannone.

*Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

i) prevedere la possibilità di trasformazione delle banche popolari quotate nei mercati regolamentati in società per azioni di diritto speciale, consentendo all'autonomia statutaria di fissare limiti al possesso azionario, al voto proporzionale e alle deleghe di voto, all'interno di limiti massimi fissati dal legislatore delegato, e prevedendo altresì maggioranze particolarmente qualificate per le successive modifiche statutarie dei predetti limiti.

**\*5. 292.** Lettieri.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*5. 10.** Olivieri, Kessler.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*5. 50.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*5. 236.** Pistone, Rizzo.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*5. 235.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Sopprimere il comma 3.*

**\*\*5. 282.** Siniscalchi.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonché le banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della cooperazione bancaria in genere alle quali continuano ad applicarsi le vigenti norme salvo l'emana- zione di norme di mero coordinamento che non incidano su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina.

**5. 138.** (Nuova formulazione) Sergio Rossi.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Sono escluse dall'ambito di applica- zione della delega conferita dall'articolo 1 le banche popolari e gli istituti della coo- perazione bancaria in genere.

**5. 139.** Sergio Rossi.

*Al comma 3, sostituire le parole da: le banche popolari fino alla fine con le se- guenti: le banche di credito cooperativo, la*

cooperazione mutualistica nonché le banche popolari.

- 5. 237.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* nonché i consorzi agrari.

- 5. 43.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè, Polledri.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché le piccole società cooperative.

- 5. 238.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* sorte fino alla data della presentazione della presente legge.

- 5. 239.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* che abbiano rispettato nella loro vita tutte le norme specifiche che le governano.

- 5. 240.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , nonché le cooperative che abbiano adottato nei propri statuti le clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

- 5. 241.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Alla rubrica, premettere le parole:* principi generali in materia di.

- \*5. 253.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Alla rubrica, premettere le parole:* principi generali in materia di.

- \*5. 265.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

**(A.C. 1137 - Sezione 4)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 6.**

*(Disciplina del bilancio).*

1. La revisione della disciplina del bilancio è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto degli effetti della fiscalità differita;

b) prevedere una regolamentazione delle poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;

c) dettare una specifica disciplina in relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni finanziarie;

d) prevedere le condizioni in presenza delle quali le società, in considerazione della loro vocazione internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;

e) ampliare le ipotesi in cui è ammesso il ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto economico semplificato;

f) armonizzare con le innovazioni di cui ai punti precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali innovazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

*(Disciplina del bilancio).*

*Sopprimerlo*

**6. 6.** Lettieri, Santagata, Frigato, Mantini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**6. 7.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere la insensibilità dei criteri di formazione del bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e la conseguente modifica delle norme vigenti di natura tributaria che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione al bilancio, nonché la rilevazione in bilancio delle imposte differite o anticipate;

**6. 1** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**6. 8.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere norma specifica per i ristorni delle società cooperative e loro consorzi;

**6. 9.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**6. 10.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: dettare aggiungere le seguenti: , nel rigoroso rispetto dei principi della normativa antiriciclaggio.*

\* **6. 11.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: dettare aggiungere le seguenti: , nel rigoroso rispetto dei principi della normativa antiriciclaggio,*

\* **6. 12.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**6. 13.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: possono utilizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: devono redigere un doppio bilancio consolidato, uno secondo i principi contabili nazionali, l'altro utilizzando principi contabili riconosciuti internazionalmente;*

\* **6. 14.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: possono utilizzare fino alla fine della lettera con le seguenti: devono redigere un doppio bilancio consolidato, uno*

secondo i principi contabili nazionali, l'altro utilizzando principi contabili riconosciuti internazionalmente;

\* **6. 15.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e)*

**6. 16.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

e) prevedere la redazione del bilancio in forma abbreviata e del conto economico semplificato nelle ipotesi contemplate dalla disciplina comunitaria;

**6. 2.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ampliare le ipotesi in cui con le seguenti: innalzare le soglie al di sotto delle quali.*

\*\* **6. 17.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: ampliare le ipotesi in cui con le seguenti: innalzare le soglie al di sotto delle quali.*

\*\* **6. 18.** Frigato, Santagata, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: , con l'indicazione di precise norme tese a garantire trasparenza;*

**6. 3.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: , indicando specifiche norme tese a garantire i terzi;*

**6. 4.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le parole: , con espressa menzione nel*

Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata, delle condizioni che hanno consentito la redazione del bilancio in tale forma;

\* **6. 19.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: , con espressa menzione nel Bollettino delle società per azioni e a responsabilità limitata, delle condizioni che hanno consentito la redazione del bilancio in tale forma;*

\* **6. 20.** Mantini, Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**6. 21.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) prevedere una norma specifica per i ristorni delle società cooperative e loro consorzi.

**6. 5.** Sergio Rossi.

*Nella rubrica, prima della parola: Disciplina aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

\* **6. 22.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Nella rubrica, prima della parola: Disciplina aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

\* **6. 23.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis. — 1. Le aziende pubbliche o private che intendono avvalersi dei benefici di cui alla lettera c) del comma 1, devono redigere un bilancio ambientale di spesa, ai sensi della lettera b), che deve

riportare i seguenti dati: 1) di tipo fisico, relativi alle risorse naturali utilizzate come base di partenza nei processi produttivi, alle emissioni nell'atmosfera, agli scarichi, ai rifiuti e al rumore prodotti dall'impresa; 2) di tipo monetario, relativi alle spese sostenute dall'impresa al fine di prevenire, controllare ed eliminare gli effetti negativi sull'ambiente delle proprie attività produttive.

2. Le aziende devono, altresì, predisporre un documento per lo sviluppo sostenibile che riporta i programmi ambientali, le azioni di controllo e di miglioramento ambientale, gli obiettivi quantitativo e qualitativi e le scadenze previste.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, sentito il parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) emana uno o più decreti di definizione delle modalità, delle strutture e dei contenuti del bilancio ambientale di impresa.

4. Le aziende che volontariamente ottemperano a quanto previsto dal presente articolo: 1) sono iscritte in un albo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, istituito appositamente e denominato « albo delle imprese per lo sviluppo sostenibile »; 2) possono ottenere un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti e documentati per la predisposizione del bilancio ambientale di impresa fino ad un massimo di 10 milioni di lire.

**6. 01. Cento.**

**(A.C. 1137 – Sezione 5)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Trasformazione, fusione, scissione).*

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è

ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

*b)* disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;

*c)* disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione;

*d)* prevedere che le fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli 2357 e 2357-*quater* del codice civile, e del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 7.**

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

**ART. 7.**

*(Trasformazione, fusione, scissione).*

1. La riforma della disciplina della trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* semplificare e precisare il procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali, delle direttive comunitarie;

b) disciplinare possibilità, condizioni e limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;

c) disciplinare i criteri di formazione del primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione.

**Testo alternativo dei relatori di minoranza, onorevole Pinza e onorevole Finocchiaro.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Costituiscono operazioni societarie straordinarie le operazioni di trasformazione, fusione e scissione e quelle derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo.

**7. 2.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi Nicola, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è ispirata con le seguenti: dovrà essere ispirata.*

**7. 3.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è ispirata ai con le seguenti: dovrà essere emanata in ottemperanza dei.*

**7. 4.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**7. 5.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per quanto concerne con le seguenti: per quanto riguarda.*

**7. 6.** Santagata, Frigato, Mantini Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per quanto concerne con le seguenti: per quanto inerisce.*

**7. 7.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**7. 8.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: disciplinare possibilità condizioni e limiti con le seguenti: prevedere e precisare i criteri di ammissibilità, le condizioni ed i limiti.*

**7. 10.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: disciplinare con le seguenti: enunciare definendole tassativamente.*

**7. 11.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: possibilità con la seguente: modalità.*

**7. 12.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e delle fusioni con le seguenti: , fusioni e scissioni.*

**7. 9.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi Nicola, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo la parola: fusioni le seguenti parole: che presentino caratteristiche che le rendano tra di loro.*

**7. 13.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , tenendo presente, per le cooperative in possesso delle clausole mutualistiche richiamate dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica*

blica n. 601/73, la destinazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 59/92, nel momento in cui deliberano la trasformazione o la fusione.

**7. 14.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* disciplinare, nel rispetto delle direttive comunitarie, possibilità, condizioni e limiti delle fusioni, scissioni e scambi di partecipazione di controllo cui partecipino, insieme a società di diritto italiano, anche società costituite ed operanti all'estero;

**7. 15.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Rossi Nicola, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**7. 16.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: disciplinare con le seguenti: emanare e precisare.*

**7. 17.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: disciplinare con le seguenti: definire tassativamente.*

**7. 18.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: , enunciandoli in modo completo e tassativo,*

**7. 19.** Santagata, Mantini, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: e precisare.*

**7. 20.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , tenendo presente che la funzione del bilancio di apertura è, nel caso della fusione, quella di evidenziare la composizione qualitativa e quantitativa della nuova realtà sociale, che è realtà differente da quella facente riferimento ai valori storici.*

**7. 21.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **7. 22.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **7. 23.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: violazione del divieto fino alla fine della lettera con le seguenti: di per sé la violazione del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie.*

**7. 25.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e di sottoscrizione di azioni proprie di cui rispettivamente agli articoli 2357 e 2357-quater, con le seguenti: di cui all'articolo 2357.*

\*\* **7. 26.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e di sottoscrizione di azioni proprie di cui rispettivamente agli articoli 2357 e*

2357-*quater*, con le seguenti: di cui all'articolo 2357.

**\*\* 7. 27.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e del divieto di accordare prestiti, fino alla fine del comma.*

**\* 7. 28.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: e del divieto di accordare prestiti fino alla fine del comma.*

**\* 7. 29.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , salvi i limiti già previsti dagli articoli medesimi.*

**\*\* 7. 30.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: , salvi i limiti già previsti dagli articoli medesimi.*

**\*\* 7. 31.** Frigato, Santagata, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) in caso di fusione, che possa arrecare danno ad una delle società coinvolte, prevedere la possibilità di sospendere la fusione, se ne faccia richiesta un qualificato numero di dipendenti oppure l'organo di sorveglianza della società penalizzata.*

**7. 32.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) prevedere, affinché l'esercizio dell'opposizione non sfugga ai creditori so-*

*ciali, l'obbligo delle società partecipanti alla fusione di comunicare ai propri creditori la data di deposito del progetto di fusione nel Registro delle imprese e la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.*

**7. 33.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) prevedere il prevalere del diritto del socio a recedere dalla società quando la medesima per effetto della fusione muti significativamente il proprio oggetto sociale e gli ambiti dei propri processi produttivi e/o operativi.*

**7. 34.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) prevedere l'ampliamento delle cause del recesso ai casi in cui l'incorporante abbia sede all'estero e l'incorporata abbia sede in Italia.*

**7. 35.** Sergio Rossi.

*Al comma 1 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) introdurre disposizioni dirette a semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in società di capitali.*

**7. 40.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Nella rubrica, prima della parola: Trasformazione aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

**\* 7. 36.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Nella rubrica, prima della parola: Trasformazione aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

**\* 7. 37.** Frigato, Lettieri, Santagata, Mantini.

**(A.C. 1137 — Sezione 6)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 8.***(Scioglimento e liquidazione).*

1. La riforma della disciplina dello scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) accelerare e semplificare le procedure, con particolare riguardo all'accertamento delle cause di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori; disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;

b) disciplinare le condizioni, i limiti e le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa, anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci, possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione; disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;

c) disciplinare i bilanci nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro specifiche finalità.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 8.***Sopprimerlo.***8. 1.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: della disciplina dello con le seguenti: della normativa inerente lo.*

**8. 2.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è ispirata ai con le seguenti: dovrà essere definita in conformità ai.*

**8. 3.** Santagata, Frigato, Mantini, Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**8. 4.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: accelerare e semplificare con le seguenti: accelerare, semplificare e precisare.*

**8. 5.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le procedure aggiungere la seguente: operative.*

**8. 7.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con particolare riguardo, aggiungere le seguenti: a quelle relative.*

**8. 8.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: e precisare.*

**8. 9.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: gli effetti aggiungere la seguente: giuridici.*

**8. 10.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il regime aggiungere la seguente: giuridico.*

**8. 11.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: non soddisfatti.*

**8. 6.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: risultato dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato.*

**8. 12.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) introdurre il principio di parità di trattamento dei creditori sociali, fatte salve le legittime cause di prelazione.*

**8. 13.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**8. 14.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: e precisare elencandoli in modo tassativo.*

**8. 16.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: disciplinare aggiungere le seguenti: e precisare definendole in modo tassativo.*

**8. 17.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: anche è soppressa.*

**8. 15.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, la lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , al fine di preservare il valore dell'azienda sociale.*

**8. 18.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) prevedere la possibilità di opposizione dei creditori sociali allo stato passivo che deve essere redatto dai liquidatori.*

**8. 19.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**8. 20.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: i bilanci con le seguenti: la redazione dei bilanci.*

**8. 21.** Sergio Rossi.

**(Approvato)**

*Nella rubrica, prima della parola: Scioglimento aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

\* **8. 22.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Nella rubrica, prima della parola: Scioglimento aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

\* **8. 23.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

**(A.C. 1137 – Sezione 7)****ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 9.

*(Cancellazione).*

1. La riforma in materia di cancellazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificare e precisare il procedimento attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro delle imprese;

b) prevedere forme di pubblicità della cancellazione del registro delle imprese.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 9.

*Sopprimerlo.***9. 1.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.*Al comma 1, sopprimere la lettera a).***9. 2.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.*Al comma 1, sopprimere la lettera b).***9. 3.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prevedere forme, aggiungere la seguente: adeguate.*

**\* 9. 4.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: prevedere forme, aggiungere la seguente: adeguate.*

**\* 9. 5.** Frigato, Santagata, Mantini, Lettieri.

*Nella rubrica, prima della parola: Cancellazione, aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

**\*\* 9. 6.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Nella rubrica, prima della parola: Cancellazione aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

**\*\* 9. 7.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.**(A.C. 1137 – Sezione 8)****ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 10.

*(Gruppi).*

1. La riforma in materia di gruppi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina del gruppo secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di direzione e di coordinamento contemperino adeguatamente l'interesse del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime;

b) prevedere che le decisioni conseguenti ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;

c) prevedere forme di pubblicità dell'appartenenza al gruppo;

d) individuare i casi nei quali riconoscere adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita della

società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di acquisto.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è ispirata con le seguenti: dovrà essere ispirata.*

**10. 2.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è ispirata con le seguenti: dovrà conformarsi.*

**10. 3.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

*0a) prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline facciano riferimento. A fini di semplificazione normativa, le nozioni di controllo previste da leggi speciali potranno essere sostituite dal rinvio alle predette nozioni di controllo solitario e congiunto;*

**10. 4.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

*0a) prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline facciano riferimento.*

**10. 5.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

*0a) prevedere che a fini di semplificazione normativa, le nozioni di controllo previste da leggi speciali possano essere sostituite dal rinvio alle predette nozioni di controllo solitario e congiunto;*

**10. 6.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**10. 7.** Frigato, Lettieri, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) prevedere, in funzione della diversa disciplina applicabile, le nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto, specificando in ciascun caso a quale delle due nozioni di controllo le singole discipline facciano riferimento. Ove opportuno, a fini di semplificazione normativa, il Governo potrà sostituire le nozioni di controllo previste da leggi speciali mediante rinvio alle nozioni di controllo solitario e congiunto definite in attuazione della presente lettera;*

**10. 8.** Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: prevedere aggiungere le seguenti: e precisare.*

**10. 9.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: disciplina aggiungere la seguente: giuridica.*

**10. 10.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: principi di aggiungere la seguente: massima.*

\* **10. 11.** Mantini, Frigato, Santagata, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: principi di aggiungere la seguente: massima.*

\* **10. 12.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: trasparenza aggiungere le seguenti: ed equità.*

**10. 13.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire.*

\*\* **10. 14.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: assicurare con la seguente: garantire.*

\*\* **10. 15.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: adeguatamente con la seguente: convenientemente.*

**10. 16.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché dei creditori, dei dipendenti e dei terzi;*

**10. 17.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché dei terzi che hanno rapporti con le singole società del gruppo;*

**10. 18.** Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**10. 19.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere dopo la parola: siano la seguente: adeguatamente.*

**10. 20.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , tenendo conto anche delle conseguenze per i creditori delle singole società del gruppo;*

**10. 21.** Pisapia.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**10. 22.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) prevedere un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle società con azioni quotate.*

\* **10. 23.** Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) prevedere un regime di pubblicità, anche per mezzo di strumenti informatici, dell'esistenza di legami di controllo, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle società con azioni quotate.

\* **10. 24.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) prevedere l'inserimento nell'oggetto sociale dell'appartenenza o meno al gruppo.

**10. 25.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: prevedere con la seguente: individuare adeguate.*

**10. 26.** Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) disciplinare le situazioni di potenziale conflitto d'interessi dei singoli componenti, garantendo un'adeguata informazione degli organi competenti a deliberare ed assicurando un'informazione periodico dei soci nelle operazioni effettuate tra società controllante e società controllata ovvero tra società soggette a comune controllo; i componenti di organi sociali non si considerano interessati in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati con il voto determinante della società controllante. In relazione a tali operazioni, la responsabilità degli amministratori e l'annullamento degli atti per conflitto di interessi potranno essere esclusi, qualora il danno trovi corrispettivo

in vantaggi derivanti da altre operazioni deliberate, purchè tali vantaggi siano adeguatamente determinati;

**10. 27.** Mantini, Santagata, Frigato, Lettieri.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) disporre l'applicabilità delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera f), anche alle operazioni tra società controllante e società controllata ovvero tra società soggette a comune controllo; i componenti di organi sociali non si considereranno interessati in tali operazioni per il solo fatto di essere stati nominati con il voto determinante della società controllante. In relazione a tali operazioni, la responsabilità degli amministratori e l'annullamento degli atti per il conflitto di interessi potranno essere esclusi qualora il danno trovi corrispettivo in vantaggi derivanti da altre operazioni contestualmente deliberate, purchè tali vantaggi siano adeguatamente determinanti;

**10. 28.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) consentire che gli statuti delle società dominanti dispongano l'inapplicabilità della disciplina delle operazioni interessate e di quella del conflitto di interessi del socio in assemblea, salva l'inderogabilità delle disposizioni in materia di informazione sulle operazioni tra società del gruppo;

**10. 29.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) consentire alle società di capitali che non fanno appello al pubblico

risparmio, fatto salvo in favore dei soci assenti o dissenzienti, il diritto di recesso o il diritto di vendere al socio di maggioranza le proprie quote o azioni, di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, al dominio di un'impresa controllante, formando un gruppo di diritto;

**10. 30.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subito dalla società dominata;

**10. 31.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominata risulti avere subito un pregiudizio al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intragruppo o dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo;

**10. 32.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) disciplinare, nei gruppi di diritto, la responsabilità dell'impresa dominante e dei suoi amministratori o consiglieri di gestione verso i creditori sociali delle società dominate, quando l'insufficienza del patrimonio di queste ultime al

soddisfacimento dei debiti sia stata cagionata dalle direttive impartite dall'impresa dominante;

**10. 33.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere un sistema di pubblicità dei rapporti di dominio facenti capo a ciascuna impresa dominante;

**10. 34.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

c-bis) prevedere che i terzi esterni, in particolare i creditori, possano avere accesso ad informazioni sulle situazioni di controllo all'interno del gruppo;

**10. 35.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**10. 36.** Lettieri, Mantini, Santagata, Frigato.

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: individuare i casi aggiungere le seguenti: , descrivendoli tassativamente,*

**10. 37.** Santagata, Lettieri, Frigato, Mantini.

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: riconoscere con la seguente: garantire.*

**10. 38.** Mantini, Lettieri, Frigato, Santagata.

*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: ed eventualmente il con le seguenti: e l'eventuale.*

**10. 39.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

*Al comma 1, lettera d) sopprimere la parola: eventualmente.*

**10. 40.** Frigato, Mantini, Lettieri, Santagata.

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

*e) prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subito dalla società dominata;*

*f) prevedere, per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominata risulti avere subito un pregiudizio, al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intra-gruppo, dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante, adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo;*

*g) prevedere un sistema di pubblicità dei rapporti di dominio facenti capo a ciascuna impresa dominante.*

**10. 41.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) prevedere l'indicazione delle teorie sul bilancio di consolidamento, facendo obbligo dell'indicazione di quella adottata.*

**10. 42.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) prevedere le varie tipologie di forme giuridiche d'impresa, che possono entrare a far parte del gruppo.*

**10. 43.** Sergio Rossi.

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) pervenire ad una definizione di gruppo, che tenga conto della settima direttiva comunitaria, e che sia ispirata al concetto del controllo legale e del controllo economico.*

**10. 44.** Sergio Rossi.

*Nella rubrica, prima della parola: Gruppi aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

**\* 10. 45.** Santagata, Frigato, Lettieri, Mantini.

*Nella rubrica, prima della parola: Gruppi aggiungere le seguenti: Principi generali in materia di.*

**\* 10. 46.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

ARTICOLO 10-bis.

*(Impresa a finalità sociale).*

1. Con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato ad adottare una disciplina dell'impresa a finalità sociale ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

*a) definire le forme giuridiche dell'ente che esercita l'impresa, nel rispetto dell'autonomia privata, con il vincolo della personalità giuridica, con riferimento ai*

seguenti requisiti minimi che devono obbligatoriamente essere indicati nell'atto costitutivo:

1) tipo di attività imprenditoriale svolta in via esclusiva e nel preminente interesse della collettività;

2) ambito di settori di utilità sociale;

3) assenza di scopo lucrativo;

4) perseguimento della finalità sociale;

b) definire le condizioni alle quali l'impresa può realizzare l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, determinando una quota minima di persone svantaggiate tra i lavoratori dell'impresa;

c) prevedere e regolare, nell'ambito dell'attività di impresa, la prestazione di servizi finanziari e di assistenza tecnica a favore delle imprese sociali, prevedendo tra l'altro la costituzione di organizzazioni di secondo livello, anche di tipo consortile, con funzione di assistenza e di intermediazione tra le imprese sociali di primo livello e gli altri soggetti che operano nel mercato;

d) regolare la disciplina delle convenzioni con gli enti locali e le amministrazioni centrali in modo da assicurare pluralismo e concorrenza tra gli operatori ed elevato livello di tutela dei beneficiari;

e) disciplinare le modalità di costituzione degli enti che esercitano l'impresa e l'acquisto della personalità giuridica, subordinando quest'ultimo requisito all'iscrizione nel registro delle imprese attribuendo ai notai l'omologazione dell'atto costitutivo.

2. Con riferimento al finanziamento, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere l'accesso al mercato del credito, prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei finanziatori;

b) istituire a livello nazionale e regionale fondi per lo sviluppo e la promozione dell'impresa a finalità sociale, alimentati dalle imprese sociali e da contributi pubblici e privati;

c) prevedere e regolare l'emissione da parte delle imprese sociali e dalle banche di titoli di solidarietà rivolti esclusivamente al finanziamento delle imprese sociali, attribuendo ai portatori dei titoli stessi il diritto di accedere alle informazioni rilevanti circa l'attività dell'impresa e l'esercizio dell'azione di responsabilità.

3. Con riferimento alla destinazione del patrimonio ed alla distribuzione degli utili, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) escludere, nell'ambito delle fondazioni e delle associazioni, la distribuzione anche in forma indiretta, di utili a favore dei soci, degli amministratori e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

b) prevedere e regolare, con riferimento alle cooperative sociali, la parziale distribuzione degli utili, entro limiti definiti e comunque non oltre il tasso di sconto corrente;

c) determinare livelli massimi di remunerazione dei lavoratori, amministratori e collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa;

d) prevedere e regolare le modalità di reimpiego degli utili. A tal fine verranno disciplinate la formazione di un fondo di riserva indivisibile e indisponibile e la costituzione di riserve con vincolo di destinazione allo sviluppo dell'impresa;

e) prevedere e regolare la costituzione di un fondo per lo sviluppo delle imprese sociali.

4. Con riferimento ai rapporti di lavoro, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicare ai lavoratori la disciplina del contratto di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato, in ragione della

natura del rapporto ed a prescindere dalla circostanza che essi siano o meno soci dell'impresa;

b) regolare, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato del socio dell'impresa, la remunerazione del lavoratore e il trattamento di fine rapporto anche in ragione dell'apporto conferito dal lavoratore all'impresa in termini di partecipazione e adesione alle finalità sociali.

5. Con riferimento ai rapporti di gruppo, la disciplina dell'impresa a finalità sociale è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre misure di trasparenza e di tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte dell'impresa controllante;

b) coordinare tale disciplina con quella in materia di gruppi di società e regolare le forme miste di gruppo, salvaguardando l'autonomia e le specificità dell'impresa a finalità sociale.

**10. 01.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Toltoti, Pistone.

**(A.C. 1137 - Sezione 9)**

**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 11.**

*(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).*

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistenti nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori i

quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ovvero omettono con la stessa intenzione informazioni sulla situazione medesima, la cui comunicazione è imposta dalla legge; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare altresì che le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere autonome figure di reato secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: a) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino a un anno e sei mesi; b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori: 1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; 2) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d'ufficio nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione; prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o del-

l'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occulta dati o notizie con la medesima intenzione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere sanzioni differenziate secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: *a)* la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; *b)* la pena della reclusione da uno a tre anni quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere sanzioni differenziate secondo che la condotta posta in essere abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e di conseguenza: *a)* la pena dell'arresto fino ad un anno quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari; *b)* la pena della reclusione da un anno a quattro anni, quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impe-

discono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la sanzione amministrativa fino a lire venti milioni; nell'ipotesi in cui ne derivi un danno ai soci prevedere la pena della reclusione fino ad un anno e la procedibilità a querela;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge

essere distribuite; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione fino ad un anno. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero altro vantaggio, intenzionalmente cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al

caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela;

13) comportamento infedele, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva nocumento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità; prevedere la procedibilità a querela;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti

finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

*b)* armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera *a)* con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

*c)* abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

*d)* prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere *a)* e *b)* qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità;

*e)* prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica

o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

*f)* prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente;

*g)* riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che abbiano cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società;

*h)* prevedere, nel rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge 29 settembre 2000, n. 300, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle società nel caso in cui un reato tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)* sia commesso, nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla vigilanza di questi ultimi, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

*i)* abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle in-

trodotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione; prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti;

l) prevedere che la competenza sia sempre del tribunale in composizione collegiale.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED  
ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI  
LEGGE

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 1.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 2.** Cento.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 3.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 4.** Pisapia.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 265.** Kessler.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 334.** Mantini.

*Sopprimerlo.*

\* **11. 270.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 11.

*(Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali).*

1. La riforma della disciplina penale delle società commerciali e delle materie connesse è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere i seguenti reati ed illeciti amministrativi:

1) falsità in bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

2) falso in prospetto, consistente nel fatto di chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, intenzionalmente espone informazioni false od occulte informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere ido-

nea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

3) falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, consistente nel fatto dei responsabili della revisione, i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

4) impedito controllo, consistente nel fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

5) omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, consistente nel fatto di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni delle quali è investito nell'ambito di una società o di un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 400 mila a lire 4 milioni, aumentata di un terzo nel caso di omesso deposito dei bilanci;

6) formazione fittizia del capitale, consistente nel fatto degli amministratori e dei soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

7) indebita restituzione dei conferimenti, consistente nel fatto degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

8) illegale ripartizione degli utili e delle riserve, consistente nel fatto degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

9) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, consistente nel fatto degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

10) operazioni in pregiudizio dei creditori, consistente nel fatto degli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

11) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, consistente nel fatto dei liquidatori, i quali, ripartendo beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

12) infedeltà patrimoniale, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali e liquidatori, i quali, in una situazione di conflitto di interessi, compiendo o concorrendo a deliberare

atti di disposizione dei beni sociali al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale alla società; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; specificare che non si considera ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se esso è compensato da vantaggi, anche se soltanto ragionevolmente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

13) corruzione, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, se ne deriva pericolo di nocimento per la società; prevedere la pena della reclusione fino a tre anni; estendere la punibilità a chi dà o promette l'utilità;

14) indebita influenza sull'assemblea, consistente nel fatto di chi, con atti simulati o con frode, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

15) omessa convocazione dell'assemblea, consistente nel fatto degli amministratori e dei sindaci, i quali omettono di convocare l'assemblea nei casi in cui vi sono obbligati per legge o per statuto; determinare, qualora la legge o lo statuto non prevedano uno specifico termine per la convocazione, il momento nel quale l'illecito si realizza; prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a lire 12 milioni, aumentata di un terzo se l'obbligo di convocazione consegue a perdite o ad una legittima richiesta dei soci;

16) aggio, consistente nel fatto di chi diffonde notizie false ovvero

pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni;

b) armonizzare e coordinare le ipotesi sanzionatorie riguardanti falsità nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, ostacolo allo svolgimento delle relative funzioni e omesse comunicazioni alle autorità medesime da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società, enti o soggetti sottoposti per legge alla vigilanza di tali autorità, anche mediante la formulazione di fattispecie a carattere generale; coordinare, altresì, le ipotesi sanzionatorie previste dai numeri 6), 7), 8) e 9) della lettera a) con la nuova disciplina del capitale sociale, delle riserve e delle azioni introdotta in attuazione della presente legge, eventualmente estendendo le ipotesi stesse a condotte omologhe che, in violazione di disposizioni di legge, ledano i predetti beni;

c) abrogare la fattispecie della divulgazione di notizie sociali riservate, prevista dall'articolo 2622 del codice civile, introducendo una circostanza aggravante del reato di rivelazione di segreto professionale, previsto dall'articolo 622 del codice penale, qualora il fatto sia commesso da amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori o da chi svolge la revisione contabile della società; abrogare altresì le fattispecie speciali relative agli amministratori giudiziari ed ai commissari governativi, nonché quella del mendacio bancario, prevista dall'articolo 137, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

d) prevedere una circostanza attenuante dei reati di cui alle lettere a) e b) qualora il fatto abbia cagionato un'offesa di particolare tenuità, nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qua-

lifica soggettiva degli autori, qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto;

e) prevedere che, qualora l'autore della condotta punita sia individuato mediante una qualifica o la titolarità di una funzione prevista dalla legge civile, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione è equiparato, oltre a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, anche chi, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione; stabilire altresì che, fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi;

f) prevedere che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati indicati nelle lettere a) e b), sia disposta la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo; prevedere che quando non sia possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni, la misura abbia ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente; specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengano alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale il reato è stato commesso;

g) riformulare le norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari, prevedendo che la pena si applichi alle sole condotte integrative di reati societari che concorrono a cagionare il dissesto della società;

h) prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere a) e b), sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una

sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte;

i) abrogare le disposizioni del titolo XI del libro V del codice civile e le altre disposizioni incompatibili con quelle introdotte in attuazione del presente articolo; coordinare ed armonizzare con queste ultime le norme sanzionatorie vigenti al fine di evitare duplicazioni o disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore, anche mediante l'abrogazione, riformulazione o accorpamento delle norme stesse, individuando altresì la loro più opportuna collocazione.

**(Testo alternativo dei Relatori di minoranza, onn. Finocchiaro e Pinza)**

*Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: penale.*

**11. 246.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e delle materie connesse.*

**11. 245.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**11. 264.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: reati ed.*

**11. 247.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), alinea, sopprimere le parole: ed illeciti amministrativi.*

**11. 248.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).*

\* **11. 229.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.*

\* **11. 271.** Fanfani, Rita, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: o in altre comunicazioni sociali con le seguenti: nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dallo statuto.*

**11. 272.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: in altre comunicazioni sociali con le seguenti: nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge.*

**11. 5.** Lussana.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: consistenti nel fatto aggiungere le seguenti: dei promotori, dei soci fondatori;*

**11. 6.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: consistenti nel fatto aggiungere le seguenti: dei promotori,*

**11. 7.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: consistenti nel fatto aggiungere le seguenti: dei soci fondatori,*

**11. 8.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: espongono fatti fino alla fine del numero con le seguenti: intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da due a sei anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;*

**11. 11.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: espongono fatti fino alla fine del numero con le seguenti: intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a sei anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;*

**11. 12.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da:* espongono fatti *fino alla fine del numero con le seguenti:* intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da tre a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione;

**11. 10.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da:* espongono fatti *fino alla fine del numero con le seguenti:* intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione.

**\* 11. 9.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* da espongono fatti *fino alla fine del numero con le seguenti:* intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimo-

niale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione.

**\* 11. 13.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da:* espongono fatti *fino alla fine del numero con le seguenti:* intenzionalmente espongono false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi; prevedere la pena della reclusione da uno a quattro anni; regolare i rapporti della fattispecie con i delitti tributari in materia di dichiarazione.

**11. 14.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo la parola:* espongono *aggiungere la seguente:* fraudolentemente.

*Conseguentemente al medesimo numero, sopprimere le parole:* con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

**11. 15.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo la parola: espongono aggiungere la seguente: intenzionalmente.*

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.*

**11. 16.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a) numero 1), sostituire le parole da: fatti materiali fino alla fine della lettera con le seguenti: false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; specificare inoltre che:*

*a) l'inganno deve cadere su aspetti rilevanti per le valutazioni e determinazioni dei possibili destinatari delle comunicazioni (ipotesi del falso per alterazione);*

*b) la reticenza delle comunicazioni effettivamente trasmesse potrà assumere rilievo solo in relazione ad obblighi positivi e specifici di informazione (ipotesi del falso per nascondimento);*

*c) il difetto di chiarezza potrà assumere rilievo solo se idoneo e diretto intenzionalmente ad ingannare in modo significativo sulla situazione complessiva della società (ipotesi del falso per oscurità o per ambiguità);*

*estendere la punibilità al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

**11. 17.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1 sostituire le parole da: fatti materiali fino alla fine del numero con le seguenti: false informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, ovvero occultano informazioni sulla situazione medesima, al fine di conseguire, per sé per altri, un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

**11. 335.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: materiali.*

**11. 18.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: ancorché fino a: appartiene.*

**11. 19.** Grandi, Pistone, Benvenuto.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: , ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore.*

**11. 21.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: idonei ad indurre in errore aggiungere le seguenti: i destinatari.*

**11. 20.** Lussana.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.*

**11. 22.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* con la stessa intenzione.

\* **11. 23.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* con la stessa intenzione.

\* **11. 24.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto.

\*\* **11. 25.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per se o per altri un ingiusto profitto.

\*\* **11. 26.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole:* a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. *Con le seguenti:* a determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**11. 266.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi, Crucianelli, Leoni, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole:* o per altri un ingiusto profitto, *con le seguenti:* , per la società o

per altri un ingiusto profitto patrimoniale, ovvero al fine di causare alla società o ad altri un ingiusto danno.

**11. 274.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole:* o per altri un ingiusto profitto, *con le seguenti:* , per la società o per altri un ingiusto profitto, ovvero a recare alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto.

**11. 279.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:* un ingiusto profitto *aggiungere le seguenti:* ovvero altro vantaggio.

**11. 27.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da:* precisare altresì *fino a:* soglie quantitative.

\* **11. 28.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da:* precisare altresì *fino a:* soglie quantitative.

\* **11. 29.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la parola:* sensibilmente.

**11. 30.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* anche attraverso la previsione di soglie quantitative.

**11. 275.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da:* prevedere autonome *fino a:* delitti tributari in materia di dichiarazione.

**11. 31.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da:* prevedere autonome *fino a:* regolare i rapporti *con le seguenti:* prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni; regolare i rapporti.

**11. 32.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* autonome figure di reato secondo che *con le seguenti:* circostanze aggravanti o attenuanti qualora.

**11. 33.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:* abbia o non abbia cagionato un danno *sopprimere la seguente:* patrimoniale.

**11. 35.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:* la condotta non abbia cagionato un danno *sopprimere la seguente:* patrimoniale.

**11. 36.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* ai soci o ai creditori la pena dell'arresto fino ad un anno e sei mesi *con le seguenti:* alla società, ai soci o ai creditori la pena della reclusione da uno a quattro anni.

**11. 276.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole:* ai soci o ai creditori *aggiungere le seguenti:* o ai dipendenti.

**11. 37.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* dell'arresto *con le seguenti:* della reclusione.

**11. 38.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* fino a quattro anni.

**11. 251.** Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* da sei mesi a tre anni.

**11. 39.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* da tre mesi a tre anni.

**11. 41.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* fino a tre anni.

\* **11. 44.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole:* fino a un anno e sei mesi *con le seguenti:* fino a tre anni.

\* **11. 250.** Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: fino a due anni e sei mesi.*

**11. 45.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: da sei mesi a due anni.*

**11. 40.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: da tre mesi a due anni.*

**11. 42.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: fino a due anni.*

**\* 11. 46.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: fino a due anni.*

**\* 11. 249.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: fino a un anno e sei mesi con le seguenti: da tre mesi a un anno e sei mesi.*

**11. 43.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale fino a: regolare i rapporti con le seguenti:*

*b) quando la condotta abbia cagionato un danno ai soci o ai creditori;*

*c) la pena della detenzione domiciliare da sei mesi a 5 anni e misure interdittive specifiche e la procedibilità d'ufficio; regolare i rapporti.*

**11. 34.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori fino a: procedibili d'ufficio con le seguenti: b) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale alla società ai soci o ai creditori, 1) la pena della reclusione da 1 a cinque anni nel caso di società non soggette alle disposizioni del titolo III capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58). 2) la pena della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

**11. 277.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da due anni a cinque anni.*

**11. 252.** Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da un anno a quattro anni.*

**11. 253.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le parole: da un anno a tre anni.*

**11. 254.** Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi con le seguenti: da un anno.*

**11. 47.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da sei mesi con le seguenti: da nove mesi.*

**11. 48.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: a tre anni con le seguenti: a cinque anni.*

**11. 49.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: e la procedibilità a querela.*

**11. 50.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: a cinque anni.*

**11. 257.** Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno a quattro anni con le seguenti: da due a cinque anni.*

**11. 255.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno a quattro con le seguenti: da due a quattro.*

**11. 256.** Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due.*

**11. 54.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da un anno e sei mesi.*

**11. 55.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.*

**11. 51.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni e sei mesi.*

**11. 52.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.*

**11. 53.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative.*

**\* 11. 56.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative.

\* **11. 210.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole:* prevedere idonei parametri per i casi di valutazioni estimative.

\* **11. 325.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:* prevedere, ai fini di quanto previsto dalle norme del codice penale e del codice di procedura penale, che i termini previsti per la reclusione siano equiparati a quelli previsti per la detenzione domiciliare dalla presente legge.

**11. 57.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole:* prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160, 161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista dalla presente legge la pena della detenzione domiciliare siano equiparati a quelli attualmente previsti per la pena della reclusione.

**11. 58.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

\* **11. 230.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

\* **11. 278.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da:* con la consapevolezza fino alla fine del numero con le

*seguenti:* intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da due a sei anni.

**11. 59.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da:* con la consapevolezza fino alla fine del numero con le *seguenti:* intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da due a quattro anni.

**11. 60.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da:* con la consapevolezza fino alla fine del numero, con le *seguenti:* intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni.

\***11. 61.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da:* con la consapevolezza fino alla fine del numero, con le *seguenti:* intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i

destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni.

\* **11. 62.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da:* con la consapevolezza fino alla fine del numero, con le seguenti: intenzionalmente espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto; prevedere la pena della reclusione da uno a quattro anni.

**11. 63.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da:* con la consapevolezza fino alla fine del numero con le seguenti: espone informazioni false od occulta informazioni, al fine di conseguire un ingiusto profitto; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**11. 336.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera a) numero 2), sopprimere le parole da:* con la consapevolezza fino a: prospetto.

**11. 64.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a) n. 2), sopprimere le parole:* e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole:* con la medesima intenzione.

\* **11. 65.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a) n. 2), sopprimere le parole:* e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.

*Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole:* con la medesima intenzione.

\* **11. 66.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), n. 2, sopprimere le parole:* idonee a indurre in errore.

**11. 67.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sopprimere le parole:* precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

**11. 209.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* a conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, con le seguenti: a determinare un errore negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**11. 267.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi, Crucianelli, Leoni, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), n. 2, sopprimere le parole:* precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;

**11. 68.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da:* prevedere sanzioni differenziate fino alla fine del numero.

**11. 69.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da:* la pena dell'arresto fino alla fine del numero con le seguenti:

a) la pena della reclusione da 1 a 4 anni quando la condotta non abbia cagionato alla società ai soci ai creditori o ad altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto.

**11. 280.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole:* dell'arresto fino a un anno, con le seguenti: della detenzione domiciliare fino a quattro anni e misure interdittive specifiche.

**11. 70.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole:* dell'arresto con le seguenti: della reclusione.

**11. 71.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola:* fino con le seguenti: da sei mesi.

**11. 72.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola:* fino con le seguenti: da quattro mesi.

**11. 73.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola:* fino con le seguenti: da tre mesi.

**11. 74.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* ad un anno con le seguenti: a quattro anni.

**11. 212.** Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* ad un anno con le parole: a tre anni.

**11. 213.** Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole:* ad un anno con le seguenti: a due anni e sei mesi.

**11. 75.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole:* ad un anno con le seguenti: a due anni.

\* **11. 76.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole:* ad un anno con le seguenti: a due anni.

\* **11. 214.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole:* ad un anno con le seguenti: ad un anno e sei mesi.

**11. 77.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: ad un anno e due mesi.*

**11. 78.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: della reclusione da uno a tre anni con le seguenti: della detenzione domiciliare da uno a cinque anni e misure interdittive specifiche.*

**11. 79.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: da uno a tre anni con le seguenti: da due a cinque anni.*

**11. 80.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: da uno a tre anni con le seguenti: da due a quattro anni.*

**11. 215.** Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due.*

**11. 216.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da un anno e sei mesi.*

**11. 81.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: da uno con le seguenti: da un anno e tre mesi.*

**11. 82.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni e sei mesi.*

**11. 83.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.*

**11. 84.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: a tre anni con le seguenti: a quattro anni.*

**11. 217.** Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, ai fini di quanto previsto dagli articoli 157, 158, 159, 160, 161 del codice penale, che i termini relativi ai reati per cui sia prevista la pena della detenzione domiciliare dalla presente legge siano equiparati ai termini attualmente previsti per la pena della reclusione.*

**11. 85.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.*

**\*11. 231.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3.*

**\* 11. 281.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: con la consapevolezza fino alla fine del numero con le seguenti: attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione*

contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da due a quattro anni.

**11. 86.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da:* con la consapevolezza alla fine del numero con le seguenti: attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a sei anni.

**11. 88.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da:* con la consapevolezza alla fine del numero con le seguenti: attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**11. 87.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da:* con la consapevolezza alla fine del numero con le seguenti: attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione contabile, economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione; precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere

la pena della reclusione da uno a quattro anni.

**11. 89.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* , con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

\* **11. 90.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* , con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

\* **11. 91.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

\* **11. 218.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

\* **11. 331.** Mantini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* la consapevolezza delle falsità e.

**11. 92.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

\* **11. 93.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

**\* 11. 94.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole:* concernenti la situazione aggiungere la seguente: contabile.

**11. 95.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole:* ingiusto profitto con la seguente: vantaggio.

**11. 97.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola:* profitto con la seguente: vantaggio.

**11. 96.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola:* profitto aggiungere le seguenti: ovvero a cagionare alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto.

**11. 283.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola:* ingiusto profitto aggiungere le seguenti: ovvero altro vantaggio.

**11. 98.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a) numero 3), sopprimere le parole da:* precisare che la condotta fino alla fine del numero.

**11. 100.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da:* precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta fino alla fine del numero con le seguenti: precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione; prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni.

**11. 99.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

**\* 11. 219.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* precisare che la condotta posta in essere deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

**\* 11. 101.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), al numero 3), sopprimere le parole da:* precisare che la condotta deve essere idonea fino a: predetta situazione.

**\*\* 11. 102.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole:* precisare che la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari sulla predetta situazione.

**\*\* 11. 103.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo la parola: destinatari, aggiungere le seguenti: alla società, ai soci, ai creditori o ad altri.*

**11. 284.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: la pena dell'arresto fino alla fine della lettera con le seguenti: a) le pena della reclusione da 1 a 4 anni quando la condotta non abbia cagionato ai destinatari, alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto, b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato ai destinatari, alla società, ai soci, ai creditori o ad altri un danno ingiusto.*

**11. 285.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: fino con le seguenti: da sei mesi.*

**11. 104.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: fino con le seguenti: da quattro mesi.*

**11. 105.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire la parola: fino con le seguenti: da tre mesi.*

**11. 106.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a quattro anni.*

**11. 220.** Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre anni.*

**11. 221.** Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.*

\* **11. 107.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.*

\* **11. 222.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: ad un anno e nove mesi.*

**11. 108.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: ad un anno e sei mesi.*

**11. 109.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: da un anno a quattro anni con le seguenti: da tre a cinque anni.*

**11. 223.** Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: da un anno a quattro anni con le seguenti: da due a cinque anni.*

**11. 224.** Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.*

\* **11. 110.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: a quattro anni con le seguenti: a cinque anni.*

\* **11. 225.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4.*

\*\* **11. 232.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4.*

\*\* **11. 330.** Mantini.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4.*

\*\* **11. 286.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo la parola: ostacolano aggiungere le seguenti: mediante violenza o minaccia,.*

**11. 287.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti:*

ovvero ancora a coloro che ne siano demandati dalla magistratura nei casi previsti dalla legge.

**11. 288.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole da: la sanzione amministrativa fino alla fine del numero con le seguenti:*

a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la condotta non abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

**11. 289.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a) numero 4, sostituire le parole da: prevedere la sanzione amministrativa fino alla fine del numero con le seguenti: prevedere la pena della reclusione da cinque mesi a quattro anni.*

**11. 115.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole da: prevedere la sanzione amministrativa fino alla fine con le seguenti parole: prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.*

\* **11. 117.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4) sostituire le parole da: prevedere la sanzione fino alla fine del numero con le seguenti: prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.*

\* **11. 113.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole da:* prevedere la sanzione fino alla fine del numero con le seguenti: prevedere la pena della reclusione da cinque mesi a tre anni.

**11. 114.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a) numero 4, sostituire le parole da:* prevedere la sanzione amministrativa fino alla fine del numero con le seguenti: prevedere la pena della reclusione da cinque mesi a sei anni.

**11. 116.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole:* sanzione amministrativa fino a lire venti milioni con le seguenti: pena della reclusione da sei mesi a due anni.

**11. 118.** Lussana.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole:* fino a lire venti milioni con le seguenti: da lire venti milioni a lire cinquecento milioni.

**11. 121.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole:* fino a lire venti milioni con le seguenti: da lire venti milioni a lire duecento milioni.

\* **11. 119.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole:* fino a lire venti milioni con le seguenti: da lire venti fino a duecento milioni.

\* **11. 120.** Grandi, Benevento, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire la parola:* venti con la seguente: cinquecento.

**11. 124.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire la parola:* venti con la seguente: duecento.

**11. 123.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire la parola:* venti con la seguente: cinquanta.

**11. 122.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, dopo le parole:* un danno ai soci aggiungere le seguenti: o a terzi.

**11. 129.** Pisapia.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole:* ad un anno con le seguenti: a tre anni.

**11. 125.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole:* ad un anno con le seguenti: a due anni e sei mesi.

**11. 128.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.*

\* **11. 126.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.*

\* **11. 127.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere in fine le parole: e la procedibilità a querela.*

\*\* **11. 111.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 4), sopprimere in fine le seguenti parole: e la procedibilità a querela.*

\*\* **11. 112.** Cento.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5.*

\* **11. 233.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5.*

\* **11. 290.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 5, sostituire le parole da: aumentata di un terzo fino alla fine del numero con le seguenti: prevedere la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso di omesso deposito dei bilanci.*

**11. 291.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6.*

\* **11. 234.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6.*

\* **11. 292.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 6, dopo la parola: patrimonio aggiungere le seguenti: ovvero con altra operazione fittizia o fraudolenta.*

**11. 293.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 6, sostituire le parole da: la pena della reclusione fino alla fine del numero con le seguenti:*

a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la condotta non abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

**11. 294.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 6, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da uno a cinque anni.*

**11. 132.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 6, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da sei mesi a tre anni;*

**11. 131.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 6, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da sei mesi a due anni;*

**11. 130.** Lussana.

*Al comma 1, lettera a), numero 6, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre anni.*

**11. 136.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 6, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni e sei mesi.*

**11. 135.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 6, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.*

**11. 134.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 6, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: ad un anno e sei mesi.*

**11. 133.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.*

\* **11. 235.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7.*

\* **11. 295.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 7, dopo la parola: simulatamente aggiungere le seguenti: ovvero con altri atti fraudolenti.*

**11. 296.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: la pena della reclusione fino alla fine del numero con le seguenti:*

a) la pena della reclusione da uno a quattro anni quando la condotta non abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

b) la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società, ai soci, ai creditori o da altri un danno ingiusto;

**11. 297.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da uno a cinque anni.*

**11. 140.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire in fine le parole: fino ad un anno con le seguenti: da sei mesi a tre anni.*

**11. 139.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: fino a un anno con le seguenti: da sei mesi a due anni;*

\* **11. 137.** Lussana.

*Al comma 1, lettera a), numero 7, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da sei mesi a due anni.*

\* **11. 138.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 8.*

\*\* **11. 236.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 8.*

**\*\* 11. 298.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 8, primo periodo sostituire la parola: reclusione con la seguente: arresto.*

**11. 299.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole da: fino ad un anno fino alla fine del numero con le seguenti: da quattro mesi a cinque anni.*

**11. 147.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole da: fino ad un anno fino alla fine del numero con le seguenti: da quattro mesi a quattro anni.*

**11. 146.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole da: fino ad un anno fino alla fine del numero con le seguenti: da sei mesi a tre anni.*

**\* 11. 143.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole da: fino ad un anno fino alla fine con le seguenti: da sei mesi a tre anni.*

**\* 11. 149.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole da: fino ad un anno fino alla fine del numero con le seguenti: da cinque mesi a tre anni.*

**11. 144.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole da: fino ad un anno fino alla fine del numero con le seguenti: da quattro mesi a tre anni.*

**11. 145.** Detomas.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da uno a cinque anni.*

**11. 152.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da sei mesi a tre anni.*

**11. 151.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da sei mesi a due anni.*

**11. 150.** Lussana.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire la parola: fino con le seguenti: da tre mesi.*

**11. 148.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre anni.*

**11. 155.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni e sei mesi.*

**11. 154.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), primo periodo, sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.*

**11. 153.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **11. 141.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8, sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **11. 142.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), ultimo periodo, sostituire le parole: prima del con le seguenti: entro il duecentosettantesimo giorno antecedente il.*

**11. 156.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), ultimo periodo, sostituire le parole: prima del con le seguenti: entro il duecentoquarantesimo giorno antecedente il.*

**11. 157.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8), ultimo periodo, sostituire le parole: prima del con le seguenti: entro il duecentodecimo giorno antecedente il.*

**11. 158.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 8, aggiungere, in fine, le parole: prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se la attività di cui sopra è effettuata mediante attività simulate o fraudolente, ovvero al fine di recare a sé od ad altri un vantaggio ovvero di procurare alla società, ai soci, ai creditori ad a terzi un danno ingiusto.*

**11. 300.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 9.*

\* **11. 301.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 9.*

\* **11. 237.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), numero 9, primo periodo, sopprimere la parola: illecite.*

**11. 302.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 9, primo periodo, sostituire la parola: reclusione con la seguente: arresto.*

**11. 303.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole da: fino ad un anno fino alla fine con le seguenti: da sei mesi a tre anni.*

**11. 162.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da uno a cinque anni.*

**11. 165.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da sei mesi a tre anni.*

**11. 164.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: fino ad un anno con le seguenti: da sei mesi a due anni.*

**11. 163.** Lussana.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire la parola: fino con le seguenti: da tre mesi.*

**11. 170.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a tre anni.*

**11. 169.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni e sei mesi.*

**11. 168.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a due anni.*

**11. 167.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: ad un anno con le seguenti: a un anno e sei mesi.*

**11. 166.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **11. 160.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sopprimere l'ultimo periodo.*

\* **11. 161.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: prima del con le seguenti: entro il duecentosettantesimo giorno antecedente il.*

**11. 171.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: prima del con le seguenti: entro il duecentoquarantesimo giorno antecedente il.*

**11. 172.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: prima del con le seguenti: entro il duecentodecimo giorno antecedente il.*

**11. 173.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), sostituire le parole: prima del con le seguenti: entro il centottantesimo giorno antecedente il.*

**11. 174.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 9), aggiungere, in fine, le parole: prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se la attività di cui sopra è effettuata mediante attività simulate o fraudolente, ovvero al fine di recare a sé od ad altri un vantaggio ovvero di procurare alla società, ai soci, ai creditori ad a terzi un danno ingiusto.*

**11. 304.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10.*

\* **11. 238.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 10.*

\* **11. 305.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 10, sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine, con le seguenti: uno a cinque anni.*

**11. 177.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 10, sopprimere in fine le parole: e la procedibilità a querela.*

\*\* **11. 175.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 10, sopprimere in fine le parole: e la procedibilità a querela.*

\*\* **11. 176.** Cento.

*Al comma 1, lettera a), numero 10, sopprimere le parole: e la procedibilità a querela.*

\*\* **11. 341.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera a), numero 10, sopprimere le parole: e la procedibilità a querela.*

\*\* **11. 329.** Mantini.

*Al comma 1, lettera a), numero 10, aggiungere, in fine, le parole: prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni se la attività di cui sopra è effettuata assumendo obbligazioni fittizie o mediante attività simulate o fraudolente, ovvero al fine di recare a sé od ad altri un vantaggio ovvero di procurare alla società, ai soci, ai creditori ad a terzi un danno ingiusto.*

**11. 306.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

**11. 178.** Lussana.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 11.*

\* **11. 239.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 11.*

\* **11. 307.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 11, dopo la parola: soddisfarli aggiungere le seguenti: ovvero procedendo al pagamento di alcuni creditori in preferenza di altri, ovvero con altri simulati o fraudolenti.*

**11. 308.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 11, dopo la parola: creditori aggiungere le seguenti: ovvero ai soci o alla società.*

**11. 309.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 11, sopprimere le parole da: prevedere che fino alla fine.*

**11. 179.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 11), sopprimere le parole da: e la procedibilità a querela fino alla fine del punto.*

\* **11. 180.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 11), sopprimere le parole da: e la procedibilità fino alla fine del punto.*

\* **11. 181.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 11, sopprimere le parole: e la procedibilità a querela; prevedere che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

\* **11. 338.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera a), numero 11, sopprimere le parole: e la procedibilità a querela.*

**11. 182.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 12.*

\* **11. 240.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 12.*

\* **11. 310.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: atti di disposizione dei beni sociali fino alla fine del numero con le seguenti: operazioni sociali, cagionano un danno patrimoniale alla società; specificare i requisiti sostanziali della situazione di conflitto di interessi, coordinandoli con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica; estendere la punibilità al caso in cui il fatto sia commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale; prevedere l'armonizzazione della disciplina penale con i criteri stabiliti dalla disciplina civilistica per determinare la legittimità delle operazioni all'interno dei gruppi di società, escludendo, in presenza di tali condizioni, l'illiceità del pregiudizio temporaneamente subito dalla singola società; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;*

**11. 189.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sostituire le parole: al fine di procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto con le seguenti: al fine di determinare un errore*

negli organi sociali, nei soci o nei terzi, così da indurli a tenere comportamenti diversi da quelli che terrebbero se fossero a conoscenza della situazione o allo scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

**11. 268.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi, Crucianelli, Leoni, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere le parole: ovvero altro vantaggio, intenzionalmente.*

\* **11. 183.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere le parole: ovvero altro vantaggio, intenzionalmente.*

\* **11. 184.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere le parole: vantaggio, intenzionalmente.*

*Conseguentemente, sopprimere, in fine le parole: e la procedibilità a querela.*

**11. 185.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere la parola: intenzionalmente.*

\* **11. 186.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, alla lettera a), numero 12, sopprimere la parola: intenzionalmente.*

\* **11. 328.** Mantini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, dopo la parola: società aggiungere le seguenti: ovvero ai soci o ai creditori.*

**11. 312.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere le parole da: specificare che fino a: appartenenza al gruppo.*

**11. 313.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sostituire le parole da: specificare che non si considera ingiusto profitto fino a: dall'appartenenza al gruppo con le seguenti: definire la disciplina del conflitto di interessi in relazione alle operazioni tra società del medesimo gruppo. Delineare la disciplina dei vantaggi compensativi, che nelle operazioni infragruppo devono essere attuali e chiaramente identificati, riconoscendo l'esigenza di garantire un'informativa chiara, precisa e verificabile.*

**11. 269.** Kessler, Bonito, Finocchiaro, Carboni, Siniscalchi, Mancini, Lucidi, Crucianelli, Leoni, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12), sostituire le parole da: sei mesi fino alla fine con le seguenti: uno a cinque anni.*

**11. 190.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 12), sopprimere, in fine, le parole: e la procedibilità a querela.*

\* **11. 187.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere in fine le parole: e la procedibilità a querela.*

\* **11. 188.** Cento.

*Al comma 1, lettera a), numero 12, sopprimere le parole: e la procedibilità a querela.*

\* **11. 340.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 13.*

\*\* **11. 241.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 13.*

\*\* **11. 314.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sostituire le parole: comportamento infedele con la seguente: corruzione.*

**11. 194.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 13, dopo la parola: dazione o della promessa aggiungere le seguenti: di danaro o altra utilità.*

**11. 315.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), dopo le parole: se ne deriva aggiungere le seguenti: pericolo di.*

**11. 195.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 13, dopo la parola: società aggiungere le seguenti: per i soci o per i creditori.*

**11. 316.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: fino a tre anni fino alla fine del*

*numero con le seguenti: prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni, estendere la punibilità a chi dà o promette danaro od altra utilità.*

**11. 317.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 13, sopprimere le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 318.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere in fine le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 191.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere in fine le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 192.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere in fine le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 193.** Cento.

*Al comma 1, lettera a), numero 13), sopprimere le parole: prevedere la procedibilità a querela.*

\* **11. 327.** Mantini.

*Al comma 1, lettera a) dopo il numero 13) inserire il seguente:*

13-bis costituzione di riserve occulte liquide, consistente nel fatto degli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, i quali con qualsiasi modalità, costituiscono riserve occulte rappresentate da disponibilità di fondi liquidi o strumenti finanziari sottratti alla contabilità

ufficiale della società, ovvero iscrivono passività il cui oggetto sia indicato in modo scorretto allo scopo di occultare operazioni illecite; prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

**11. 197.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 14.*

\* **11. 242.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 14).*

\* **11. 319.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 14, dopo le parole: un ingiusto profitto aggiungere le seguenti: ovvero di causare alla società o ai soci un ingiusto danno.*

**11. 320.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 14, aggiungere, in fine, le parole: prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni quando la condotta abbia cagionato alla società ai soci ai creditori o ad altri un danno ingiusto.*

**11. 321.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), inserire il numero 15.*

\* **11. 243.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 15).*

\* **11. 322.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), numero 15), aggiungere, in fine, le parole: prevedere la pena della reclusione da sei mesi a tre anni se la omessa convocazione concerne la assemblea per la approvazione del bilancio.*

**11. 323.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 16).*

**11. 244.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

**11. 258.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**11. 259.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:*

*c-bis) prevedere per i delitti e le contravvenzioni di cui al presente articolo l'applicazione delle pene accessorie di cui rispettivamente ai nn. 2), 4) e 5) del primo comma ed al n. 2) del secondo comma dell'articolo 19 del codice penale, per la durata massima della pena principale, salvi i limiti inderogabili di durata eventualmente previsti dal medesimo codice penale;*

*c-ter) prevedere l'inapplicabilità alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo delle disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.*

**11. 198.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**11. 260.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le parole:* nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto.

\* **11. 200.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole:* , nonché eventuali circostanze aggravanti fondate sulla qualifica soggettiva degli autori qualora la stessa assuma un particolare significato sul piano della lesività del fatto.

\* **11. 201.** Lussana.

*Al comma 1, lettera d) aggiungere, in fine, le parole:* nonché eventuali circostanze aggravanti.

**11. 199.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* prevedere una circostanza aggravante per i reati di cui alle lettere *a)* e *b)*, quando derivi all'impresa un danno di gravità rilevante.

**11. 202.** Lussana.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**11. 261.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**11. 262.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengono

alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale è stato commesso.

\* **11. 203.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:* specificare che la misura si applica anche qualora i beni appartengono alla società, ente o soggetto nell'interesse del quale è stato commesso.

\* **11. 204.** Lussana.

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**11. 263.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**11. 226.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*h)* prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-bis, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica;

prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte.

\* **11. 205.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*h)* prevedere che qualora un reato, tra quelli indicati nelle lettere *a)* e *b)*, sia commesso da amministratori, direttori generali o liquidatori nell'interesse della società, si applichi alla medesima una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra lire 50 milioni e lire un miliardo, suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto alle condizioni economiche della società conformemente alla disposizione dell'articolo 133-*bis*, secondo comma, del codice penale; prevedere che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il reato sia commesso nell'interesse della società da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli amministratori, direttori generali o liquidatori, quando il fatto non sarebbe stato realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica; prevedere che la sanzione nei confronti della società possa essere condizionalmente sospesa, qualora la società dimostri di avere adottato adeguate misure aziendali, organizzative e gestionali, tali da neutralizzare il rischio di analoghe condotte.

\* **11. 206.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**11. 227.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti.*

\* **11. 207.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti.*

\* **11. 337.** Siniscalchi.

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: prevedere norme transitorie per i procedimenti penali pendenti.*

\* **11. 324.** Fanfani, Ruta, Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

\*\* **11. 208.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

\*\* **11. 228.** Pecoraro Scanio, Cento, Lion.

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

\*\* **11. 339.** Siniscalchi.

*Alla rubrica, premettere le parole: Principi generali in materia di.*

\* **11. 211.** Pecoraro Scanio, Cento.

*Alla rubrica, premettere le parole: Principi generali in materia di.*

\* **11. 326.** Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 12. (Nuove norme sulla giurisdizione). 1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b*), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*b*) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a*), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

*c*) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b*), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*d*) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a*), una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

*e*) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a*) e *c*), tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:

*a*) la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera a), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

#### 11. 067. Finocchiaro, Pinza.

*Aggiungere in fine il seguente articolo:*

#### ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle materie di cui alla lettera b) del presente comma, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, da parte del Ministero della giustizia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso i tribunali gravati da un contenzioso particolarmente oneroso rilevato sulla base di rilevamenti statistici, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata,

senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a)*, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

*c)* istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*d)* attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)*, una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

*e)* prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo:

*a)* la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni;

*b)* un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale;

*c)* la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera *a)*, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acqui-

stino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;

f) uno o più procedimenti camerale, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle sezioni specializzate. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

4. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate previste nel comma 1, lettere a) e c), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 062.** Mantini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
11. 070 DELLE COMMISSIONI

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, comma 1, alinea, sopprimere le parole:* senza modifiche della competenza per territorio e per materia.

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Governo è altresì delegato ad emanare nuove norme dirette ad istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate formate da magistrati togati e da esperti in materia societaria, per la trattazione delle materie di cui al comma 2, del presente articolo.

**0. 11. 070. 4.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, alinea, sopprimere le parole:* , senza modifiche delle competenze per territorio e per materia.

*Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

1-bis. Il Governo è altresì delegato ad emanare norme dirette ad istituire presso le Corti d'appello sezioni specializzate composte anche da esperti nelle materie, per la trattazione in sede di gravame delle materie di cui al comma 2 del presente articolo. Per l'effetto cancellare al primo comma le parole da: « senza » a « materia ».

**0. 11. 070. 6.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa.

**0. 11. 070. 1.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare.

**0. 11. 070. 2.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

c) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa.

**0. 11. 070. 3.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia societaria, secondo il seguente principio:

a) istituire presso la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nella materia fallimentare e concorsuale in genere, nonché nella trattazione di ogni controversia in

materia di diritto societario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**0. 11. 070. 5.** Bonito, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) la cognizione in un unico grado di merito delle controversie di cui alle materie del comma 1 del presente articolo.

**0. 11. 070. 7.** Bonito, Carboni, Kessler, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il Governo è delegato a prevedere che nelle controversie in materia societaria il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può rimettere le parti dinanzi ad un arbitro o collegio arbitrale per la decisione della causa.

**0. 11. 070. 8.** Bonito, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il Governo è delegato a prevedere che nelle controversie in materia societaria il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può rimettere le parti dinanzi ad un conciliatore. In tale caso sospende il giudizio e fissa un termine non superiore a novanta giorni per l'esaurimento del procedimento di conciliazione.

**0. 11. 070. 9.** Bonito, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che

diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

**0. 11. 070. 10.** Bonito, Innocenti.

**(Approvato)**

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti pubblici, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

**0. 11. 070. 11.** Bonito, Innocenti.

*All'articolo aggiuntivo 11. 070, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

4. Nella materia societaria il Governo è delegato ad emanare norme per rendere possibile il ricorso all'articolo 700 del codice di procedura civile anche in assenza di danno irreparabile.

**0. 11. 070. 12.** Bonito, Innocenti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 12.

*(Nuove norme di procedura).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in tema di intermedia-

zione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in considerazione della natura degli interessi coinvolti;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi, non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;

e) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lire;

f) uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste che, senza compromettere la rapidità ditali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo;

g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere che precedono trattati dai Tribunali, dalle Corti di appello e dalla Corte di cassazione.

3. Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile anche per violazione di legge.

**11. 070.** Le Commissioni.

**(Approvato)**

*Aggiungere in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme di procedura).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza per territorio, per materia e per valore, siano dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti nelle seguenti materie:

a) diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

b) materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in tema di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive

modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

c) concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

d) disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali, esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

e) le più complesse controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale;

2. Per il perseguimento delle finalità e nelle materie di cui al comma 1, il Governo è delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:

a) la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;

b) un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato al collegio;

c) la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio di cui alla lettera b), con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse;

d) la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli

elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento assunto al riguardo dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

**11. 066.** Benedetti Valentini, Cirielli, Cola, Fragalà, Lussana, Saponara, Tarditi, Viale, Antonio Russo, Scherini, Perlini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* definire procedimenti in materia di diritto societario;

*b)* istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

*d)* istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 03.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* definire procedimenti in materia di diritto societario;

*b)* istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui al capo *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 04.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corti d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 05.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della

domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 06.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 07.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio;

d) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 08.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 010.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 011.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle

imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevede nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 012.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* definire procedimenti in materia di diritto societario;

*b)* istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finan-

ziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 013.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* definire procedimenti in materia di diritto societario;

*b)* istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondano, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 014.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corti d'appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui al capo a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 015.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

c) istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria, prevedere nella materia societaria il tentativo obbligatorio di conciliazione, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale davanti alla predetta camera di conciliazione.

**11. 016.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* definire i procedimenti in materia di diritto societario;

*b)* istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* istituire presso ogni tribunale camere di conciliazione per la composizione non contenziosa delle controversie civili in materia societaria.

**11. 017.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* definire i procedimenti in materia di diritto societario;

*b)* istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza

oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

*c)* nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 018.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* definire i procedimenti in materia di diritto societario;

*b)* istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera *a)* che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 019.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui alla lettera a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 020.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad assicurare una o più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia societaria, dettando regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per tali controversie.

**11. 01.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato ad emanare norme dirette ad assicurare una o più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia societaria, dettando regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo la concentrazione dei procedimenti e la riduzione dei termini processuali per le controversie nelle materie di competenza delle sezioni.

**11. 02.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) istituire, presso i tribunali delle città capoluogo di provincia, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti di cui al capo a) che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione

specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 021.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) affidare alla cognizione dei tribunali in unico grado di merito, tutte le controversie in materia societaria.

**11. 063.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Leoni, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) affidare alla cognizione delle corti di appello in unico grado di merito, tutte le controversie in materia societaria.

**11. 064.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Leoni, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare

una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire i procedimenti in materia di diritto societario;

b) prevedere per tutte le controversie in materia societaria la possibilità del ricorso all'articolo 700 c.p.c. anche in assenza di danno irreparabile.

**11. 065.** Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi, Carboni, Lucidi, Leoni, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) definire ed individuare le controversie nella materia societaria da sottoporre a disciplina processuale particolare;

b) il giudizio di merito si svolga in unico grado, salvo il ricorso alla corte di cassazione.

**11. 022.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

b) prevedere che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, salvo il ricorso alla corte di cassazione.

**11. 023.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

b) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva, alle sezioni specializzate, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

**11. 024.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

b) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni specializzate, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle sezioni.

**11. 025.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

b) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione delle controversie in materia societaria, tali da assicurare una specifica competenza.

**11. 026.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere adeguati criteri di rotazione dei magistrati chiamati a trattare controversie in materia societaria, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite.

**11. 027.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere adeguati criteri di rotazione dei magistrati chiamati a comporre detti organi giurisdizionali, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite.

**11. 028.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia societaria, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che trattano controversie in materia societaria.

**11. 029.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia societaria, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate per le definizione delle controversie in materia societaria;

*b)* prevedere adeguati strumenti di formazione e aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali.

**11. 030.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali.

**11. 031.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

**11. 032.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

**11. 033.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

**11. 034.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa.

**11. 035.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali;

nonché i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa.

**11. 036.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo IV del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa.

**11. 037.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicu-

rare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

*b)* prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, nonché delle dichiarazioni di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare.

**11. 038.** Finocchiaro, Leoni.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

*b)* dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

**11. 042.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

*b)* dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio cautelare, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse.

**11. 043.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

*a)* istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

*b)* dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato.

**11. 044.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo uno o più procedimenti camerati, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo.

**11. 045.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

**11. 046.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti, secondo i seguenti principi:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare.

**11. 039.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia societaria, secondo il seguente principio:

a) istituire presso le corti di appello e presso la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nella materia fallimentare e concorsuale in genere, nonché nella trattazione di ogni controversia in materia di diritto societario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 040.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è inoltre delegato ad emanare nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione di procedimenti in materia societaria, secondo il seguente principio:

a) istituire presso le corti di appello sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nella materia fallimentare e concorsuale in genere, nonché nella trattazione di ogni controversia in materia di diritto societario, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche.

**11. 041.** Bonito, Kessler, Finocchiaro, Carboni, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) istituire presso i tribunali sezioni specializzate in materia societaria;

b) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti di competenza delle sezioni specializzate, in particolare prevedendo un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di

reclamo immediato ad un organo collegiale.

**11. 048.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo un giudizio monocratico, salve eventuali riserve di collegialità, improntato a particolare celerità ed ispirato al modello del procedimento cautelare, per provvedere su domande volte alla rimozione o alla cessazione degli effetti di atti negoziali già compiuti, nel rispetto del principio del contraddittorio e con possibilità di reclamo immediato ad un organo collegiale.

**11. 047.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo la mera facoltatività della successiva instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di uno dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio cautelare, con la conseguente definitività degli effetti prodotti da detti provvedimenti,

ancorché gli stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalità diverse.

**11. 049.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerità ma con il rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato.

**11. 050.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo la possibilità per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso di mancata conciliazione, tenendo poi conto dell'at-

teggiamento al riguardo assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite.

**11. 051.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo uno o più procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente previste, che, senza compromettere la rapidità di tali procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del giusto processo.

**11. 052.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare in tutti o in alcuni dei procedimenti in materia societaria, in particolare prevedendo forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati dalle sezioni specializzate, con indicazioni pre-

visionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

**11. 053.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Per assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti, il Governo è delegato a:

a) dettare regole processuali da applicare soltanto in alcuni dei procedimenti in materia societaria al fine di assicurarne una maggiore rapidità di definizione e prevedere altresì forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di procedimento trattati nella materia societaria, con indicazioni previsionali per il periodo successivo ed enunciazione dei motivi dell'eventuale divario rispetto alle precedenti previsioni.

**11. 054.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

Il Governo è delegato ad istituire presso i tribunali sezioni specializzate per la trattazione delle controversie di diritto societario.

Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie aventi ad oggetto materie di competenza delle predette sezioni specializzate. Nel caso che la

controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà impugnabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

**11. 055.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

Il Governo può altresì prevedere la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovrà riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando escluso il giudizio di equità ed il lodo sarà imputabile innanzi alla sezione specializzata, anche per violazione di legge.

**11. 056.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato a prevedere che nelle controversie in materia societaria il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può rimettere le parti dinanzi ad un conciliatore. In tale caso sospende il giudizio e fissa un termine non superiore a

novanta giorni per l'esaurimento del procedimento di conciliazione.

**11. 057.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato a prevedere che nella controversie in materia societaria il giudice, esaurite le attività previste dall'articolo 183 del codice di procedura civile, può rimettere le parti dinanzi ad un arbitro o collegio arbitrale per la decisione della causa.

**11. 058.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti pubblici, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della giustizia.

**11. 059.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi

ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il ministero della giustizia.

**11. 060.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

*Aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 12.

*(Nuove norme sulla giurisdizione).*

1. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate, siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.

**11. 061.** Bonito, Carboni, Kessler, Finocchiaro, Leoni, Lucidi, Siniscalchi, Crucianelli, Mancini, Grillini.

**(A.C. 1137 - Sezione 10)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 1137-A;

considerata la finalità ultima delle norme in esso contenute, indirizzate a migliorare la struttura e l'organizzazione delle società e delle cooperative;

considerato che il medesimo provvedimento, nel dettare i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della propria delega, non fa alcun accenno ad azioni volte ad ostacolare il corretto funzionamento dell'economia di mercato;

considerato che numerosi sono i casi di concorrenza sleale che si verificano tra le imprese cooperative, derivanti dalla annessa e controversa prassi di corrispondere ai soci trattamenti economici del tutto inadeguati;

considerata la legge 3 aprile 2001, n. 142, di revisione della legislazione in materia cooperativistica;

tenuto conto del parere espresso dalla X Commissione,

impegna il Governo

ad emanare, nel termine indicato al comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, specifiche norme per la riforma delle cooperative in cui, tra le altre, siano previste adeguate misure tendenti a garantire una più diffusa applicazione ai soci di tali imprese delle disposizioni normative e dei trattamenti economici previsti nei contratti collettivi di settore, al fine di garantire a tutte le cooperative pari condizioni di accesso al mercato.

9/1137/1. Polledri, Bricolo, Lussana, Gibelli, Ercole, Martinelli, Vascon.

La Camera,

considerata l'esigenza di disciplinare l'impresa sociale sulla base dei seguenti principi:

a) definizione, nel rispetto della specificità propria degli organismi di promozione sociale e di cooperazione sociale, degli assetti giuridici associativi, fondazionistici o societari e delle modalità di partecipazione agli stessi da parte di persone fisiche e giuridiche private e di persone giuridiche pubbliche;

b) limitazione dell'impresa sociale allo svolgimento di prestazioni, che seppur rivolte indistintamente a tutti i potenziali beneficiari, senza limitazioni a particolari gruppi o categorie di persone, risultino direttamente connesse a finalità socioassistenziali, sociosanitarie, educative, culturali, artistiche, scientifiche, sportivo dilettantistiche e di valorizzazione e tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

c) previsione del divieto di redistribuzione degli utili, frutti, o quote di patrimonio ad amministratori, partecipanti, collaboratori o dipendenti;

d) valutazione delle congruità del patrimonio rispetto agli scopi sociali, sulla base di tutte le risorse a qualsiasi titolo assegnate;

e) obbligo di previsione, in ambito statutario di disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori, collegio sindacale e redazione del bilancio;

f) applicazione, in caso d'insolvenza, delle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa;

g) iscrizione in apposita sezione nel registro delle imprese tenuto presso le Camere di commercio.

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia introdotta una disciplina dell'impresa sociale coerente con i principi di cui in premessa nell'ambito della prossima legge finanziaria o dei provvedimenti collegati.

9/1137/2. Falsitta.

La Camera,

premesso che:

la Costituzione, all'articolo 45, riconosce la funzione sociale della cooperazione, promuovendone l'incremento e assicurandone il carattere e le finalità;

il provvedimento in esame, all'articolo 5, contiene i principi generali e i criteri direttivi ai quali il Governo si dovrà attenere nella riforma della disciplina delle società cooperative;

trasformare giuridicamente tutte le cooperative, comprese quelle a finalità sociale, in società, significa disperdere e cancellare un patrimonio economico, culturale, storico e umano,

impegna il Governo

1) ad esercitare la delega in modo da permettere lo sviluppo armonico dell'in-

tero movimento cooperativo, valorizzando quelle finalità mutualistiche e sociali riconosciute dalla Costituzione;

2) ad emanare norme che agevolino, tutelino e permettano lo sviluppo di tutte quelle cooperative e imprese sociali, senza fini di speculazione privata, che svolgono un'attività che ha una finalità sociale e quindi di pubblica utilità;

3) a predisporre, nell'ambito della realizzazione della nuova normativa sulle società cooperative, un tavolo di concertazione con le organizzazioni cooperative;

4) ad approntare una disciplina delle società cooperative che non sia in contrasto con la disciplina sulle cooperative bancarie;

5) proporre una normativa che riguardi tutte quelle realtà del terzo settore che hanno una funzione sociale, svolgendo un'attività di pubblica utilità, al fine di promuoverne l'incremento e assicurare, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

9/1137/3. Lupi, Saglia, Paroli.

La Camera,

premesso che lo scopo della legge è anche quello di consentire, a determinate condizioni, la trasformazione delle società cooperative in società lucrative;

ritenuto che debba agevolarsi tale trasformazione, nel rispetto dei principi costituzionali;

impegna il Governo

ad escludere, nei casi di trasformazione, dagli obblighi di cui all'articolo 17, legge 23 dicembre 2000, n. 388, una quota parte del patrimonio non inferiore al capitale minimo per la costituzione della società trasformata nella misura determinata in applicazione dell'articolo 3 comma 2 lettera *b*) e articolo 4 comma 4 lettera *a*) della presente legge.

9/1137/4. Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato che la riforma delle banche popolari e degli istituti bancari della cooperazione bancaria non è ricompresa, in ragione della specificità della relativa disciplina, nella delega al Governo per la riforma della disciplina delle società cooperative di cui all'articolo 5 del disegno di legge;

tenuto conto che il settore sta vivendo una fase di intensa evoluzione che, fermo restando il forte radicamento nelle realtà territoriali di origine, si caratterizza per una significativa crescita dei volumi intermediati e dei prodotti offerti alla clientela;

tenuto conto che ciò nonostante l'attuale assetto normativo impone vincoli e rigidità che ostacolano le prospettive di ulteriore crescita;

tenuto conto che l'attuale assetto normativo costituisce un *unicum* nel panorama europeo delle società quotate;

rilevata la necessità di introdurre elementi di modernizzazione e flessibilità nel comparto delle banche popolari, con particolare riferimento alla possibilità di consentire la trasformazione delle stesse in società per azioni di diritto speciale;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative onde prevedere la possibilità di trasformazione delle banche popolari quotate nei mercati regolamentati in società per azioni di diritto speciale, consentendo all'autonomia statutaria di fissare limiti al possesso azionario, al voto proporzionale e alle deleghe di voto, all'interno di limiti massimi fissati dal legislatore, e prevedendo altresì maggioranze particolarmente qualificate per le successive modifiche statutarie dei predetti limiti.

9/1137/5. Jannone, Lettieri, Di Luca.

La Camera,

premessso

che con il disegno di legge citato si delega il Governo a riformulare la norma incrinatrice del falso in bilancio;

che i principi fissati nel disegno di legge delineano una disciplina sanzionatoria assai più mite di quella attuale, di cui potrebbero giovare gli imputati nei processi in corso per quel reato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri deve rispondere in tre diversi processi dell'accusa di falso in bilancio;

considerato

che la definizione e l'approvazione del decreto delegato che riscrive la norma incriminatrice è atto proprio del Governo;

che in questo modo si verrebbe a realizzare un'oggettiva coincidenza di interessi tra il Presidente delegato e l'imprenditore imputato;

impegna

il Governo e tutti i suoi membri a porre in essere, in sede di approvazione del decreto delegato, tutti gli atti necessari per l'eliminazione di ogni presa di interesse personale nell'esercizio di pubbliche funzioni.

La responsabilità dell'esercizio della funzione di Governo ed il senso di rispetto per le istituzioni pubbliche consiglieranno, ne siamo certi, la condotta qui raccomandata nel rispetto del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

9/1137/6. Kessler, Bonito, Melandri, Santagata, Burlando, Olivieri, Grandi, Bersani, Carboni, Duca, Panattoni, Visco, Siniscalchi, De Simone, Oliverio, Piglionica, Quartiani, Nigra, Guerzoni, Nieddu, Motta, Mazzarello, Maurandi, Martella, Marone, Ruzzante, Magnolfi, Duilio, Di Serio D'Antona, Tolotti.

La Camera,

premessso che il fenomeno cooperativo non può essere ridotto alla semplice analisi giuridica sul suo vestito normativo, ma per essere compreso deve essere studiato nei suoi aspetti fondanti sociali, economici, etici, mettendo in relazione i suoi principi universali, recepiti anche dall'ACI, e i processi moderni di innovazione economica e finanziaria nazionale e internazionale;

impegna il Governo

a indire e svolgere una conferenza governativa sulla cooperazione al fine di recepire le indicazioni e le osservazioni dei vari soggetti protagonisti del nostro sistema cooperativistico prima di predisporre definitivamente i decreti legislativi conseguenti la delega votata dal Parlamento per la riforma della cooperazione.

9/1137/7. Ruggeri.

La Camera,

premessso che l'articolo 4, comma 8, lettera d), prevede l'introduzione di modelli di amministrazione delle società per azioni mutuati da esperienze straniere, le quali non prevedono la presenza del collegio sindacale, ricordato come a seguito di un emendamento approvato dall'Assemblea, è stato comunque previsto che per tutte le società per azioni, a prescindere dal modello di amministrazione prescelto, siano previste forme di controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il collegio sindacale;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie affinché nei controlli da effettuare, sia sulle società quotate che su quelle non quotate, non si disperda il patrimonio di esperienza e di competenza che hanno accumulato le categorie professionali che hanno partecipato all'attività dei collegi sindacali, il

quale patrimonio risulta anzi di estrema importanza in una fase di forte evoluzione della disciplina societaria.

9/1137/8. Leo, Mario Pepe.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario,

impegna il Governo

a procedere a pubbliche audizioni delle associazioni imprenditoriali, delle associazioni di consumatori e degli ordini professionali interessati alla riforma prima della approvazione degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, relativi alla disciplina delle società.

9/1137/9. Benvenuto, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario,

impegna il Governo

a procedere a pubbliche audizioni dei rappresentanti delle componenti della magistratura, nonché delle associazioni degli investitori istituzionali, delle associazioni dei consumatori e degli ordini professionali interessati, prima della approvazione degli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, relativi alla disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali.

9/1137/10. Finocchiaro, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

ad impostare prioritariamente la riforma in direzione della promozione dell'accesso delle imprese ai mercati nazionali ed internazionali dei capitali, eliminando in particolare ogni eventuale effetto di disincentivo, esplicito o implicito, insito nella graduazione del trattamento degli illeciti penali.

9/1137/11. Agostini, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e),

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie affinché, pur nell'assenza di vincoli automatici, l'adozione dei modelli societari rispettivamente della società a responsabilità limitata e della società per azioni risulti tendenzialmente parametrata su criteri dimensionali e di minore o maggiore ampiezza della base sociale.

9/1137/12. Abbondanzieri, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),

impegna il Governo

ad introdurre nell'ordinamento societario, in coerenza con gli indirizzi comunitari, le

nozioni di controllo solitario e di controllo congiunto.

9/1137/**13.** Adduce, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*),

impegna il Governo

a coordinare le numerose e discordanti nozioni di controllo societario attualmente presenti nelle leggi speciali con quelle che verranno emanate in via generale.

9/1137/**14.** Albonetti, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), prima parte,

impegna il Governo

a limitare le indicazioni obbligatorie dell'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata alla sola denominazione, sede, nominativo dei soci, oggetto sociale, ammontare del capitale sottoscritto e versato e nominativo dei soggetti che amministrano e rappresentano la società.

9/1137/**15.** Angioni, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), seconda parte,

impegna il Governo

a determinare l'ammontare minimo del capitale delle società a responsabilità limitata in misura non superiore ad un decimo di quello previsto per le società per azioni in attuazione del successivo articolo 3, comma 1, lettera *d*).

9/1137/**16.** Amici, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *d*),

impegna il Governo

ad eliminare in ogni caso la necessità della nomina, da parte dell'autorità giudiziaria, di un esperto estimatore dei conferimenti dei soci delle società a responsabilità limitata.

9/1137/**17.** Bandoli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*),

impegna il Governo

a prevedere che l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata possa introdurre clausole che consentano alla società o ai soci, entro un determinato periodo e al valore determinato da un perito nominato dai soci e dagli eredi del socio defunto ovvero, in mancanza di

accordo, dal presidente del tribunale, di acquistare le quote cadute in successione.

9/1137/**18**. Barbieri, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *f*),

impegna il Governo

a consentire agli statuti delle società a responsabilità limitata la libera determinazione delle cause di recesso, disciplinando le modalità di liquidazione della quota, anche attraverso una perizia indipendente, assicurando in ogni caso idonee garanzie per i creditori sociali.

9/1137/**19**. Battaglia, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*),

impegna il Governo

a consentire alle società a responsabilità limitata l'organizzazione mediante due organi distinti, uno assembleare e l'altro amministrativo, semplificandone il funzionamento.

9/1137/**20**. Bellini, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*),

impegna il Governo

a riconoscere alle società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria riguardo alle strutture amministrative nel rispetto comunque del principio di pubblicità delle cariche amministrative e dei poteri di rappresentanza, ferma restando la responsabilità, nei confronti dei creditori sociali e dei terzi, di quanti hanno agito nei casi previsti dagli articoli 2394 e 2395 del codice civile.

9/1137/**21**. Bersani, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*),

impegna il Governo

a riconoscere alle società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria riguardo alla tutela degli interessi dei soci ampliando comunque gli strumenti di informazione e di acquisizione di notizie sull'andamento della gestione da parte dei soci stessi.

9/1137/**22**. Bettini, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *e*),

impegna il Governo

a riconoscere alle società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria riguardo alla tutela degli interessi dei soci prevenendo comunque la possibilità che, tramite ricorso all'autorità giudiziaria e in presenza di situazioni di pregiudizio o di

insanabile conflitto nella compagine sociale, il socio possa richiedere la liquidazione della quota in base alla valutazione di un perito nominato dal presidente del tribunale.

9/1137/**23**. Bielli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e),

impegna il Governo

a riconoscere alle società a responsabilità limitata l'autonomia statutaria riguardo alla tutela degli interessi dei soci consentendo comunque ad una minoranza qualificata di essi l'esercizio dell'azione di responsabilità.

9/1137/**24**. Bogi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i),

impegna il Governo

ad introdurre norme inderogabili per il rafforzamento della tutela dei creditori delle società a responsabilità limitata in caso di dissesto.

9/1137/**25**. Bolognesi, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al combinato disposto dei criteri direttivi di cui all'articolo 4, comma 1, 2 e 6, lettera d),

impegna il Governo

ad equiparare al ricorso delle società per azioni al mercato del capitale di rischio l'emissione di obbligazioni, nel caso di rimozione, dei limiti alla emissione di queste ultime.

9/1137/**26**. Bonito, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2;

impegna il Governo

a determinare la quota complessiva del capitale sociale delle società per azioni atta a consentire l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità in misura comunque non superiore a quella stabilita dall'articolo 129 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9/1137/**27**. Borrelli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 3),

impegna il Governo

a determinare i *quorum* per le assemblee straordinarie delle società per azioni in misura comunque non superiore a quella

stabilita dall'articolo 126 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9/1137/**28**. Bova, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *a*), numero 4),

impegna il Governo

a determinare le modalità per l'attivazione da parte dei sindaci delle società per azioni della denuncia al tribunale di gravi irregolarità in aderenza all'articolo 152 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

9/1137/**29**. Buffo, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*),

impegna il Governo

ad aumentare l'importo minimo del capitale delle società per azioni in misura comunque non superiore ad un euro.

9/1137/**30**. Buglio, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*),

impegna il Governo

ad aumentare l'importo minimo del capitale delle società per azioni in misura comunque non superiore a lire centomila.

9/1137/**31**. Burlando, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a*),

impegna il Governo

ad aumentare l'importo minimo del capitale delle società per azioni in misura comunque non superiore a lire un milione.

9/1137/**32**. Cabras, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 5,

impegna il Governo a:

*a*) ampliare il novero dei beni conferibili alle società per azioni, riservando la stima dei conferimenti in natura ad esperti, che possano essere persone fisiche, società di persone o persone giuridiche, designati dall'autorità giudiziaria o scelti dai soci nell'ambito di elenchi autorizzati dalla medesima autorità ai quali si applichino le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile;

*b*) ad avvalersi della facoltà concessa dall'articolo 10, paragrafo 4, della seconda direttiva in materia di società 77/91/CEE del consiglio, del 13 dicembre 1976.

9/1137/**33**. Caldarola, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c),

impegna il Governo

a rendere possibile l'emissione da parte delle società per azioni di azioni riscattabili, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 39, della seconda direttiva in materia di società 77/91/CEE del consiglio, del 13 dicembre 1976, nonché l'emissione di strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi, anche con caratteristiche differenti da quelle che la disciplina vigente attribuisce ad azioni e obbligazioni.

9/1137/**34**. Calzolaio, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 6, lettere c) e d),

impegna il Governo a:

a) ridurre per le società per azioni i vincoli alla emissione di strumenti finanziari, rispetto al capitale o al patrimonio o ad analoghi indicatori, anche ove previsti da leggi speciali o da disposizioni di attuazione delle stesse;

b) a rimuovere i limiti quantitativi di emissioni per le società con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di paesi membri dell'Unione europea o che quotano in tali mercati detti strumenti finanziari.

9/1137/**35**. Capitelli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera d),

impegna il Governo

a riservare all'organo amministrativo delle società per azioni, in mancanza di diversa indicazione statutaria, la competenza a deliberare in materia di emissione di obbligazioni e di altri strumenti finanziari non partecipativi.

9/1137/**36**. Carboni, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a consentire in particolare forme di pubblicità dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni alternative alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

9/1137/**37**. Carli, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a ridurre il termine attualmente vigente per il deposito delle azioni preventivo all'assemblea delle società per azioni.

9/1137/**38**. Cazzaro, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a prevedere la possibilità che gli statuti delle società per azioni disciplinino il voto per corrispondenza e consentano lo scrutinio segreto per tutte o per alcune deliberazioni assembleari, introducendo gli adeguamenti necessari alla disciplina delle impugnazioni e del diritto di recesso.

9/1137/**39**. Cennamo, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

ad estendere la disciplina della sollecitazione e della raccolta delle deleghe di voto, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a tutte le società per azioni con più di duecento soci, consentendo, anche per le società con azioni quotate, la sollecitazione a qualsiasi socio ed eliminando l'obbligo di avvalersi di un intermediario.

9/1137/**40**. Coluccini, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a disciplinare nelle società per azioni le modalità di esercizio di voto in via telematica.

9/1137/**41**. Fluvi, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a),

impegna il Governo

a disciplinare la figura del presidente dell'assemblea delle società per azioni, con riferimento all'adempimento dei doveri connessi alla sua funzione e alla responsabilità verso la società e verso i singoli soci per i danni derivati dall'inosservanza di tali doveri.

9/1137/**42**. Galeazzi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b),

impegna il Governo

a disciplinare il conflitto di interessi del socio delle società per azioni vietando l'esercizio del voto nelle deliberazioni in cui è interessato, consentendo al presidente dell'assemblea di escluderlo dal voto.

9/1137/**43**. Grandi, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *d*), numero 2).

impegna il Governo

a consentire espressamente che gli statuti delle società per azioni che hanno scelto tale modello di amministrazione possano prevedere che una quota, non superiore alla metà dei membri del consiglio di sorveglianza, non computandosi tra questi il presidente, sia eletta dai lavoratori, nel rispetto delle regole che il Governo stesso detterà al fine di assicurare in particolare il rispetto del metodo democratico nella scelta dei rappresentanti dei lavoratori, fermo restando che in ogni caso la nomina del presidente del consiglio di sorveglianza sia di competenza dell'assemblea.

9/1137/**44**. Nicola Rossi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *a*),

impegna il Governo

a consentire che le riunioni degli organi delle società per azioni si svolgano anche in videoconferenza o con l'utilizzo di tecniche analoghe.

9/1137/**45**. Tolotti, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8,

impegna il Governo a:

*a*) disciplinare nelle società per azioni le situazioni di potenziale conflitto di

interessi dei singoli componenti degli organi di gestione, amministrazione e controllo, garantendo un'adeguata informazione degli organi competenti a deliberare e assicurando un'informazione periodica dei soci sulle operazioni effettuate;

*b*) prevedere che le operazioni debbano essere deliberate dal consiglio di amministrazione o di gestione, anche quando rientranti nelle competenze degli organi delegati, con l'astensione dei componenti interessati;

*c*) stabilire che il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione debba escludere dal voto l'amministratore interessato e che in caso di amministratore unico, salvo che gli statuti dispongano diversamente, sia richiesta la preventiva autorizzazione dell'assemblea, da richiedersi altresì anche in caso di amministrazione pluripersonale per le operazioni, da individuarsi, in potenziale conflitto di interessi di ammontare particolarmente significativo.

9/1137/**46**. Cordoni, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*),

impegna il Governo

a disciplinare la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di gestione delle società per azioni, distinguendo tra gli amministratori o consiglieri investiti di particolari cariche e quelli privi di deleghe ed equiparando agli amministratori nominati in conformità della legge e dello statuto gli amministratori di fatto.

9/1137/**47**. Crisci, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*),

impegna il Governo

a prevedere nelle società per azioni in caso di inadempimento dei doveri inerenti alle operazioni in conflitto di interessi, l'inversione dell'onere della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, nonché l'obbligo per l'amministratore di riversare alla società ogni profitto realizzato, direttamente o indirettamente, mediante l'operazione interessata.

9/1137/**48**. Crucianelli, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 8, lettera *b*),

impegna il Governo

a consentire, salvi i necessari adattamenti della disciplina, la scelta statutaria di nominare, quali amministratori o componenti dell'organo di gestione delle società per azioni, persone giuridiche.

9/1137/**49**. D'Alema, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 9, lettera *d*),

impegna il Governo

a prevedere il diritto di recesso dei soci delle società per azioni dissenzienti da deliberazioni di modifica dello statuto, con le quali siano introdotti o soppressi limiti alla circolazione delle azioni.

9/1137/**50**. Dameri, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 9, lettera *c*),

impegna il Governo a:

*a*) prevedere in ogni caso che le società per azioni possano deliberare, con le medesime maggioranze, previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria, a condizione che gli amministratori mettano a disposizione degli azionisti prima dell'assemblea una relazione indicando le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri in base ai quali è stato stabilito il prezzo del rimborso e che l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese sia preceduta dalla verifica dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste soltanto se la riduzione del capitale sia superiore ad un terzo e ne facciano richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale;

*b*) stabilire che, in materia di riduzione di capitale per perdite, non siano previste norme a tutela dei terzi e dei creditori più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva comunitaria in materia di società e che inoltre, in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, siano previsti un rafforzamento degli obblighi di

informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.

9/1137/**51**. D'Antona, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*),

impegna il Governo

ad interpretare il criterio direttivo stesso nel senso della insensibilità dei criteri di formazione del bilancio rispetto alla determinazione del reddito imponibile e della conseguente modifica delle norme vigenti di natura tributaria che subordinano il godimento di un determinato regime fiscale alla previa imputazione dell'operazione al bilancio, nonché della rilevazione in bilancio delle imposte differite o anticipate.

9/1137/**52**. De Brasi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento ai criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 1,

impegna il Governo

ad assimilare alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione quelle derivanti dallo scambio di partecipazioni di controllo, disciplinandole coerentemente.

9/1137/**53**. De Luca, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento ai criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1,

impegna il Governo

a confermare espressamente il principio di parità di trattamento dei creditori sociali, salve le legittime cause di prelazione.

9/1137/**54**. De Simone, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c*),

impegna il Governo

ad includere fra le forme di pubblicità dell'appartenenza ai gruppi societari l'utilizzo di strumenti informatici, facendo in ogni caso salve le disposizioni vigenti in materia di trasparenza degli assetti proprietari delle società con azioni quotate.

9/1137/**55**. Diana, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento ai criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere *a*) e *d*),

impegna il Governo

a consentire alle società di capitali che non fanno appello al pubblico risparmio, fatto salvo per i soci assenti o dissenzienti il diritto di recedere o di vendere al socio di maggioranza le proprie quote o azioni,

di assoggettarsi, con deliberazione dell'assemblea straordinaria al dominio di una impresa controllante.

9/1137/**56**. Duca, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

a consentire che gli statuti delle società dominate dispongano l'inapplicabilità della disciplina delle operazioni interessate e di quelle del conflitto di interessi del socio in assemblea, salva l'inderogabilità delle disposizioni vigenti in materia di informazioni sulle operazioni intragruppo.

9/1137/**57**. Fassino, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

a prevedere che gli amministratori delle società dominate debbano eseguire le direttive dell'impresa controllante, anche se pregiudizievoli, e siano esentati da responsabilità per il pregiudizio subito dalla società dominata.

9/1137/**58**. Filippeschi, Agostini.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

a prevedere adeguati strumenti di tutela delle minoranze per la determinazione di un equo indennizzo per il caso in cui, al termine dell'esercizio, la società dominante risulti aver subito un pregiudizio, al netto dei vantaggi derivanti da operazioni intragruppo, dall'esecuzione di direttive dell'impresa dominante.

9/1137/**59**. Folena, Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame e approvazione del disegno di legge n. 1137 recante delega per la riforma del diritto societario;

con riferimento al criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a),

impegna il Governo

a disciplinare nei gruppi la responsabilità dell'impresa dominante e dei suoi amministratori o consiglieri di gestione verso i creditori sociali delle società dominate, qualora l'insufficienza del patrimonio di queste ultime al soddisfacimento dei crediti sia stata cagionata dalle direttive impartite dall'impresa dominante.

9/1137/**60**. Franci, Agostini.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-  
CRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2001, N. 286, RECANTE DIFFE-  
RIMENTO DI TERMINI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DI  
RIFIUTI (1334)**

**(A.C. 1334 - Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, recante differimento di termini in materia di smaltimento di rifiuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, è differito fino all'adozione delle norme tecniche previste dai medesimi articoli e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e l), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il termine di cui al comma 6-ter dell'articolo 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è differito al 31 ottobre 2001.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1334 - Sezione 2)**

EMENDAMENTI RIFERITI  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Fino al recepimento della direttiva 99/31/CE è consentito smaltire in discarica:

a) i rifiuti urbani, ad esclusione dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e degli pneumatici usati (codice 16-01-03);

b) i rifiuti inerti così come individuati dalla direttiva 99/31/CE, articolo 2, lettera e);

c) i rifiuti derivanti da attività di trattamento e recupero rifiuti di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, punti D2, D8, D9, D10 e D11 e all'allegato C del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997, punti da R1 a R9 e R11, o da attività di selezione dei rifiuti, nonché quelli provenienti dalle attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto;

d) rifiuti speciali non pericolosi con codice CER: 01 (Rifiuti derivanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava), 06 (Rifiuti da processi chimici inorganici), 10 (Rifiuti inorganici provenienti da processi termici), 19 (Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industria dell'acqua) e in ogni caso i fanghi prodotti, individuati con codici diversi, da impianti di depurazione acque reflue, da potabilizzazione e trattamento acque e da trattamento fumi.

1. 1. Vianello, Abbondanzieri, Mariani, Zunino, Vigni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il differimento del termine di cui al comma 1 non si applica allo smaltimento in discarica dei beni durevoli di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e degli pneumatici usati (codice 16-01-03), ad esclusione degli scarti derivanti dal trattamento dei medesimi rifiuti.

1. 2. Patarino.

**(A.C. 1334 – Sezione 3)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, differisce il termine iniziale per lo

smaltimento in discarica dei rifiuti fino all'adozione delle norme tecniche previste dal decreto legislativo 15 febbraio 1997, n. 22, e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 286;

l'articolo 12 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), prevede il recepimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, della direttiva 1999/31/CE, che interviene nel settore relativo alla disciplina delle discariche di rifiuti;

è necessario definire una specifica disciplina per lo smaltimento in discarica dei rifiuti sanitari, attualmente disciplinati dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché, nella definizione dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 1999/31/CE, sia consentito lo smaltimento in discarica controllata dei rifiuti sanitari sterilizzati, assimilati agli urbani, mediante trattamento nel luogo di produzione.

9/1334/1. Mario Pepe.

La Camera,

premesso che:

la legge regionale della Basilicata n. 59 del 1995 vieta lo smaltimento nell'ambito del proprio territorio di rifiuti provenienti da altre regioni;

in Basilicata è presente il termostruttore Fenice del gruppo Fiat presso l'area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza);

il TAR Basilicata, in data 27 luglio scorso, ha stabilito che presso il termost-

struttore Fenice possono essere smaltiti rifiuti provenienti da altre regioni italiane, decidendo così di accogliere il ricorso formulato dalla Fenice nei confronti di un'ordinanza, in esecuzione della legge regionale, del Presidente della provincia di Potenza dopo la verifica in base alla quale era stato accertato che a Melfi si smaltivano rifiuti pericolosi;

la recente vicenda dei vagoni contenenti rifiuti pericolosi sequestrati presso le stazioni ferroviarie di Foggia, Melfi ed Ancona evidenzia il rischio di traffici illeciti di rifiuti con grave rischio per la salute dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure previste per evitare che sulla rete ferroviaria e sulle altre vie di comunicazione possano circolare liberamente rifiuti pericolosi dalla ignota provenienza e ad evitare che si verifichi una confusione di attribuzioni di competenze sulla materia tra organi istituzionali in contrasto con la legislazione maggiormente restrittiva.

9/1334/2. Molinari, Lettieri.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante conversione in legge del decreto-legge n. 16 luglio 2001, n. 286, adottato al fine di differire l'operatività del divieto di smaltimento in discarica in attesa dell'emanazione delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

il decreto legislativo in questione risulta nel Mezzogiorno d'Italia e, segnatamente in Campania, largamente e profondamente inattuato in ogni sua parte;

l'articolo 22, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997 attribuisce al Ministro dell'ambiente, in caso di mancata realizzazione degli inter-

venti da parte delle competenti autorità, la facoltà di esercitare i poteri sostitutivi;

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2425 del 18 marzo 1996, è stato conferito al Presidente della Regione Campania l'incarico di Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti;

in Campania lo smaltimento dei rifiuti versa in una situazione altamente drammatica, dovuta al ritardo pesante nell'attuazione delle procedure per la cosiddetta « gestione integrata dei rifiuti »;

tale situazione ha portato all'applicazione indiscriminata dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che, in situazioni di emergenza, autorizza depositi temporanei di rifiuti ovunque disseminati (discariche a cielo aperto autorizzate) con gravissimo pregiudizio dell'igiene pubblica e privata e delle attività turistico-balneari in atto;

la soluzione alternativa ai depositi temporanei individuata dal Commissario del Governo è stata quella del parziale smaltimento dei rifiuti in altre regioni o paesi (Emilia Romagna; Germania, ecc.), con gravissimo pregiudizio economico e finanziario;

impegna il Governo

ad assumere idonee iniziative atte a rimuovere le cause che hanno determinato inadeguatezza e fallimenti nell'attuale gestione;

a non consentire, per il futuro, ampliamenti e aperture di nuove discariche;

a ricorrere, quale *extrema ratio*, all'esercizio dei poteri sostitutivi ex articolo 22, comma 9, del decreto legislativo n. 22 del 1997.

9/1334/3. Brusco, Sanza, Armani, Mazzoni, Anna Maria Leone, Dorina Bianchi, Cozzi, Mereu, Emerenzio Barbieri, Tucci, Foti, Mario Pepe.

La Camera,

premessi che:

la necessità del differimento dei termini per il divieto di smaltimento in discarica pone in evidenza il drammatico divario esistente tra le diverse regioni e soprattutto tra nord e sud del paese;

da tempo si è individuato nel commissariamento di alcune regioni del sud lo strumento per avviare la riduzione di tale *gap* ed addivenire al superamento dell'emergenza;

l'emergenza sta assorbendo significative risorse umane ed economiche dello Stato per sopperire ad inefficienze delle amministrazioni locali, senza che il superamento venga in tal modo incentivato; si è anzi determinata una progressiva perdita di attenzione da parte degli enti locali, deresponsabilizzati di competenze e funzioni a favore delle regioni;

nella regione Puglia tale commissariamento è in atto da diversi anni senza sostanzialmente modificare in nulla il massiccio se non esclusivo ricorso allo smaltimento indiscriminato in discariche che vengono sistematicamente ed alternativamente sottoposte a procedimenti di ampliamento, facendo sì che l'impatto ambientale dello smaltimento continui a pesare sempre sulle stesse realtà locali;

le discariche sono per la maggior parte ancora sotto il controllo del privato sia per la proprietà che per la gestione;

in nessun modo appare avviata un'inversione di tendenza sia per quanto riguarda la prevenzione e il riciclo, che per l'avvio di impianti di compostaggio e/o di termovalorizzazione;

impegna il Governo

a condurre una puntuale ricognizione dello stato dei provvedimenti posti in essere nella regione Puglia dal Commissario per l'ambiente per uscire dall'emergenza, e successivamente a riferirne alla competente commissione della Camera;

ad avviare il superamento del commissariamento attraverso l'individuazione di nuove modalità che, anche con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle amministrazioni locali, possano accelerare il processo di modernizzazione dei sistemi di smaltimento dei rifiuti anche in Puglia.

9/1334/4. Piglionica, Nicola Rossi, Rosiello, Rotundo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2001, n. 286, prevede la proroga del termine relativo all'adesione delle aziende del settore al Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO), istituito ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

la proroga di tale termine si rende necessaria per garantire alle aziende aderenti migliori condizioni di operatività, essendo attualmente il Consorzio in avanzata fase di organizzazione;

fino ad oggi, gli oneri di funzionamento del Consorzio sono ricaduti interamente su quei soggetti che, ai sensi dell'articolo 51, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 22 del 1997, introdotto dall'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 2001, n. 93, hanno provveduto ad iscriversi al POLIECO entro la data del 19 luglio 2001, sostenendone economicamente l'attività,

impegna il Governo

a promuovere le misure necessarie affinché la proroga del termine per l'adesione al Consorzio POLIECO non penalizzi i soggetti che hanno già aderito al Consorzio stesso entro la data del 19 luglio 2001.

9/1334/5. Parolo, Guido Dussin.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 384 — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO  
2001, N. 256, RECANTE INTERVENTI URGENTI NEL SET-  
TORE DEI TRASPORTI (APPROVATO DAL SENATO) (1386)**

**(A.C. 1386 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, recante interventi urgenti nel settore dei trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — (*Regolamento di attuazione*). — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio regolamento da emanarsi entro il termine del 31 dicembre 2001, le previste disposizioni attuative. Fino alla predetta data conti-

nuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20 ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. A decorrere dalla data del 1° luglio 2001 e fino alla data del 30 giugno 2003, le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi devono possedere i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e capacità professionale, essere iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività ».

ART. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 29

marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1386 – Sezione 2)**

MODIFICAZIONI  
APPORTATE DAL SENATO

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

« ART. 3-bis. – 1. Al comma 30 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari connessi all'allineamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40” sono sostituite dalle seguenti: “nonché di ulteriori lire 300 miliardi per la copertura, per il tramite dell'INPS, degli oneri sopportati dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in conseguenza del mancato allineamento, per l'anno 1999, delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie del settore industriale” ».

**(A.C. 1386 – Sezione 3)**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

1. Entro il termine del 31 dicembre 2001 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, è adottato il regolamento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84 e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e nell'articolo 20, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto legislativo.

1. 1. Raffaldini, Tuccillo, Susini, Tidei, Illy.

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:*

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, entro il termine del 31 dicembre 2001, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il regolamento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 395 del 2000. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e delle lettere *a)* e *b)* del

comma 1 dell'articolo 20 del presente decreto legislativo.

**1. 8.** Raffaldini, Tidei, Susini.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da:* regolamento da emanarsi fino alla fine del comma, con le seguenti: decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198, nel decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84 e nel decreto del Ministro dei trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, e nell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto legislativo.

**1. 2.** Raffaldini, Tuccillo, Susini, Tidei, Illy.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* con proprio regolamento con le seguenti: con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, il regolamento.

**1. 4.** Raffaldini, Tidei, Susini.

*Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole:* le previste disposizioni attuative con le seguenti: le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto legislativo.

**1. 5.** Raffaldini, Susini, Tidei.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* alla predetta data con le seguenti: all'entrata in vigore del regolamento di attuazione.

**1. 3.** Susini, Tuccillo, Tidei.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole:* e non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 20 con le seguenti: e nell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto legislativo.

**1. 9.** Raffaldini, Susini, Tidei.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* comma 1, del presente decreto legislativo.

**1. 7.** Raffaldini, Tidei, Susini.

*Al comma 1, capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* del presente decreto legislativo.

**1. 6.** Raffaldini, Tidei, Susini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. 1. Con regolamento del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un nuovo documento di trasporto sostitutivo della lettera di vettura di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, tenendo conto del tipo di trasporto effettuato e delle specifiche disposizioni che disciplinano l'attività di autotrasporto.

2. Con regolamento di cui al comma 1 è altresì definito il sistema dei controlli previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

3. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, in contratto di trasporto può essere concluso in forma libera, a condizione che i dati di iscrizione all'albo degli autotrasportatori risultino dal documento di cui all'articolo 3.

**1. 01.** Raffaldini, Tidei, Susini.

## ART. 2.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2001.*

**2. 5.** Tuccillo, Raffaldini, Susini, Tidei, Illy.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 gennaio 2002.*

**2. 6.** Raffaldini.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 28 febbraio 2002.*

**2. 7.** Raffaldini, Tuccillo, Susini.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 31 marzo 2002.*

**2. 8.** Raffaldini, Tuccillo.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 30 giugno 2003 con le seguenti: 30 giugno 2002.*

**2. 9.** Susini, Tidei.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: possedere i requisiti fino alla fine del comma, con le seguenti: essere iscritte all'albo degli autotrasportatori e dimostrare di avere acquisito, per cessione d'azienda o per l'acquisto del pacchetto azionario o delle quote o con qualsiasi altro mezzo, imprese di autotrasporto ovvero l'intero parco veicolare di altra impresa iscritta all'albo ed in possesso di titolo autorizzativo, che cessi l'attività.*

**2. 10.** Tidei.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-ter.* La non assoggettabilità alle disposizioni sull'autotrasporto per conto terzi prevista per gli enti locali è estesa a tutti i soggetti costituiti dagli stessi enti per l'esercizio dei servizi pubblici locali previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**2. 11.** Raffaldini, Tidei, Susini, Illy.

*Aggiungere la rubrica:*

*(Temporaneo rinvio della liberalizzazione)*

**2. 1.** Raffaldini.

*Aggiungere la rubrica:*

*(Rinvio della liberalizzazione)*

**2. 2.** Raffaldini.

*Aggiungere la rubrica:*

*(Temporanea sospensione della liberalizzazione)*

**2. 3.** Raffaldini.

*Aggiungere la rubrica:*

*(Sospensione del processo di liberalizzazione)*

**2. 4.** Raffaldini.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.** 1. Le tariffe dei servizi di autotrasporto di merci per conto terzi sono regolate da accordi collettivi distinti per categorie merceologiche, individuate con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tali accordi collettivi determinano altresì i termini e le modalità per il paga-

mento dei servizi e la disciplina delle successive variazioni tariffarie e sono stipulati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge fra le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori e dei committenti.

2. In caso di mancata stipulazione degli accordi entro il termine di cui al comma 1, ciascuna delle parti interessate può chiedere la mediazione del Ministro delle Infrastrutture al fine di addivenire alla definizione degli accordi. In mancanza della richiesta ovvero in caso di esito sfavorevole della mediazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le associazioni più rappresentative degli autotrasportatori e dei committenti, sono determinate le condizioni e le tariffe per categoria merceologica interessata, tenendo conto della tipologia delle prestazioni di trasporto, delle dimensioni e dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, nonché della esigenza di garantire la sicurezza della circolazione.

**2. 01.** Raffaldini, Susini, Tidei.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le controversie derivanti dal contratto di trasporto di cui al precedente articolo, sono sottoposte, a pena di improcedibilità, ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o i relativi uffici decentrati, secondo le modalità determinate con regolamento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro di Giustizia, da adottare entro novanta giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Qualora non si pervenga ad una conciliazione fra le parti entro trenta giorni, su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel cui territorio ha sede il

vettore, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

3. Il procedimento arbitrale, disciplinato secondo le disposizioni degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile, si conclude entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione, salvo che le parti si accordino per un termine diverso.

4. Le parti possono concordemente richiedere che la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i contratti ai quali sia applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dal decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, avvenga secondo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3. Nel caso che tra le parti sia già pendente un giudizio, il tentativo di conciliazione è esperito dal giudice e la facoltà di ricorrere al collegio arbitrale deve essere esercitata entro sessanta giorni dal fallimento del tentativo di conciliazione.

5. In caso di nullità del contratto è comunque dovuto un compenso per il trasporto effettuato, determinato dal giudice o dal collegio arbitrale sulla base della natura della merce trasportata, del tipo, della durata e della lunghezza del trasporto, e delle condizioni del tracciato stradale interessato al trasporto.

**2. 02.** (ex 3-bis. 01.) Raffaldini, Susini, Tidei.

ART. 3.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole: A far data dal 1° luglio 2001.*

**3. 2.** Tuccillo.

*Al comma 1, sostituire le parole da: la prevista annotazione fino alla fine del comma, con le seguenti: non è ammissibile l'azione di ripetizione di indebito oggettivo, prevista dall'articolo 2033 del codice civile, nel caso in cui il contratto sia nullo*

per mancanza della forma scritta e della annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati di iscrizione del vettore nell'albo degli autotrasportatori e di quelli dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi, di cui il vettore deve essere titolare.

2. Nel caso di cui al comma 1 restano dovuti al vettore i compensi concordati tra le parti, a condizione che il vettore sia iscritto nell'albo degli autotrasportatori e titolare dell'autorizzazione.

### 3. 3. Tuccillo.

*Aggiungere la rubrica:*

*(Interpretazione autentica)*

### 3. 1. Raffaldini.

#### ART. 3-BIS

*Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 3-ter. *(Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001)*. 1. Ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tal fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità

previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno 2001. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3-bis. 02.** Governo.

**(A.C. 1386 – Sezione 4)**

#### ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

l'attuale sistema di tariffe obbligatorie, cosiddette « a forcella » non corrisponde ormai all'evolversi della situazione normativa e alla progressiva obsolescenza del sistema;

dal raffronto con le normative degli altri paesi europei emerge la singolarità dell'ordinamento italiano;

impegna il Governo

al riordino urgente del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci per conto terzi, in un mercato aperto e concorrenziale, per un superamento graduale delle tariffe obbligatorio a forcella;

a) le tariffe siano regolate da accordi collettivi distinti per categorie merceologiche;

b) sia istituito un nuovo documento di trasporto sostitutivo della lettera di vettura e un nuovo sistema di controlli;

c) per le controversie derivanti dai suddetti contratti di trasporto sia previsto il tentativo obbligatorio della conciliazione e della facoltà di ricorrere all'arbitrato;

d) al termine di un periodo transitorio le tariffe siano rimesse alla libera contrattazione tra le parti.

9/1386/1. Raffaldini.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 LUGLIO 2001, N. 294, RECANTE PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, NONCHÉ PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI DELLE FORZE DI POLIZIA ITALIANE IN ALBANIA (1387)**

**(A.C. 1387 — Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

*(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace).*

1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di

personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44.

2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001.

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;

c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;

d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;

e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

#### ART. 2.

*(Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania).*

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo

1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania.

#### ART. 3.

*(Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea).*

1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

#### ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 1387 – Sezione 2)**

## EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1.

*(Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il periodo:* Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

1. 1. Le Commissioni.

**(Approvato)**

## ART. 2.

*(Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il periodo:* I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. 1. Bricolo, Rizzi.

**(Approvato)***Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La prosecuzione dei predetti programmi a sostegno delle Forze di polizia albanesi è subordinata alla verifica bimestrale dei risultati ottenuti ed alla cooperazione del Governo albanese nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio italiano.

2. 2. Bricolo, Rizzi.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*ART. 2-bis. *(Disposizioni di convalida).* —

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. 01. Governo.

**(Approvato)**

## ART. 3.

*(Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea).**Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis. *(Modifica dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27).* — 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. »

3. 01. Governo.

**(Approvato)**

**(A.C. 1387 – Sezione 3)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

con riferimento alla missione EUMM  
(*European Union Monitoring Mission*),

considerato che:

la missione, che ha natura diplomatica, impegna per l'85 per cento personale militare ed è schierata in tutti i paesi balcanici;

i militari italiani che vi partecipano sono 15, tra ufficiali e sottufficiali;

il personale non dispone dell'accesso a strutture logistiche, infatti il vitto, l'alloggio e le spese per assistenza sanitaria sono tutte a relativo carico, pur operando in zone anche ad alto rischio;

tutto il personale è stato dotato di *status* diplomatico;

il personale attualmente percepisce solo la diaria estera per i soli giorni di presenza, a prescindere quindi da ogni considerazione per quanto premesso;

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa al fine di riconoscere a tale personale il regime giuridico previsto per il personale diplomatico dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.

9/1387/1. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pisa.

La Camera,

premessi che:

il Parlamento italiano ha recentemente approvato la legge 8 gennaio 2001, n. 2, con la quale si è provveduto ad abrogare le disposizioni che consentivano l'ipotesi di arruolamento alle forze armate di minori di diciotto anni, seppure in concomitanza di speciali circostanze;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce come minore ogni essere umano inferiore di diciotto anni;

i diciotto anni sono l'età minima stabilita dai trattati internazionali per accedere ai lavori pericolosi;

l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riconosce che il principio dell'età per l'assunzione al lavoro, o comunque a un'attività che per sua natura o per le circostanze in cui viene effettuata può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei giovani, è applicabile anche alla partecipazione ai conflitti armati;

a tutt'oggi il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia è stato firmato da 81 paesi e già ratificato dal Canada, dal Bangladesh, dallo Sri Lanka ed Andorra e, come noto, occorrono ulteriori dieci ratifiche per la sua operatività;

impegna il Governo

a dare attuazione alla richiamata legge n. 2 del 2001, non solo attraverso la presentazione di un disegno di legge di ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto anni l'età minima per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati, ma anche in sede di missioni internazionali di pace.

9/1387/2. Ruzzante, Melandri, Bettini, Minniti, Pisa, Magnolfi, Raffaella Mariani, Sereni.

La Camera,

impegna il Governo

affinché la prosecuzione dei predetti programmi a sostegno delle forze di polizia albanesi sia subordinata alla verifica bimestrale dei risultati ottenuti ed alla cooperazione del Governo albanese nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio italiano.

9/1387/3. Rizzi.